

AXITEA S.p.A.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla società Axitea S.p.A.

ai sensi dell'art. 6, 3° comma,

del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"

PARTE GENERALE

**Approvato dal Consiglio di Amministrazione di Axitea S.p.A.
con delibera del 29 settembre 2025**

INDICE

LA STRUTTURA DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001	3
CAPITOLO I	5
1.1. IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE.....	5
1.2. FATTISPECIE DI REATO PREVISTE DAL D.LGS. 231/2001.....	6
1.3. L'ADOZIONE DEI MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO QUALI POSSIBILE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITA' DEGLI ENTI	7
1.4. SANZIONI.....	8
1.5. REATI COMMESSI ALL'ESTERO	10
1.6. IL TENTATIVO	10
1.7. LE VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE	10
CAPITOLO II.....	11
2.1. DESCRIZIONE DELLA SOCIETÀ	11
2.2. REDAZIONE DEL MODELLO	13
2.3. REATI PRESUPPOSTO RILEVANTI PER AXITEA S.P.A.....	14
2.4. DESTINATARI DEL MODELLO.....	14
2.5. AGGIORNAMENTO, MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL MODELLO 231.....	15
2.6. COMUNICAZIONE DEL MODELLO 231 E FORMAZIONE	15
CAPITOLO III.....	16
3.1. ORGANISMO DI VIGILANZA: FUNZIONI	16
3.2 NOMINA E COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	17
3.3 REQUISITI SOGGETTIVI DI ELEGGIBILITÀ.....	17
3.4 DURATA, REVOCA, DECADENZA, CESSAZIONE E RECESSO	18
3.5 POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	18
3.6 AUTONOMIA DI SPESA	19
3.7 FUNZIONAMENTO DELL'ODV.....	20
3.8 REPORTING DELL'ODV VERSO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E VERSO IL C.E.O.....	20
3.9 FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	21
3.10. WHISTLEBLOWING.....	22
3.11. ATTUAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO 231	22
CAPITOLO IV	22
4.1 SISTEMA SANZIONATORIO. PRINCIPI GENERALI.....	22
4.2. MISURE NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI	23
4.3. MISURE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI.....	24
4.4. MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI E SINDACI.....	24
4.5. MISURE NEI CONFRONTI DI AGENTI DI COMMERCIO, COLLABORATORI ESTERNI E PARTNERS	24

Premessa

LA STRUTTURA DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001

Axitea S.p.A. (di seguito anche "**Axitea**" o la "**Società**"), al fine di assicurare la correttezza e la trasparenza nella conduzione degli affari in conformità alle disposizioni di legge e disincentivare condotte scorrette e non etiche nello svolgimento delle proprie attività aziendali, ha adottato – già a partire dall'anno 2010 – un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001.

Tale Modello è stato oggetto di alcuni aggiornamenti nel corso degli anni ed è stato completamente revisionato a luglio 2023.

Il presente documento costituisce, pertanto, il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da Axitea, al fine di prevenire la commissione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001.

Il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito anche il "**Modello 231**") dà attuazione all'art. 6, comma 3, del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito anche "**il Decreto**").

Il presente Modello 231 si compone di:

1. una **parte generale**, volta a illustrare le caratteristiche della responsabilità introdotta dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 a carico di società ed Enti in genere in relazione alla commissione di uno dei reati previsti dal Decreto, nonché le peculiarità del Modello 231 adottato da Axitea S.p.A.;
2. una **parte speciale**, suddivisa in Sezioni, che individuano, ciascuna, una tipologia di reati a rischio di commissione da parte della Società; le aree di attività della Società esposte a rischio di commissione di reati nonché, rispetto ad alcune categorie di reato, un'analisi precisa delle attività maggiormente sensibili; le funzioni aziendali della Società esposte a tali rischi; l'indicazione delle procedure da rispettare ed i principi di comportamento da seguire;
3. un **Codice Etico** adottato dalla Società, che rappresenta la carta dei valori fondamentali che ispirano l'attività di chi opera o interagisce, stabilmente o temporaneamente, con Axitea.

Adozione, aggiornamento e revisione del documento	Data
1. Prima adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001.	2010
2. Aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001.	2012
3. Aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001.	2019
4. Aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001.	Marzo 2021
5. Revisione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001.	13 luglio 2023
5. Aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001.	21 dicembre 2023
6. Aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001	29 settembre 2025

CAPITOLO I

1.1. IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE

Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001, che introduce la *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"* (di seguito il "Decreto"), ha adeguato la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali precedentemente sottoscritte dall'Italia. In particolare, alla *Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995* sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, alla *Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997* sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia della Comunità Europea che degli Stati membri e alla *Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997* sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il Decreto ha introdotto nell'ordinamento italiano un regime di **responsabilità amministrativa** (invero equiparabile per alcuni aspetti alla responsabilità penale), **a carico delle persone giuridiche** (di seguito denominate Enti), che può configurarsi in presenza del seguente schema:

- a) è stato commesso un reato tra quelli tassativamente indicati nell'elenco contenuto nel Decreto (c.d. reati presupposto);
- b) il reato è stato commesso da un soggetto funzionalmente legato alla società, nello specifico:
- da una persona fisica che riveste una posizione di vertice, c.d. soggetti **"apicali"** (che abbiano funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa o persone che esercitano, di fatto, la gestione ed il controllo dell'Ente); oppure
 - da una persona fisica sottoposta alla direzione o vigilanza da parte di uno dei soggetti sopraindicati, ovvero soggetti **"subordinati"**.
- c) il reato è stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, ovvero:
- quando l'autore del reato ha agito con l'intento di favorire l'Ente, indipendentemente dalla circostanza che poi tale obiettivo sia stato conseguito (**interesse**);
 - quando l'Ente ha tratto, o avrebbe potuto trarre, dal reato un risultato positivo, economico o di altra natura, anche potenziale o non quantificabile economicamente (**vantaggio**).

L'Ente non risponde invece se l'illecito è stato commesso indipendentemente, o contro, l'interesse della società oppure nell'**interesse esclusivo** dell'autore del reato o di terzi.

L'imputabilità del reato all'Ente presuppone una carenza o colpa organizzativa dell'Ente.

La responsabilità amministrativa dell'ente in relazione ai reati presupposto si aggiunge (e non

sostituisce) alla responsabilità (penale) della persona fisica che ha commesso materialmente il fatto illecito.

In virtù del principio di autonomia della responsabilità dell'Ente, la responsabilità di quest'ultimo permane anche se la persona fisica autrice del reato presupposto non sia stata identificata o non risulti punibile (art. 8 D.Lgs. 231/2001).

L'accertamento della responsabilità e del reato, sia per la persona fisica che per l'Ente, avvengono all'interno di un medesimo procedimento avanti il Giudice Penale.

1.2. FATTISPECIE DI REATO PREVISTE DAL D.LGS. 231/2001

La responsabilità dell'Ente sussiste rispetto ad un'ampia tipologia di reati (c.d. reati presupposto), tassativamente indicati nel Decreto (e successive modifiche).

Le fattispecie di reato rilevanti ai fini di una responsabilità amministrativa dell'Ente possono essere comprese nelle seguenti categorie:

1. Reati contro la Pubblica Amministrazione ivi compresi i reati di truffa ai danni dello Stato, corruzione e concussione (artt. 24 e 25 D.Lgs. n. 231/01);
2. Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24 *bis* D.Lgs. n. 231/01);
3. Delitti di criminalità organizzata (art. 24 *ter* D.Lgs. n. 231/01);
4. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 *bis* D.Lgs. n. 231/01);
5. Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 *bis* 1 D.Lgs. 231/01);
6. Reati societari (art. 25 *ter* D.Lgs. n. 231/01);
7. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 *quater* D.Lgs. n. 231/01);
8. Reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 *quater* 1 D. Lgs. n. 231/01);
9. Reati contro la personalità individuale (art. 25 *quinqies* D.Lgs. n. 231/01);
10. Reati in materia di abusi di mercato (art. 25 *sexies* D.Lgs. n. 231/01)
11. Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (art. 25 *septies* D.Lgs. n. 231/01);
12. Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 *octies* D.Lgs. n. 231/01);
13. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25 *octies*.1)
14. Delitti in materia di violazione del diritto di autore (art. 25 *novies* D.Lgs. n. 231/01);
15. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 *decies* D.Lgs. n. 231/01);
16. Reati Ambientali (art. 25 *undecies* D.Lgs. 231/01);

17. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 *duodecies* D.Lgs. 231/01);
18. Razzismo e xenofobia (art. 25 *terdecies* D.Lgs. 231/01);
19. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi di azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 *quaterdecies* D.Lgs. 231/01);
20. Reati tributari (art. 25 *quinesdecies*);
21. Contrabbando (art. 25 *sexiesdecies*);
22. Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25 *septiesdecies*);
23. Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25 *duodevicies*);
24. Reati transnazionali (art. 10 L. n. 146/06).

Le categorie sopra elencate potranno essere oggetto di eventuale modificazione/integrazione ad opera di interventi legislativi che possono anche prevedere l'introduzione di nuovi reati presupposto.

1.3. L'ADOZIONE DEI MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO QUALI POSSIBILE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI

Gli articoli 6 e 7 D.Lgs. 231/2001 prevedono una forma specifica di esonero dalla responsabilità amministrativa dell'Ente per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio.

In particolare, nel caso di **illeciti commessi da soggetti in posizione apicale**, l'art. 6 del Decreto, stabilisce che la società è esente da responsabilità se prova che:

- a) l'organo dirigente ha **adottato** ed efficacemente **attuato**, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire la commissione di illeciti della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sull'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento è stato affidato ad un **Organismo di Controllo (OdV)** dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) non vi è stata **omessa o insufficiente vigilanza** da parte dell'Organismo di Vigilanza;
- d) pertanto, chi ha commesso il reato ha **eluso fraudolentemente il Modello**.

Nel caso invece di reati commessi da **soggetti in posizione subordinata**, l'art. 7 del Decreto stabilisce che la Società è responsabile solo se la commissione del reato è stata resa

possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza, ovvero da una colpa di organizzazione all'interno dell'Ente che ha reso possibile la realizzazione dell'illecito.

La responsabilità è in ogni caso esclusa **se la Società, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello** idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

È opportuno precisare che il legislatore ha previsto l'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo in termini facoltativi e non obbligatori.

La **mancata adozione** non è soggetta, perciò, ad alcuna sanzione, ma **espone la società alla responsabilità per gli illeciti realizzati da amministratori e dipendenti**.

Pertanto, nonostante l'adozione del Modello da parte dell'azienda risulti essere facoltativa, di fatto essa diviene obbligatoria se si vuole beneficiare dell'esenzione dalla responsabilità per il compimento del fatto illecito (o comunque un considerevole contenimento).

1.4. SANZIONI

Le sanzioni previste per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

- I. Sanzioni pecuniarie;
- II. Sanzioni interdittive;
- III. Confisca;
- IV. Pubblicazione della sentenza.

L'accertamento delle responsabilità dell'Ente, nonché la determinazione della sanzione, sono attribuiti al Giudice penale competente per il procedimento relativo ai reati da cui dipende la responsabilità amministrativa.

Sanzioni pecuniarie

Se l'Ente è ritenuto responsabile, il Giudice penale applica sempre una *sanzione pecuniaria* il cui ammontare è calcolato attraverso un sistema basato su «quote», il cui valore e numero viene determinato dallo stesso Giudice.

Il Decreto prevede per ciascun reato presupposto un numero minimo e massimo di quote applicabili, che non può comunque essere né inferiore a cento né superiore a mille. Ogni quota può invece avere un importo variabile compreso fra un minimo di € 258,00 ed un massimo di € 1.549,00.

Il Giudice penale determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'Ente nonché dell'attività svolta per eliminare od attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

L'ammontare della singola quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione (art. 11 D.Lgs. 231/2001).

Sanzioni interdittive

Si applicano *in aggiunta* alle sanzioni pecuniarie e costituiscono le sanzioni afflittive di maggior rilievo. Le principali sanzioni interdittive sono:

- ✓ l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- ✓ il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- ✓ la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- ✓ l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- ✓ il divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- ✓ il commissariamento.

Le **sanzioni interdittive** si applicano solo nei casi espressamente previsti e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

1. l'Ente ha tratto dal reato un profitto rilevante e il reato è stato commesso:
 - a. da un soggetto apicale, oppure
 - b. da un soggetto subordinato, qualora la commissione del reato sia stata agevolata da gravi carenze organizzative;
2. in caso di reiterazione degli illeciti.

Le **sanzioni interdittive** sono normalmente *temporanee*, ma possono eccezionalmente essere applicate *con effetti definitivi*.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate anche *in via cautelare*, su richiesta del Pubblico Ministero, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'Ente e vi siano fondati e specifici elementi tali da far ritenere sussistente il concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

Le sanzioni interdittive, tuttavia, non si applicano (o sono revocate, se già cautelatamente applicate) qualora l'Ente - prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado - abbia risarcito o riparato il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato (o, almeno, si sia adoperato in tal senso); abbia messo a disposizione dell'autorità giudiziaria, per la confisca, il profitto del reato, e - soprattutto - abbia eliminato le carenze organizzative che

hanno determinato il reato, adottando Modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati.

Confisca e pubblicazione della sentenza di condanna

Il Decreto prevede, oltre alle sanzioni pecuniarie ed interdittive, altre due tipologie di sanzioni:

- a) la *confisca*, che è disposta tutte le volte in cui il giudice emetta sentenza di condanna, consiste nell'acquisizione da parte dello Stato del prezzo o del profitto del reato (ovvero, quando non è possibile eseguire la confisca direttamente sul prezzo o sul profitto del reato, nell'apprensione di somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato);
- b) la *pubblicazione della sentenza di condanna* consiste nella pubblicazione della condanna una sola volta, per estratto o per intero a spese dell'Ente, in uno o più giornali indicati dal Giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel Comune ove l'Ente ha la sede principale.

Commissariamento

Se vi sono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'Ente, il Giudice può disporre la prosecuzione dell'attività dell'Ente da parte di un Commissario quando l'ente svolge un servizio di pubblica necessità o l'interruzione dell'attività può provocare rilevanti ripercussioni sull'occupazione (art. 15 del Decreto)

1.5. REATI COMMESSI ALL'ESTERO

L'art. 4 del Decreto prevede che l'Ente possa essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a taluni reati commessi all'estero.

I presupposti su cui si fonda tale responsabilità sono:

- a) il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'Ente, e quest'ultimo deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- b) non si proceda nei confronti dell'Ente nello Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

1.6. IL TENTATIVO

La responsabilità amministrativa dell'Ente si estende anche alle ipotesi in cui uno dei delitti, previsti dagli articoli precedenti come fonte di responsabilità, sia commesso nella forma del *tentativo*.

1.7. LE VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE

Il Decreto disciplina espressamente il regime della responsabilità dell'Ente nel caso di vicende modificative, ovvero in caso di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda.

In caso di *trasformazione*, il nuovo Ente è destinatario delle sanzioni applicabili all'Ente originario per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

In caso di *fusione*, l'Ente risultante dalla fusione, anche per incorporazione, risponde dei reati dei quali erano responsabili gli Enti partecipanti alla fusione.

In caso di *scissione parziale*, resta ferma la responsabilità dell'Ente scisso per i reati commessi anteriormente alla scissione.

In caso di *cessione o di conferimento dell'azienda* nell'ambito della quale è stato commesso il reato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'Ente cedente, il cessionario è solidalmente obbligato con l'Ente cedente al pagamento della sanzione pecuniaria.

CAPITOLO II

2.1. DESCRIZIONE DELLA SOCIETÀ

AXITEA S.P.A., è un Global Security Provider per la protezione dai rischi fisici e informatici, con alle spalle oltre 100 anni di storia.

La Società, infatti, discende da "La Polizia Privata", istituto di vigilanza locale nato nel 1914 e attivo a Pisa, che è stato acquisito insieme alle altre realtà locali nei primi anni 2000, dalla società all'uopo costituita che diventerà poi Axitea.

Nel 2004 il fondo BS Private Equity ha costituito infatti la Società Sicurglobal che riuniva, attraverso un'operazione di *buy-in*, le principali realtà della vigilanza privata italiana, storicamente frammentate a livello locale.

Fin dalla sua costituzione, Sicurglobal si è differenziata per il rispetto di un codice etico e per il suo *imprinting* tecnologico.

A partire dal 2006 la Società, oltre alla vigilanza, ha iniziato ad offrire anche il servizio di controllo satellitare di automezzi, mezzi movimento terra, flotte aziendali.

In data 6 maggio 2008 la Società è stata acquisita da Stirling Square Capital Partners, fondo di private equity con sede principale a Londra, operante a livello internazionale.

Nel 2009 la Società ha acquisito Mega Italia, una delle società leader in Italia nei servizi di progettazione, realizzazione e manutenzione di sistemi di sicurezza, attiva dal 1974. Da quel momento, per la prima volta in Italia, era presente un unico referente per la sicurezza fisica: dalla fornitura del sistema di sicurezza, al servizio.

Dall'integrazione di Sicurglobal e Mega Italia, il 1° gennaio 2011 è nata Axitea, che solo 7 mesi dopo, in data 1° agosto 2011, ha acquisito un ramo d'azienda della società Italgo, con competenze in progettazione, realizzazione, manutenzione e monitoraggio della sicurezza di reti informatiche.

Axitea anticipava così la tendenza degli anni successivi: è tra le prime aziende al mondo ad accompagnare soluzioni per la sicurezza fisica soluzioni con quelle per la sicurezza di dati e informazioni.

A partire dal 2014 Axitea si è posizionata nel mercato italiano come Global Security Provider, in grado di assicurare la protezione fisica & cyber delle PMI e delle grandi aziende italiane ed estere. Nel 2016 grazie ad importanti investimenti, Axitea apre il primo Security Operation Center (SOC) dedicato alla Security Convergence per la gestione degli allarmi provenienti dallo spazio cyber-fisico.

In data 14.05.2025 il Fondo di private equity Argos Wityu ha acquistato dal fondo Stirling Square Capital Partners l'intero capitale sociale di Axitea.

A seguito di questo percorso storico, Axitea opera oggi in diversi mercati (manufacturing, retail & GDO, Finance and Banking, Trasporti, pubblica amministrazione e cantieri) sia nel Nord che nel centro Italia, con sede legale in Milano, e ben 21 filiali, ciascuna coordinata da un Responsabile.

La Società si avvale di due Security Operation Center (SOC), integrati e certificati, e di una innovativa Centrale Operativa di Sicurezza che riceve e gestisce H24, 365 giorni l'anno, allarmi fisico/cyber provenienti da diversi sistemi di controllo, sensori e dispositivi.

La Società, con oltre 900 dipendenti, offre servizi in campi diversi:

- sicurezza fisica (vigilanza privata; video allarme e videosorveglianza, sicurezza personale e sicurezza casa);
- Cyber security (vulnerability analysis; Phishing Attack simulator; Supply Chain Risk Mitigation; Threat Intelligence);
- Bio Sicurezza (servizi integrati defibrillatori);
- Sicurezza automezzi (controllo satellitare automezzi);
- Security consulting (GDPR Compliance consulting; DPO as a service; Risk Analysis & Management);
- Security Academy (GDPR; Cyber Awareness & Training; Sicurezza sul lavoro).

Axitea è una società per azioni con socio unico, individuato nella Star Vision S.A., interamente detenuto dal fondo Argos Wityu.

Axitea S.p.A. ha adottato il sistema di amministrazione tradizionale.

La gestione è affidata al Consiglio di Amministrazione composto da 8 membri, di cui un Presidente e un Amministratore Delegato con ampi poteri (di seguito C.E.O.).

La Rappresentanza Legale della Società è attribuita al Presidente, all'Amministratore Delegato e ad uno dei consiglieri del Consiglio di Amministrazione.

L'assetto organizzativo è articolato in Funzioni aziendali che coordinano e monitorano l'attività degli uffici che da esse dipendono.

Per un corretto funzionamento della Società sono inoltre state rilasciate procure a diversi soggetti competenti in specifiche materie.

Il controllo contabile è affidato ad una primaria società di revisione legale dei conti.

Le funzioni di controllo previsto dall'art. 2403 e seguenti del codice civile sono svolte dal Collegio Sindacale.

2.2. REDAZIONE DEL MODELLO

La revisione integrale del Modello 231 di Axitea ha comportato le seguenti fasi finalizzate all'esecuzione di un adeguato risk assessment:

- a) Interviste: al C.E.O. e a tutti i soggetti in posizione apicale anche mediante compilazione di un questionario appositamente predisposto;
- b) Analisi e verifiche: dei documenti della Società, delle regole esistenti, delle procedure adottate e delle certificazioni ottenute;
- c) Risk analysis: analisi delle attività aziendali "sensibili" ovvero di quelle attività nel cui svolgimento è astrattamente possibile la commissione dei reati presupposto di cui al Decreto;
- d) Gap Analysis: analisi delle regole e delle procedure adottate per lo svolgimento di tali attività sensibili;
- e) Protocolli: revisione integrale, da parte delle relative funzioni aziendali, di tutte le procedure adottate e verifica con la funzione Legal, HR Legal, Quality & Tender della loro correttezza e completezza;
- f) Principi di comportamento: individuazione e formalizzazione dei principi e delle regole da seguire per prevenire o minimizzare il rischio di reati nelle attività aziendali svolte da Axitea;
- g) Consulenti: confronti con i consulenti esterni incaricati di predisporre certificazioni e procedure;
- h) Organismo di Vigilanza (di seguito anche "OdV"): analisi e revisione delle regole espone nel Modello 231 e verifica della corretta attribuzione, allo stesso, di specifici compiti di vigilanza sul funzionamento del Modello nonché del suo corretto funzionamento;
- i) Individuazione e formalizzazione dei flussi informativi nei confronti dell'OdV;
- j) Sistema Sanzionatorio: verifica correttezza e revisione delle misure idonee a sanzionare il mancato rispetto delle regole indicate nel Modello;
- k) Formazione: individuazione di opportune ed efficaci modalità di formazione dei dipendenti in ordine al Modello 231.

2.3. REATI PRESUPPOSTO RILEVANTI PER AXITEA S.P.A.

Alla luce dell'attività di Risk Assessment svolta ai fini della revisione e dell'aggiornamento del presente Modello, tenuto altresì conto della complessa struttura operativa ed organizzativa della Società, si considerano concretamente rilevanti, nei limiti delle fattispecie successivamente elencate e descritte, i seguenti reati presupposto (viene già riportata la suddivisione degli stessi utilizzata nella parte speciale):

- **SEZIONE A**: reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001) e di corruzione tra privati;
- **SEZIONE B**: reati informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 *bis* D.Lgs. 231/2001);
- **SEZIONE C**: falsità in monete, contraffazione, delitti contro l'industria e il commercio (artt. 25 *bis*, 25 *bis*1 e 25 *novies* D.Lgs. 231/2001) e delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dal contante (art. 25 *octie*. D.Lgs. 231/2001);
- **SEZIONE D**: reati societari (art. 25 *ter* D.Lgs. 231/2001);
- **SEZIONE E**: reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute esicurezza sul lavoro (art. 25 *septies* D.Lgs. 231/2001);
- **SEZIONE F**: reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 *octies* D.Lgs. 231/2001);
- **SEZIONE G**: criminalità organizzata – reati transnazionali (art. 24 *ter* D.Lgs. 231/01).
- **SEZIONE H**: reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 *decies* D.Lgs. 231/2001);
- **SEZIONE I**: reati ambientali (art. 25 *undecies* D.Lgs. 231/2001);
- **SEZIONE L**: reati di impiego di cittadini stranieri il cui soggiorno è irregolare (art. 25 *duodecies* D.Lgs. 231/01);
- **SEZIONE M**: reati tributari (art. 25 *quiquiesdecies* D.Lgs. 231/2001).
- **SEZIONE N**: Delitti contro la personalità individuale - caporalato (art. 25 *quiquies* D.Lgs. 231/01).

2.4. DESTINATARI DEL MODELLO

I contenuti ed i precetti del Modello, nonché le conseguenti procedure si applicano e devono essere rispettati dai soggetti in posizione apicale, ai sensi del Decreto, nonché da tutti coloro che sono sottoposti alla loro direzione o alla loro vigilanza, con particolare riferimento a quanti svolgano attività aziendali "sensibili".

Sono quindi "Destinatari" del presente Modello 231, tenuti alla sua conoscenza e osservanza nell'ambito delle rispettive competenze:

- il C.E.O. e i componenti del Consiglio di Amministrazione, cui spetta il compito di fissare

gli obiettivi, decidere le attività, realizzare i progetti, proporre gli investimenti e adottare ogni decisione o azione relativa all'andamento della Società;

- i componenti del Collegio Sindacale, nell'espletamento della funzione di controllo e verifica della correttezza dell'attività della Società e del funzionamento del sistema di controllo interno;
- i Dirigenti;
- i dipendenti, gli Agenti di commercio, e tutti coloro i quali intrattengono rapporti contrattuali di lavoro, anche temporanei e/o occasionali con Axitea S.p.A.;
- tutti coloro che intrattengono rapporti commerciali e/o finanziari con la Società (consulenti, fornitori e altri *partners*).

2.5. AGGIORNAMENTO, MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL MODELLO 231

Il C.E.O., anche dietro specifica indicazione dell'Organismo di Vigilanza, delibera l'aggiornamento ordinario del Modello 231 qualora intervengano modificazioni non significative dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa o di modifiche normative meramente formali.

Il Consiglio di Amministrazione, anche dietro indicazione dell'Organismo di Vigilanza, delibera in merito all'aggiornamento e revisione del Modello 231 in conseguenza di:

- rilevanti modifiche dell'assetto interno,
- identificazione di nuove rilevanti attività sensibili.
- significative violazioni del Modello 231 da cui siano derivate contestazioni alla Società.

2.6. COMUNICAZIONE DEL MODELLO 231 E FORMAZIONE

Axitea S.p.A. promuove la conoscenza tra tutti i Destinatari del Modello 231, del Codice Etico, delle procedure interne, e dei loro relativi aggiornamenti.

Il Modello 231 e il Codice Etico sono comunicati formalmente ad Amministratori e Sindaci al momento della loro nomina mediante consegna di copia integrale, anche digitale.

I dipendenti devono prendere visione del Modello 231 e del Codice Etico sul software interno (zucchetti), confermandone la presa visione e l'osservanza.

Inoltre i predetti documenti sono resi disponibili sulla rete *intranet* aziendale, a cui gli stessi devono sistematicamente accedere nello svolgimento ordinario dell'attività lavorativa.

Il Modello 231 ed il Codice Etico vengono affissi nella bacheca aziendale delle singole unità operative.

La Parte Generale del Modello ed il Codice Etico aziendale sono inoltre disponibili sul sito aziendale.

Pertanto, tutti i Destinatari sono tenuti a conoscere il contenuto dei predetti documenti, ad osservarlo e contribuire alla loro attuazione.

Al fine di facilitare la comprensione del Modello 231, nonché a conoscere le revisioni e gli aggiornamenti degli stessi, i dipendenti sono tenuti a partecipare alle attività formative che saranno promosse dalla Società.

La partecipazione ai programmi di formazione è obbligatoria rispetto a tutti i destinatari della formazione e deve essere documentata.

In ogni caso, tutte le revisioni del Modello e ogni suo aggiornamento verranno comunicati ai dipendenti tramite il software interno Zucchetti, con obbligo di dichiarazione di presa visione e osservanza.

CAPITOLO III

3.1. ORGANISMO DI VIGILANZA: FUNZIONI

Il compito di vigilare continuativamente sull'efficace funzionamento e sull'osservanza del Modello 231, nonché di proporre l'aggiornamento, è affidato a un *organismo* («Organismo di Vigilanza o OdV») istituito dalla Società e dotato di autonomia e indipendenza nell'esercizio delle sue funzioni, nonché di adeguata professionalità.

In generale, l'OdV:

1. vigila sull'adeguatezza e sull'applicazione del Modello 231 in relazione alle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto;
2. verifica l'efficacia del Modello 231 e la sua capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
3. cura l'aggiornamento del Modello 231;
4. individua e propone al Consiglio di Amministrazione o al C.E.O. per la relativa approvazione, aggiornamenti e modifiche del Modello 231 in relazione alla mutata normativa o alle mutate condizioni aziendali;
5. garantisce un flusso di informazioni verso i vertici della Società;
6. predispone un efficace sistema di comunicazione interna riguardante la segnalazione di possibili violazioni del Modello 231 (whistleblowing);
7. promuove incontri periodici con il C.E.O. con il Consiglio di Amministrazione e con il Collegio Sindacale per discutere materie inerenti il funzionamento e l'efficacia del Modello 231.

Al fine di verificare l'effettiva adozione e adeguatezza del Modello, l'Organismo di Vigilanza dovrà pianificare specifiche attività di internal audit, da svolgersi con cadenza periodica almeno annuale.

L'Organismo di Vigilanza svolge le sue funzioni curando e favorendo il confronto e la cooperazione con gli organi e le funzioni della Società.

3.2. NOMINA E COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza della Società è nominato dal Consiglio di Amministrazione con provvedimento motivato, sulla base dei requisiti di onorabilità e integrità, autonomia di giudizio ed indipendenza, professionalità, competenza e continuità d'azione.

Axitea ha scelto di nominare un Organismo di Vigilanza monocratico, costituito da un autorevole e stimato professionista esterno con comprovata esperienza in materia societaria ed economica, coadiuvato in modo continuativo da un avvocato esperto in diritto penale e/o in materia di Responsabilità amministrativa degli Enti ex D.Lgs. 231/01.

Il perfezionamento della nomina dell'OdV si determina con l'accettazione da parte del suo componente anche solo per fatti concludenti.

L'OdV, la cui nomina e composizione è comunicata a tutti i livelli aziendali, rimane in carica sino all'approvazione del bilancio l'anno in cui è stato nominato. L'OdV può essere rieletto.

3.3. REQUISITI SOGGETTIVI DI ELEGGIBILITÀ

Per soddisfare il requisito di autonomia di giudizio ed indipendenza, il componente dell'Organismo di Vigilanza:

- non deve essere titolare, direttamente o indirettamente o per conto di terzi di quote di partecipazione della Società tali da permettergli di esercitare il controllo o l'influenza notevole sulla società né partecipare a patti parasociali per il controllo della società stessa;
- non deve intrattenere direttamente, indirettamente o per conto terzi, né aver intrattenuto relazioni economiche con la Società e/o con amministratori esecutivi;
- ove intrattenute, tali relazioni economiche non devono essere state di rilevanza tale, per ammontare e/o ripetibilità, da influenzare l'autonomia di giudizio; oppure, devono essere state prestate esclusivamente a supporto delle attività proprie dello stesso Organismo di Vigilanza;
- non ha rapporti di parentela con amministratori esecutivi della Società.

Per soddisfare il requisito di onorabilità ed integrità, il componente dell'Organismo di Vigilanza:

- non deve aver subito una condanna, con sentenza anche non passata in giudicato, ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'incapacità ad esercitare mansioni direttive presso persone giuridiche;
- non deve aver subito una condanna passata in giudicato o aver subito una sentenza di applicazione della pena su richiesta (c.d. patteggiamento) per aver commesso uno dei reati di cui al D.Lgs. 231/01 o un reato ad essi assimilabile;
- non deve essere ex dipendente di società su cui grava o ha gravato un provvedimento 231.

L'OdV, con l'accettazione della nomina, implicitamente riconosce l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità secondo quanto sancito nel presente paragrafo.

3.4 DURATA, REVOCA, DECADENZA, CESSAZIONE E RECESSO

La durata in carica dell'OdV è determinata in un esercizio sociale, corrispondente al tempo necessario per l'approvazione del bilancio relativo all'anno in cui l'OdV viene nominato.

La revoca dell'OdV può avvenire soltanto attraverso delibera del Consiglio di Amministrazione e solo in presenza di giusta causa, ovvero:

- la perdita dei requisiti di eleggibilità;
- l'inadempimento agli obblighi afferenti all'incarico affidato;
- la mancanza di buona fede e la grave negligenza nell'esercizio dell'incarico;
- la mancata collaborazione con gli altri organi di controllo della Società.

In presenza di giusta causa, il Consiglio di Amministrazione revoca, dandone adeguata motivazione, la nomina dell'OdV e provvede contestualmente alla sua sostituzione.

Costituiscono cause di decadenza dall'incarico *la perdita dei requisiti di eleggibilità, la rinuncia, la morte e la sopravvenuta incapacità o impossibilità ad esercitare l'incarico*. Il verificarsi di una causa di decadenza è comunicato tempestivamente al Consiglio di Amministrazione dall'OdV stesso o dal C.E.O.

L'OdV può recedere in ogni momento dall'incarico mediante preavviso di almeno due mesi con comunicazione scritta e motivata al Consiglio di Amministrazione, che provvede alla nomina di un nuovo OdV.

3.5. POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza dispone di autonomi poteri di *iniziativa* e di *controllo* nell'ambito della Società, tali da consentire l'efficace esercizio delle funzioni previste nel Modello, nonché da successivi provvedimenti o procedure assunti in attuazione dei medesimi.

All'Organismo di Vigilanza non competono, né possono essere attribuiti, neppure in via sostitutiva, poteri di intervento gestionale, decisionale, organizzativo o disciplinare, relativi allo svolgimento delle attività della Società.

L'Organismo di Vigilanza, nel perseguimento della finalità di vigilare sull'effettiva attuazione del Modello 231 adottato dalla Società, è titolare dei seguenti poteri di iniziativa e di controllo, che esercita nel rispetto delle norme di legge, nonché dei diritti individuali dei lavoratori e delle persone interessate:

- ha accesso a tutte le informazioni concernenti le attività a rischio;

- può chiedere informazioni o l'esibizione di documenti, pertinenti alle attività a rischio, alle funzioni aziendali della Società, nonché a tutto il personale dipendente che svolga attività a rischio o alle stesse sovraintenda;
- qualora necessario, può chiedere informazioni o l'esibizione di documenti, pertinenti alle attività a rischio, agli Amministratori, al Collegio Sindacale e alla società di revisione, motivandone la richiesta;
- può chiedere informazioni o l'esibizione di documenti pertinenti alle attività a rischio a collaboratori, consulenti, agenti e in genere a tutti i soggetti tenuti all'osservanza del Modello 231; l'obbligo di questi ultimi di ottemperare alla richiesta dell'Organismo di Vigilanza deve essere inserito nei singoli contratti;
- riceve periodicamente informazioni dai responsabili delle attività a rischio secondo quanto stabilito nella parte speciale del Modello;
- può rivolgersi, dopo averne informato il C.E.O., a consulenti esterni per problematiche di particolare complessità o che richiedono competenze specifiche;
- sottopone il Modello 231 (e quindi la mappa delle aree a rischio reato) a verifica periodica al fine di adeguarla ai mutamenti dell'attività e/o della struttura aziendale e ne propone l'aggiornamento, secondo quanto previsto dal presente Modello;
- effettua periodicamente verifiche sulle attività a rischio come definite nelle singole Sezioni della Parte Speciale del Modello 231;
- raccoglie, elabora e conserva le informazioni (comprese le segnalazioni di cui al successivo paragrafo) rilevanti in ordine al rispetto del Modello 231;
- conduce mediante suoi incaricati le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello 231 portate all'attenzione dell'OdV da segnalazioni o emerse nel corso dell'attività di vigilanza dello stesso;
- sottopone al C.E.O. della Società le proposte di adozione di misure correttive o procedure sanzionatorie;

L'Organismo di Vigilanza, nonché i soggetti dei quali l'Organismo si avvale, a qualsiasi titolo, sono tenuti all'obbligo di *riservatezza* su tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni o attività.

3.6. AUTONOMIA DI SPESA

Al fine di svolgere, con obiettività e indipendenza, la propria funzione, l'Organismo di Vigilanza dispone di autonomi poteri di spesa ed è dotato di un *budget* annuo stabilito nel verbale di nomina. In presenza di situazioni eccezionali e urgenti l'Organismo di Vigilanza può chiedere al Consiglio di Amministrazione della Società risorse aggiuntive, tali da poter sostenere spese che eccedono il *budget* annuale.

3.7. FUNZIONAMENTO DELL'ODV

L'Organismo di Vigilanza si riunisce almeno tre volte nell'arco temporale della durata dell'incarico ed ogni qualvolta sia ritenuto opportuno, ovvero ne faccia richiesta il C.E.O. (anche tramite la funzione Legal, HR Legal, Quality & Tender).

Le riunioni potranno svolgersi presso la sede della Società ovvero in altro luogo e la partecipazione di soggetti appartenenti alla Società potrà essere garantita anche da remoto.

Di ogni riunione deve redigersi apposito verbale, in cui si dà atto di tutti i soggetti presenti ed è trasmesso al C.E.O.

3.8. REPORTING DELL'ODV VERSO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E VERSO IL C.E.O.

L'ODV redige periodicamente, e comunque almeno annualmente, una relazione scritta sull'attività svolta inviandola, unitamente a un motivato rendiconto delle spese eventualmente sostenute, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale per il tramite della funzione Legal, HR Legal, Quality & Tender.

Le relazioni periodiche predisposte dall'Organismo di Vigilanza sono redatte anche al fine di consentire al Consiglio di Amministrazione le valutazioni necessarie per l'aggiornamento del Modello.

Le relazioni devono quanto meno includere:

- la sintesi delle attività svolte nel corso del periodo di riferimento,
- eventuali criticità emerse con riferimento all'attuazione delle disposizioni del Modello e del Codice Etico;
- il resoconto delle segnalazioni ricevute da soggetti interni ed esterni in ordine al Modello e le conseguenti attività istruttorie svolte;
- le procedure disciplinari e le sanzioni eventualmente applicate dalla Società, con riferimento esclusivo alle attività a rischio;
- una valutazione complessiva sul funzionamento del Modello con eventuali indicazioni per integrazioni, correzioni o modifiche;
- le novità legislative in materia di responsabilità degli Enti intervenute nel periodo di riferimento;
- il programma di attività previsto per il periodo successivo.

L'OdV riferisce tempestivamente al C.E.O. e al responsabile della funzione Legal, HR Legal, Quality & Tender in merito a qualsiasi informazione utile per lo svolgimento delle proprie funzioni e per la corretta applicazione del Modello 231.

3.9. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza deve essere immediatamente informato a cura degli organi o delle funzioni aziendali competenti:

- di eventuali violazioni del Modello o di comportamenti scorretti o non etici;
- dei provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;
- delle notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i Dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- dell'applicazione di una sanzione per violazione del Modello o delle procedure stabilite per la sua attuazione;
- eventuali variazioni nell'organigramma aziendale e nell'assetto societario;
- eventuali variazioni sistema delle procure e deleghe adottato da Axitea ed ogni modifica che intervenga sullo stesso.

Per quanto attiene alle "SEGNALAZIONI", trova applicazione la Procedura Whistleblowing adottata dalla Società, cui si rinvia.

La Società adotta misure idonee affinché sia sempre garantita la riservatezza circa l'identità di chi trasmette all'Organismo di Vigilanza informazioni, purché veritiere e utili per identificare comportamenti difforni da quanto previsto nelle procedure contemplate dal sistema di controllo interno, dal Modello e dalle procedure stabilite per la sua attuazione.

In generale, per le suddette segnalazioni trova applicazione la Procedura Whistleblowing adottata dalla società, cui si rinvia. In ogni caso, valgono le seguenti prescrizioni:

- le comunicazioni con l'Organismo di Vigilanza avvengono tramite invio di mail all'indirizzo organismodivigilanza@axitea.com;
- l'OdV valuterà le segnalazioni ricevute e le eventuali conseguenti iniziative a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna;
- le segnalazioni, in linea con quanto previsto dal Codice Etico, dovranno essere in forma scritta e non anonima ed avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello. L'OdV agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede;

- le segnalazioni pervenute all'OdV devono essere raccolte e conservate in un apposito archivio al quale sia consentito l'accesso solo da parte dei membri dell'OdV;
- verrà in ogni caso rispettata la nuova normativa in materia di whistleblowing di cui al paragrafo seguente.

3.10. WHISTLEBLOWING

Il cd. Whistleblowing ("soffiare nel fischietto") è lo strumento, di derivazione anglosassone, attraverso il quale i dipendenti o i collaboratori di un'organizzazione segnalano a specifici soggetti od organismi (anche pubblici) un reato, un illecito o qualunque condotta irregolare, commessa da altri soggetti appartenenti all'organizzazione.

Si rinvia all'apposita procedura adottata dalla Società, a seguito dell'entrata in vigore della nuova normativa a partire dal 15 Luglio 2023, nella versione revisionata in data 21.12.2023, e successive modifiche e integrazioni, pubblicata sul sito internet di Axitea S.p.A."

3.11. ATTUAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO 231

In osservanza delle disposizioni del Decreto, il presente Modello 231 sostituisce interamente senza soluzione di continuità il "precedente" approvato dal Consiglio di Amministrazione di Axitea S.p.A. nel marzo 2021.

CAPITOLO IV

4.1 SISTEMA SANZIONATORIO. PRINCIPI GENERALI

Aspetto essenziale per l'efficace attuazione del Modello 231, ai sensi degli artt. 6, comma 2, lett. e), e 7, comma 4, lett. b), del D.Lgs. 231/2001, è costituito dalla predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione dei reati di cui al Decreto e, in generale, delle procedure interne previste dal Modello stesso.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello 231 sono assunte dall'azienda in piena autonomia indipendentemente dall'illecito che eventuali condotte possano determinare.

Il procedimento disciplinare deve rispettare i principi di **tempestività** e **proporzionalità** della sanzione rispetto all'infrazione contestata.

Secondo il principio di proporzionalità la sanzione deve essere commisurata in base ai seguenti parametri:

- la posizione lavorativa ricoperta dal soggetto che ha tenuto il comportamento scorretto;
- la gravità della violazione commessa e la difformità rispetto comportamento dovuto;
- l'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con

riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;

- il comportamento complessivo tenuto dal lavoratore nel corso dei rapporti di lavoro (ad esempio se è stato oggetto di altri procedimenti disciplinari);
- la posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti l'illecito;
- le conseguenze, anche ipotetiche, cui la Società è esposta per la violazione;
- alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione.

La Società potrà comunque chiedere il risarcimento di tutti i danni derivanti dalla violazione del Modello.

4.2. MISURE NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello e dei principi contenuti nel Codice Etico costituiscono illecito disciplinare.

Le sanzioni irrogabili a detti lavoratori coincidono con quelle previste dal codice disciplinare aziendale, ed in particolare con le norme pattizie di cui al C.C.N.L. (art. 101 e seg.) dei Dipendenti da Istituti di Vigilanza Privata, al C.C.N.L. (ART. 151 e seg.) Aziende del Terziario, Distribuzione e Servizi e al C.C.N.L. (art. 47 e seg.) Multiservizi.

In particolare:

- I. Incorre nei provvedimenti di **rimprovero verbale o scritto** il lavoratore che violi le procedure interne e le regole previste dal presente Modello e dai principi previsti dal Codice Etico (ad esempio che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'OdV delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.) o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso.
- II. Incorre nel provvedimento della **multa** il lavoratore che adotti più volte i comportamenti indicati al numero I, prima ancora che dette mancanze siano state singolarmente accertate e contestate.
- III. Incorre nel provvedimento della **sospensione dal servizio e dalla retribuzione** il lavoratore che tenendo i comportamenti di cui al numero I, nonché compiendo atti contrari all'interesse di Axitea, arrechi danno alla Società o la esponga a una situazione oggettiva di pericolo rispetto all'integrità dei beni dell'azienda.
- IV. Incorre nel provvedimento del **licenziamento con indennità sostitutiva del preavviso e con trattamento di fine rapporto** il lavoratore che tenga comportamenti di cui al numero I, con l'intento diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto.

- V. Incorre nel provvedimento del **licenziamento senza preavviso e con trattamento di fine rapporto** il lavoratore che adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento che integra (o può integrare) un reato presupposto che determina a carico della Società l'applicazione di misure previste dal Decreto.

Per quanto riguarda l'accertamento delle suddette infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, alle diverse funzioni aziendali.

4.3. MISURE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI

In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle procedure interne previste dal presente Modello o dei principi prescritti dal Codice Etico ovvero di adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile.

Per quanto riguarda l'accertamento delle suddette infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, alle diverse funzioni aziendali.

4.4. MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI E SINDACI

In caso di violazione del Modello da parte di Amministratori o di Sindaci, l'OdV informerà l'intero Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale, i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

4.5. MISURE NEI CONFRONTI DI AGENTI DI COMMERCIO, COLLABORATORI ESTERNI E PARTNERS

Ogni comportamento posto in essere dai Collaboratori esterni, da Agenti di commercio o dai Partner in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello o dei principi prescritti dal Codice Etico e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di partnership, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla società, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO
*EX D.LGS. 231/01 DI AXITEA S.P.A.***

PARTE SPECIALE

**Approvato dal Consiglio di Amministrazione di Axitea S.p.A.
con delibera del 29 settembre 2025**

INDICE

PARTE SPECIALE	6
CAPITOLO I	6
1.1. I REATI PRESUPPOSTO	6
1.2. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO (Protocolli di controllo)	7
1.3. LE PROCEDURE ADOTTATE DA AXITEA	8
1.4. RESPONSABILI INTERNI PER L'AREA DI RISCHIO	9
CAPITOLO II	11
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	11
(artt. 24 e 25 del Decreto)	11
E CORRUZIONE TRA PRIVATI	11
(art. 25 <i>ter</i> del Decreto)	11
1.0. INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI ATTIVITÀ ESPOSTE A RISCHIO	23
2.0 LE FUNZIONI AZIENDALI INTERESSATE DAL RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI DELLA PRESENTE SEZIONE	25
3.0. LE PROCEDURE INTERNE ADOTTATE DALLA SOCIETÀ	27
4.0. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO CHE DEVONO ORIENTARE TUTTE LE OPERAZIONI	28
4.1. I PROTOCOLLI DI CONTROLLO	29
5.0. GESTIONE DELLE ATTIVITÀ MAGGIORMENTE A RISCHIO	29
5.1. GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE	30
5.2. GESTIONE AGENTI DI COMMERCIO E COLLABORATORI ESTERNI	31
5.3. SELEZIONE ED ASSUNZIONE DEL PERSONALE	32
5.4 GESTIONE CONTROLLI E VERIFICHE ISPETTIVE	33
5.5. GESTIONE FORNITORI	34
5.6. GESTIONE OMAGGI, OSPITALITÀ, SPONSORIZZAZIONI, DONAZIONI E REGALIE	34
5.7. GESTIONE DI GARE PUBBLICHE E GESTIONE DELLE ATTIVITÀ PER L'OTTENIMENTO DI LICENZE, AUTORIZZAZIONI E PERMESSI.	35
6.0. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	37
CAPITOLO III	38
PARTE SPECIALE – SEZIONE B)	38
DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI	38
1.0. INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI ATTIVITÀ ESPOSTE A RISCHIO	44
2.0. LE FUNZIONI AZIENDALI INTERESSATE DA QUESTA AREA DI COMMISSIONE DI REATI	45
3.0. LE PROCEDURE INTERNE ADOTTATE DALLA SOCIETÀ	47
4.0. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO CHE DEVONO ORIENTARE TUTTE LE OPERAZIONI	47
5.0. PROTEZIONE ANTIVIRUS	50
6.0. FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA	50
CAPITOLO IV	52
PARTE SPECIALE – SEZIONE C)	52
FALSITÀ IN MONETE, CONTRAFFAZIONE E REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	52
1.0. INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI ATTIVITÀ ESPOSTE A RISCHIO	59
2.0. LE FUNZIONI AZIENDALI INTERESSATE DAL RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI DELLA PRESENTE SEZIONE	60
3.0. PROCEDURE INTERNE ADOTTATE DALLA SOCIETÀ	62
4.0. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO CHE DEVONO ORIENTARE TUTTE LE OPERAZIONI	62
4.1. I PROTOCOLLI DI CONTROLLO	63
5.0. GESTIONE DELLE ATTIVITÀ MAGGIORMENTE A RISCHIO	63
5.1. SELEZIONE DEL FORNITORE E ACQUISTO, DETENZIONE E VENDITA DI APPARECCHI PER LA SICUREZZA O COMUNQUE UTILIZZATI NEI PACHETTI DI SERVIZI COMPOSTI DA AXITEA	64
5.2. PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI SISTEMI PER LA SICUREZZA	64
5.3. ATTIVITÀ DI ACQUISIZIONE DI APPALTI E IN GENERALE RAPPORTI CON LE ALTRE SOCIETÀ PUBBLICHE O PRIVATE	65
6.0. FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA	66
CAPITOLO V	67

PARTE SPECIALE – SEZIONE D)	67
REATI SOCIETARI	67
1.0. INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI ATTIVITÀ ESPOSTE A RISCHIO	71
2.0. LE FUNZIONI AZIENDALI INTERESSATE DAL RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI DELLA PRESENTE SEZIONE	72
3.0. PROCEDURE INTERNE ADOTTATE DALLA SOCIETÀ	73
4.0. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO CHE DEVONO ORIENTARE TUTTE LE OPERAZIONI	74
4.1. I PROTOCOLLI DI CONTROLLO	75
5.0. GESTIONE DELLE ATTIVITÀ MAGGIORMENTE A RISCHIO	75
5.1. RILEVAZIONE, REGISTRAZIONE E RAPPRESENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ D'IMPRESA	75
5.2. OPERAZIONI STRAORDINARIE ED OPERAZIONI SUL CAPITALE	76
5.3. GESTIONE DELLE INFORMAZIONI DI IMPRESA	76
5.4. RAPPORTI CON IL COLLEGIO SINDACALE E CON LA SOCIETÀ DI REVISIONE	77
5.5. GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE	78
6.0. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	78
CAPITOLO VI	79
PARTE SPECIALE – SEZIONE E)	79
OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE DA INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI	80
(Art. 25-septies del Decreto)	80
1.0. INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI ATTIVITÀ ESPOSTE A RISCHIO	82
2.0. LE FUNZIONI AZIENDALI INTERESSATE DAL RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI DELLA PRESENTE SEZIONE	82
3.0. LE PROCEDURE INTERNE ADOTTATE DALLA SOCIETÀ	84
4.0. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO CHE DEVONO ORIENTARE TUTTE LE OPERAZIONI	84
4.1. I PROTOCOLLI DI CONTROLLO	86
5.0. GESTIONE DELLE ATTIVITÀ MAGGIORMENTE A RISCHIO	86
6.0. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	86
CAPITOLO VII	88
PARTE SPECIALE – SEZIONE F)	88
RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITI E AUTORICICLAGGIO E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI	88
1.0. INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI ATTIVITÀ ESPOSTE A RISCHIO	91
2.0. LE FUNZIONI AZIENDALI INTERESSATE DAL RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI DELLA PRESENTE SEZIONE	92
3.0. LE PROCEDURE INTERNE ADOTTATE DALLA SOCIETÀ	93
4.0. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO CHE DEVONO ORIENTARE TUTTE LE OPERAZIONI	93
4.1. I PROTOCOLLI DI CONTROLLO	95
5.0. GESTIONE DELLE ATTIVITÀ MAGGIORMENTE A RISCHIO	95
5.1. VALUTAZIONE, QUALIFICA E SELEZIONE DEI FORNITORI DI BENI E SERVIZI	95
5.2. IDENTIFICAZIONE, VALUTAZIONE E ACQUISIZIONE DELLA CLIENTELA	96
5.3. RAPPORTI CON AGENTI DI COMMERCIO E TERZI	97
6.0. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	98
CAPITOLO VII	99
PARTE SPECIALE – SEZIONE G)	99
CRIMINALITÀ ORGANIZZATA – REATI TRANSNAZIONALI	99
(art. 24 ter del Decreto – Art 10 legge 146/2006)	99
1.0. INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI ATTIVITÀ ESPOSTE A RISCHIO	99
2.0. LE FUNZIONI AZIENDALI INTERESSATE DAL RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI DELLA PRESENTE SEZIONE	100
3.0. LE PROCEDURE INTERNE ADOTTATE DALLA SOCIETÀ	100
4.0. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO CHE DEVONO ORIENTARE TUTTE LE OPERAZIONI	101
4.1. I PROTOCOLLI DI CONTROLLO	102
5.0. GESTIONE DELLE ATTIVITÀ MAGGIORMENTE A RISCHIO	102

5.1. FORNITORI E CLIENTELA	102
5.2. QUALIFICA E SELEZIONE DI AGENTI DI COMMERCIO CHE EROGANO SERVIZI E BENI PER CONTO DELLA SOCIETÀ	102
5.3. DONAZIONI AD ENTI O SPONSORIZZAZIONI DI EVENTI O ASSOCIAZIONI SPORTIVE	103
6.0. FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA	103
CAPITOLO IX	104
PARTE SPECIALE – SEZIONE H)	104
INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA	104
(art. 25- <i>decies</i> del Decreto)	104
1.0. INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI ATTIVITÀ ESPOSTE A RISCHIO	104
2.0. LE FUNZIONI AZIENDALI INTERESSATE DAL RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI DELLA PRESENTE SEZIONE	104
3.0. LE PROCEDURE INTERNE ADOTTATE DALLA SOCIETÀ	104
4.0. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO CHE DEVONO ORIENTARE TUTTE LE OPERAZIONI	105
4.1. I PROTOCOLLI DI CONTROLLO	105
5.0. FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA	105
CAPITOLO X	106
PARTE SPECIALE – SEZIONE I)	106
REATI AMBIENTALI	106
(art. 25- <i>undecies</i> del Decreto)	106
1.0. INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI ATTIVITÀ ESPOSTE A RISCHIO	126
2.0. LE FUNZIONI AZIENDALI INTERESSATE DAL RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI DELLA PRESENTE SEZIONE	127
3.0. LE PROCEDURE INTERNE ADOTTATE DALLA SOCIETÀ	128
4.0. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO CHE DEVONO ORIENTARE TUTTE LE OPERAZIONI	129
4.1. I PROTOCOLLI DI CONTROLLO	129
5.0. GESTIONE DELLE ATTIVITÀ MAGGIORMENTE A RISCHIO	129
5.1. GESTIONE DEI RIFIUTI DA PARTE DI TERZI SOGGETTI	130
6.0. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	130
CAPITOLO XI	131
PARTE SPECIALE – SEZIONE L)	131
IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE	131
(Art. 25 <i>duodecies</i> del Decreto)	131
1.0. INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI ATTIVITÀ ESPOSTE A RISCHIO	132
2.0. LE FUNZIONI AZIENDALI INTERESSATE DAL RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI DELLA PRESENTE SEZIONE	132
3.0. LE PROCEDURE INTERNE ADOTTATE DALLA SOCIETÀ	133
4.0. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO CHE DEVONO ORIENTARE TUTTE LE OPERAZIONI	133
4.1. I PROTOCOLLI DI CONTROLLO	133
5.0. GESTIONE DELLE ATTIVITÀ MAGGIORMENTE A RISCHIO	134
CAPITOLO XII	135
PARTE SPECIALE – SEZIONE M)	135
(art. 25-<i>quinquiesdecies</i> del Decreto)	135
1.0. INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI ATTIVITÀ ESPOSTE A RISCHIO	141
2.0. LE FUNZIONI AZIENDALI INTERESSATE DAL RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI DELLA PRESENTE SEZIONE	141
3.0. LE PROCEDURE INTERNE ADOTTATE DALLA SOCIETÀ	143
4.0. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO CHE DEVONO ORIENTARE TUTTE LE OPERAZIONI	143
4.1. I PROTOCOLLI DI CONTROLLO	144
5.0. GESTIONE DELLE ATTIVITÀ MAGGIORMENTE A RISCHIO	145
5.1. GESTIONE DEI RAPPORTI CONTRATTUALI CON I TERZI	145
5.2. GESTIONE DEL CICLO ATTIVO E DEL CICLO PASSIVO	145
5.3. REALIZZAZIONE DI OPERAZIONI STRAORDINARIE	146

5.4. PREDISPOSIZIONE DELLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI	146
5.5 GESTIONE DEI RAPPORTI CON LE AUTORITÀ TRIBUTARIE E CON LA GUARDIA DI FINANZA RELATIVAMENTE ALE VERIFICHE SULLA GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	147
5.6 GESTIONE DEL DEBITO VERSO L'ERARIO	148
6.0. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	148
CAPITOLO XIII	149
PARTE SPECIALE – SEZIONE N)	149
REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE - CAPORALATO	149
(art. 25-<i>quinquies</i> del Decreto)	149
1.0. INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI ATTIVITÀ ESPOSTE A RISCHIO	150
2.0. LE FUNZIONI AZIENDALI INTERESSATE DAL RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI DELLA PRESENTE SEZIONE.	150
3.0. LE PROCEDURE INTERNE ADOTTATE DALLA SOCIETÀ	151
4.0. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO CHE DEVONO ORIENTARE TUTTE LE OPERAZIONI	151
4.1. I PROTOCOLLI DI CONTROLLO	152
5.0. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	152

PARTE SPECIALE

CAPITOLO I

1.1. I REATI PRESUPPOSTO

Obiettivo della presente parte speciale è fornire a tutti i destinatari del Modello di organizzazione, gestione e controllo (in seguito "il **Modello**") ex D.Lgs. 231 (in seguito "il **Decreto**") delle regole di condotta finalizzate a prevenire la commissione dei reati che, a seguito dell'attività di *risk assessment* effettuata in sede di revisione e aggiornamento del Modello, si ritiene potrebbero astrattamente configurarsi nello svolgimento delle attività di Axitea S.p.A. (in seguito "la **Società**" o "**Axitea**").

La Parte Speciale del Modello 231 adottato da Axitea S.p.A. è suddivisa in **Sezioni** ciascuna relativa ad una diversa tipologia di reati a rischio di commissione.

Ciascuna Parte Speciale comprende:

- 1) la descrizione dei reati presupposto disciplinati dal Decreto;
- 2) l'individuazione delle aree di attività esposte a rischio;
- 3) le funzioni aziendali interessate dall'area di rischio;
- 4) le procedure interne adottate dalla Società;
- 5) i principi di comportamento da rispettare per prevenire la commissione dei reati;
- 6) le regole specifiche per la gestione di eventuali attività maggiormente a rischio;
- 7) i flussi verso l'Organismo di Vigilanza.

In particolare:

- o **SEZIONE A:** reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D.Lgs.231/2001) e di corruzione tra privati (art. 25 *ter* D.Lgs. 231/2001) - (CAPITOLO II);
- o **SEZIONE B:** reati informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 *bis* D.Lgs. 231/2001) - (CAPITOLO III);
- o **SEZIONE C:** Falsità in monete, contraffazione e delitti contro l'industria e il commercio (artt. 25 *bis*, 25 *bis*1 e 25 *novies* D.Lgs. 231/2001) e delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dal contante (art. 25 *octies*. D.Lgs. 231/2001) - (CAPITOLO IV);
- o **SEZIONE D:** reati societari (art. 25 *ter* D.Lgs. 231/2001) - (CAPITOLO V);
- o **SEZIONE E:** reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 *septies* D.Lgs. 231/2001) - (CAPITOLO VI);
- o **SEZIONE F:** reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 *octies* D.Lgs. 231/2001) - (CAPITOLO VII);
- o **SEZIONE G:** CRIMINALITÀ ORGANIZZATA - REATI TRANSNAZIONALI (art. 24 *ter* D.Lgs.

231/2001) – (CAPITOLO VIII);

- **SEZIONE H:** reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 *decies* D.Lgs. 231/2001) – (CAPITOLO IX);
- **SEZIONE I:** reati ambientali (art. 25 *undecies* D.Lgs. 231/2001) – (CAPITOLO X);
- **SEZIONE L:** reati di impiego di cittadini stranieri il cui soggiorno è irregolare (CAPITOLO XI);
- **SEZIONE M:** reati tributari (art. 25 *quinquiesdecies* D.Lgs. 231/2001) – (CAPITOLO XII).
- **SEZIONE N:** Delitti contro la personalità individuale - caporalato (art. 25 *quinqes* D.Lgs. 231/01).

* * *

1.2. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO (Protocolli di controllo)

Ai fini della prevenzione dei reati previsti dal Decreto, la Società – attraverso un efficace confronto con tutte le funzioni aziendali - ha predisposto un attento e preciso sistema di procedure operative finalizzato a regolamentare e monitorare il corretto svolgimento delle attività aziendali. Tale sistema assicura che:

- a) vengano introdotte **disposizioni aziendali** idonee a fornire e definire principi di comportamento e regole da seguire;
- b) sia garantita l'**oggettività dei processi decisionali**;
- c) sia garantita la **tracciabilità delle operazioni**, e quindi che ogni operazione sia adeguatamente documentata e verificabile *ex post*;
- d) sia garantita la **segregazione dei ruoli, dei poteri e dei compiti** ovverosia la separazione delle funzioni e delle responsabilità tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla la medesima operazione;
- e) sia predisposto un efficace sistema dei controlli interni a più livelli, che assicuri un'adeguata e tempestiva attività di monitoraggio;
- f) i poteri e le responsabilità di ciascuno siano definiti e resi noti all'interno della Società e comunicati all'OdV anche in caso di modifiche;
- g) sia attuato il sistema di deleghe e procure adottato dalla Società;
- h) sia verificata l'affidabilità e adeguatezza dei soggetti con cui la Società intrattiene a qualsiasi titolo rapporti commerciali;
- i) siano previste specifiche clausole contrattuali che impegnino i terzi al rispetto dei principi contenuti nel Modello, nel Codice Etico e nelle procedure della Società;
- j) sia svolta una verifica sull'effettività delle prestazioni rese dai soggetti terzi con i quali

sono stati stipulati contratti nonché congruità dei corrispettivi da erogare;

- k) tutti i Destinatari del Modello operino con professionalità, trasparenza, imparzialità, segnalando tempestivamente ed evitando ogni eventuale conflitto di interesse, e astenendosi comunque da ogni atto o comportamento che possa ledere gli interessi o la reputazione della Società.

1.3. LE PROCEDURE ADOTTATE DA AXITEA

Le procedure interne adottate dalla Società che verranno richiamate nelle singole Sezioni di riferimento e che costituiscono parte integrante del presente Modello, sono attualmente le seguenti:

- a) Procedura per la Gestione di Gare e Appalti (Tender Office) e Albo Fornitori (Suppliers Register);
- b) Procedura per la gestione dell'Amministrazione del Personale (o Payroll);
- c) Procedura per la Gestione della Cassa Contanti;
- d) Procedura per la Gestione del Credito;
- e) Procedura per la gestione della contabilità generale (o CO.GE.);
- f) Procedura per la Gestione delle Tesoreria (o Treasury);
- g) Procedura per la Gestione e l'utilizzo delle Carte aziendali;
- h) Procedura per la gestione del ciclo attivo;
- i) Procedura Acquisti;
- j) Policy acquisti sostenibili e Codice di Condotta Fornitori.

Si tratta di procedure operative interne, predisposte dalle singole funzioni aziendali e verificate periodicamente.

Tutte le procedure sono state redatte nel rispetto della legge e del sistema di controllo interno indicato al paragrafo 1.2.

Inoltre, la Società ha ottenuto le certificazioni riportate sul sito internet di Axitea; il medesimo viene aggiornato costantemente anche sulla base dei rinnovi e mantenimenti dei sistemi di gestione oggetto di certificazione.

Le stesse, ai fini di prevenire la commissione dei reati a rischio di commissione devono essere in ogni caso integrate con i principi di comportamento indicati nelle singole Sezioni della parte speciale, con riferimento alle diverse fattispecie di reato, nonché con gli specifici protocolli di controllo previsti per le aree maggiormente sensibili.

1.4. RESPONSABILI INTERNI PER L'AREA DI RISCHIO

Data la complessa struttura organizzativa di Axitea si è ritenuto opportuno prevedere una generale forma di controllo ad opera di ciascuna funzione aziendale che potrebbe essere coinvolta nelle attività a rischio di commissione dei reati oggetto delle singole Sezioni della Parte Speciale.

I soggetti responsabili delle funzioni aziendali, come risulta nell'Organigramma allegato al presente Modello e successive modifiche, interessate dall'area di rischio, sono individuati quali "Responsabili Interni per l'area di rischio".

A ciascuno di essi viene demandando il compito di vigilare - all'interno del proprio ufficio e nella propria area di business - sul rispetto delle procedure, dei comportamenti e dei principi, previsti in ciascuna Parte Speciale.

Essi riportano direttamente al C.E.O. eventuali anomalie, criticità ovvero comportamenti scorretti o non etici, riscontrati nel corso dello svolgimento delle attività del proprio ufficio.

La maggior parte delle Sezioni contiene una tabella riepilogativa con l'indicazione dei reati presupposto e l'individuazione delle funzioni coinvolte.

In essa vengono utilizzati i seguenti riferimenti:

A	B	C	D		E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
CDA	CEO	CFO e ADMINISTRATION	DPAYROLL		ICT INFRASTRUCTURE	CONTROLLING	PURCHASING	DIGITAL & INNOVATION	LEGAL, HR LEGAL, QUALITY & TENDER, PRIVACY	CUSTOMER JOURNEY & PEOPLE CARING	TOP ACCOUNTS & BUSINESS DEVELOPMENT	SALES SMALL MEDIUM ENTERPRISE (NORD-EST E CENTRO)	CREDITS & TREASURY	TECHNICAL SERVICES MANAGEMENT & OSSS	TECHNICAL LIFE CYCLE SERVICES	OPERATIONS NORD	OPERATIONS CENTRO	RSPP

- A. CDA - Consiglio di Amministrazione -**
- B. CEO - Amministratore Delegato -**
- C. CFO - Direttore Finanziario e Administration**
- D. Payroll**
- E. ICT Infrastructure**
- F. Controlling**
- G. Purchasing**
- H. Digital & Innovation**
- I. Legal, HR Legal, Quality & Tender, Privacy**
- L. Customer Journey and People Caring**
- M. Account & Business Development**
- N. Sales Small Medium Enterprise (Nord-Est e Centro)**
- O. Credits & Treasury**
- P. Technical Services Management & OSS**

- Q. Technical Life Cycle Service**
- R. Operation Nord Ovest e Operation Nord Est**
- S. Operation Centro Italia - Datore e Titolare di Licenza**
- T. RSPP**

CAPITOLO II
PARTE SPECIALE – SEZIONE A)
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
(artt. 24 e 25 del Decreto)
E CORRUZIONE TRA PRIVATI
(art. 25 *ter* del Decreto)

Ai fini dell'aggiornamento del presente Modello svolto nel settembre 2025, si precisa che l'art. 24 è stato integrato dall'art. 6-*ter*, comma 2, lett. a), D.L. 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137, mediante l'inserimento tra i reati presupposto del reato di turbata libertà degli incanti e del reato di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente.

L'art. 25 è stato invece modificato dal D.L. 4 luglio 2024, convertito in L. 8 agosto 2024, n. 112, con cui l'introduzione del reato di indebita destinazione di denaro o cose mobili, di cui all'art. 314 *bis* c.p.

Infine, si segnala con L. 9 agosto 2024 n. 114 è stato abrogato il reato di abuso di ufficio previsto dall'art. 323 c.p. ed è stato modificato il testo del reato di traffico di influenze illecite previsto dall'art. 346 *bis* c.p.

Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (Art. 316-*bis* c.p.)

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Presupposto del reato in esame è l'ottenimento di un contributo, di una sovvenzione o di un finanziamento destinati a favorire opere o attività di pubblico interesse, erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

Il nucleo essenziale della condotta si sostanzia in una cattiva amministrazione della somma ottenuta, che viene utilizzata in modo non conforme allo scopo stabilito, o in una distrazione dell'erogazione dalle sue finalità. Tale distrazione sussiste sia nell'ipotesi di impiego della somma per un'opera o un'attività diversa, sia nella mancata utilizzazione della somma erogata.

Indebita percezione di erogazioni pubbliche (Art. 316-*ter* c.p.)

1. Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Il reato in esame si configura quando taluno, mediante utilizzo o presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente per sé o per altri, contributi, finanziamenti, sovvenzioni, mutui agevolati e altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

La fattispecie si consuma con l'avvenuto ottenimento delle erogazioni (che costituisce l'evento tipico del reato).

Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle comunità europee (Art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)

1. Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinquantuno euro a milletrentadue euro.

2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da trecentonove euro a millecinquecentoquarantanove euro: 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità. 2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).

3. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7.

Il delitto di truffa si sostanzia nel compimento di una condotta fraudolenta, connotata da raggiri ed artifici, attraverso la quale si induce taluno in errore al fine di condurlo al compimento di un atto di disposizione patrimoniale o che determini qualche altra utilità.

In particolare, l'artificio consiste in un'alterazione della realtà esterna che determini nel soggetto passivo una falsa percezione.

Il raggiro, invece, influisce sulla psiche del soggetto mediante una progressione ingegnosa di parole o argomenti destinata a persuadere ed orientare in modo fuorviante le rappresentazioni e le decisioni altrui.

La fattispecie che viene in considerazione ai sensi del D.Lgs. 231/01, è l'ipotesi aggravata di cui al comma 2 numero 1) dell'art. 640 c.p., ovvero per aver commesso il fatto a danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Si precisa inoltre che con decreto-legge n. 13/2022 la confisca di denaro, di beni e di altre utilità ex art. 240 *bis* c.p., c.d. in casi particolari (quando non è possibile dimostrarne la provenienza lecita), è stata estesa anche all'art. 640 *bis* c.p.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (Art. 640-*bis* c.p.)

1. La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

La fattispecie oggettiva del reato è indicata *per relationem* con il richiamo all'illecito di cui all'art. 640: l'elemento specializzante consiste nell'oggetto materiale sul quale deve cadere l'attività truffaldina, rappresentato dal fine di ottenere contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (Art. 640-*ter* c.p.)

1. Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.

2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

3. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

4. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.

La fattispecie delittuosa in esame si realizza quando un soggetto, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Si precisa che il reato in esame assume rilevanza ai fini del D.Lgs. 231/01 se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Frode nelle pubbliche forniture (Art. 356 c.p.)

Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.

La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.

Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (Art. 2. L. 23/12/1986, n. 898)

Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del Codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari od inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.

Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a

complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.

Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al comma 1, si osservano le disposizioni contenute negli articoli 240-bis e 322-ter del codice penale, in quanto compatibili.

Si tratta di un reato non astrattamente configurabile nell'attività svolta da Axitea.

Le fattispecie di corruzione (Artt. 318, 319 e 319-bis c.p.)

Corruzione per l'esercizio della funzione (Art. 318 c.p.)

1. Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (Art. 319 c.p.)

1. Il pubblico ufficiale [357], che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Circostanze aggravanti (Art. 319 bis c.p.)

1. La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Il reato di corruzione consiste in un accordo criminoso avente ad oggetto l'attività funzionale della pubblica amministrazione, la quale è fuorviata nel suo regolare svolgimento a seguito della dazione, da parte del privato al pubblico ufficiale, di una somma di danaro o di altra utilità. È sufficiente a configurare il reato in esame anche la sola accettazione della promessa inerente la suddetta dazione.

Il codice distingue innanzitutto la corruzione propria dalla corruzione impropria. Il criterio distintivo è dato dalla contrarietà o meno ai doveri d'ufficio: la corruzione è propria se l'accordo criminoso ha ad oggetto un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.); la corruzione è impropria se l'accordo ha per oggetto un atto conforme ai doveri di ufficio (art. 318 c.p.).

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche, per disposizione della norma qui in esame, al privato che dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

La nozione di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio è desumibile dalle indicazioni di cui rispettivamente, agli articoli 357 e 358 c.p., di cui tra breve si dirà.

Corruzione in atti giudiziari (Art. 319 ter c.p.)

1. Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni

2. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Tale fattispecie si realizza se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 c.p., sopra delineati, sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (Art. 319 quater c.p.)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

2. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

Il reato punisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio il quale, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, abusando della sua qualità o dei suoi poteri.

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (Art. 320 c.p.)

1. Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

2. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.

Le disposizioni dell'articolo 319 c.p. si applicano anche se il fatto è commesso da persona incaricata di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 c.p. si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, quale definito dall'art. 358 c.p., ma solo qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

Pene per il corruttore (Art. 321 c.p.)

1. Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche, per disposizione della norma qui in esame, a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

In altri termini, colui che corrompe commette anch'esso una autonoma fattispecie di reato rispetto a quella compiuta dal pubblico ufficiale (o dall'incaricato di pubblico servizio).

Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.)

1. Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel comma 1 dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

2. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

3. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

4. La pena di cui al comma secondo si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

La fattispecie criminosa in esame contempla il fatto di chi offre o promette danaro od altra utilità non dovuti ai soggetti sopra indicati per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, ovvero ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero ancora a fare un atto contrario ai suoi doveri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

Concussione (Art. 317 c.p.)

1. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, danaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Tale fattispecie si realizza quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, danaro o altra utilità.

La differenza rispetto alla corruzione risiede, principalmente, nell'esistenza di una situazione idonea a determinare, da parte del pubblico ufficiale, uno stato di soggezione nei confronti del privato.

Peculato (limitatamente al primo comma) (Art. 314 c.p.)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

Il delitto si configura qualora il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio si impossessi di danaro o di altra cosa mobile altrui di cui ha la disponibilità in ragione dell'incarico che ricopre.

Indebita destinazione di danaro o cose mobili (Art. 314 bis c.p.)

La norma di nuova introduzione sanziona il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del proprio ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge, che non prevedono margini di discrezionalità, e così intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale con danno ingiusto altrui.

Anche in questo caso la norma trova esclusiva applicazione qualora i fatti offendano gli interessi finanziari dell'Unione Europea.

Peculato mediante profitto dell'errore altrui (Art. 316 c.p.)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Il delitto ha la medesima struttura del reato previsto all'art. 314, ma si configura qualora l'autore abbia approfittato dell'errore di un altro soggetto che gli abbia consegnato il bene o non ne abbia richiesto la restituzione.

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (Art. 322 bis c.p.)

1. Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche: 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio. 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale; 5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti

a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali; 5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.

2. Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

3. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Le disposizioni degli artt. da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, c.p., si applicano anche a membri delle Istituzioni comunitarie europee nonché ai funzionari delle stesse e dell'intera struttura amministrativa comunitaria, ed alle persone comandate presso la Comunità con particolari funzioni o addette ad enti previsti dai trattati. Le stesse disposizioni si applicano anche alle persone che nell'ambito degli Stati membri dell'Unione Europea svolgono attività corrispondenti a quelle che nel nostro ordinamento sono svolte da pubblici ufficiali o da incaricati di un pubblico servizio.

Ciò premesso, va detto che l'art. 322-bis c.p. incrimina altresì tutti coloro che compiano le attività colpite dagli artt. 321 e 322 c.p. (cioè, attività corruttive) nei confronti delle persone medesime, e non solo i soggetti passivi della corruzione. Inoltre, l'art. 322-bis c.p. incrimina anche l'offerta o promessa di denaro o altra utilità *"a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri [diversi da quelli dell'Unione Europea, n.d.r.] o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali"* (art. 322-bis.2.2).

Traffico di influenze illecite (Art. 346 bis c.p.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, utilizzando intenzionalmente relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri

soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita.

Per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis.

La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)

La fattispecie in parola sanziona la condotta di chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisca o turbi la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontani gli offerenti.

La norma trova applicazione anche nelle ipotesi di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata.

Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.)

La fattispecie sanziona la condotta di chi, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turbi il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione.

Corruzione fra privati (Art. 2635 c.c.)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito

organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

2. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

3 Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

4. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni

5. Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

Per una maggiore comprensibilità e fruibilità del Modello si è ritenuto opportuno inserire il delitto in esame all'interno di questa sezione della parte speciale. Infatti, sebbene la fattispecie in esame (e quella successiva) non riguardi la Pubblica Amministrazione, il reato punisce comunque fenomeni corruttivi, questa volta intercorsi tra due società private (e quindi senza la presenza di soggetti legati alla Pubblica Amministrazione).

La fattispecie è in ogni caso rilevante per all'applicazione del D. Lgs. 231/01 esclusivamente con riferimento al soggetto che "dà o promette denaro o altra utilità", ovvero qualora il soggetto legato alla Società Axitea sia il corruttore.

Istigazione alla corruzione tra privati (Art. 2635 bis c.c.)

1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

2. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di

denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Anche questa fattispecie è stata inserita nella presente sezione in quanto il reato si configura con le medesime condotte previste dal reato di corruzione tra privati ma nel caso in cui l'offerta o la promessa non siano accettate.

Nozione di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio (artt. 357 e 358 c.p.)

Ai fini dell'applicazione dei sopra citati delitti, lo stesso codice penale precisa che sono:

- *pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa; a tal proposito è importante sottolineare che è pubblica la funzione amministrativa caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo di poteri autorizzativi o certificativi;*
- *incaricati di pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima (quali quelli autorizzativi e certificativi).*

1.0. INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI ATTIVITÀ ESPOSTE A RISCHIO

La Società intrattiene diversi rapporti con la Pubblica Amministrazione, partecipando a gara pubbliche per la fornitura di svariati servizi di sicurezza, tra quali la vigilanza armata, la videosorveglianza, l'installazione di sistemi di vigilanza e sicurezza (System Operation), la manutenzione dei predetti sistemi (Technical operation) ma anche offrendo servizi di Cyber security.

Tali servizi sono forniti da Axitea sia a privati che ad altre società, anche di considerevoli dimensioni.

Sono innumerevoli i rapporti che Axitea intrattiene con soggetti pubblici.

Si aggiunga che per lo svolgimento di attività di vigilanza e per i servizi di sicurezza la Società deve conseguire il rilascio.

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sulla base della Risk Analysis e del Risk Assessment svolti in sede di revisione e aggiornamento del Modello, sono state individuate le attività cosiddette sensibili in relazione ai rapporti che la Società intrattiene con la Pubblica Amministrazione e con le altre società (per il rischio di corruzione tra privati).

Si ritengono sensibili le seguenti attività:

- a) Attività di pubbliche relazioni con Enti della Pubblica Amministrazione (es. amministrazioni locali, ministeri, questura, prefettura, autorità, ecc.).
- b) Richiesta, ottenimento, modifica, rinnovo di concessioni, licenze ed autorizzazioni verso Enti della Pubblica Amministrazione (es. porto d'armi e licenza per lo svolgimento dell'attività 134 TLPUS).
- c) Costituzione di ATI, società di scopo, consorzi, aventi come partner Enti della Pubblica Amministrazione e/o soggetti privati incaricati di pubblico servizio.
- d) Rapporti e consultazioni pre gara con clienti appartenenti alla Pubblica Amministrazione per la prestazione di servizi di vigilanza, servizi di sicurezza, installazione impianti di videosorveglianza, satellitari e portierato, ovvero per altri servizi offerti da Axitea (tra cui la Cyber security).
- e) Rapporti pre affidamento con clienti appartenenti alla Pubblica Amministrazione per i servizi indicati alla lettera d).
- f) Rapporti e consultazioni con clienti privati per i servizi indicati alla lettera d).
- g) Rapporti successivi all'aggiudicazione di una gara e/o alla conclusione del relativo contratto.
- h) Negoziazione stipulazione ed esecuzione di contratti con soggetti pubblici ai quali si perviene mediante procedure ad evidenza pubblica (aperte o ristrette), cioè, partecipazione a gare pubbliche.
- i) Negoziazione ed esecuzione di contratti con soggetti pubblici ai quali si perviene mediante procedure negoziate (affidamento diretto o trattativa privata).
- j) Predisposizione e condivisione con la Pubblica Amministrazione di documentazione per la partecipazione a gare pubbliche.
- k) Selezione ed assunzione del personale.
- l) Rapporti con agenti di commercio o intermediari.
- m) Riconoscimento di bonus e premi.
- n) Gestione delle ispezioni tecniche svolte da parte di Enti Pubblici rispetto ai servizi erogati da Axitea, tra cui la vigilanza.
- o) Gestione dei rapporti con l'Autorità di pubblica sicurezza per l'attività di vigilanza.
- p) Gestione dei rapporti con soggetti pubblici, ivi incluso le ispezioni tecniche, in materia di sicurezza, igiene sul lavoro (D.Lgs. 81/2008) e rispetto delle cautele previste da leggi e regolamenti per l'impiego di dipendenti adibiti a particolari mansioni.
- q) Gestione di trattamenti previdenziali del personale e/o gestione dei relativi accertamenti e ispezioni.

- r) Gestione dei Ticket (es. buoni pasto).
- s) Rapporti con l'Agenzia delle Entrate per la gestione fiscale e tributaria, anche attraverso consulenti esterni.
- t) Rapporti con soggetti pubblici relativi all'assunzione di persone appartenenti a categorie protette o la cui assunzione è agevolata.
- u) Gestione delle ispezioni amministrative svolte da parte di Enti della Pubblica Amministrazione e organi di controllo (Guardia di Finanza, INPS, INAIL, ARPA) ai fini fiscali e per gli adempimenti relativi al diritto del lavoro.
- v) Gestione di provvedimenti amministrativi *ad hoc* ottenuti in relazione allo svolgimento di attività strumentali a quelle tipiche aziendali.
- w) Accesso al credito agevolato, ovvero, gestione delle attività di acquisizione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici.
- x) Registrazione di brevetti e marchi.
- y) Gestione di beni mobili registrati afferenti all'attività aziendale.
- z) Gestione del contenzioso giudiziale (es. procedimenti civili, penali e amministrativi).
- aa) Attività di recupero crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione.
- bb) Gestione dei consulenti esterni (incluso commercialisti, legali, notai) con i quali la Società instaura un rapporto contrattuale in relazione alla pubblica amministrazione, quali, ad esempio, contenziosi legali, tributari, perizie, ottenimento di licenze ed autorizzazioni;
- cc) Rapporti con amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, di società o enti privati nonché soggetti a questi legati, per la conclusione di contratti, il conferimento di incarichi e in generale per la conclusione di affari e il mantenimento dei rapporti in essere.

Le attività sensibili sopra indicate sono costantemente aggiornate, in attuazione di quanto previsto nella Parte Generale del presente Modello.

2.0 LE FUNZIONI AZIENDALI INTERESSATE DAL RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI DELLA PRESENTE SEZIONE

A fronte dei servizi forniti da Axitea S.p.a. e delle attività in concreto svolte si ritiene che il rischio di commissione dei reati di cui alla presente Sezione, benché possa riguardare tutte le funzioni aziendali, coinvolga maggiormente i seguenti Uffici¹:

¹ La legenda relativa alle funzioni indicate nella tabella si trova al paragrafo 1.4. della Parte Speciale del presente Modello 231.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	S
	CDA	CEO	CFO E ADMINISTRATION	PAYROLL	ICT INFRASTRUCTURE	CONTROLLING	PURCHASING	DIGITAL & INNOVATION	LEGAL, HR LEGAL, QUALITY & TENDER, PRIVACY	CUSTOMER JOURNEY & PEOPLE CARING	TOP ACCOUNTS & BUSINESS DEVELOPMENT	SALES SMALL MEDIUM ENTERPRISE	CREDITS & TREASURY	TECHNICAL SERVICES MANAGEMENT & OSSSS	TECHNICAL LIFE CYCLE SERVICES	OPERATIONS NORD	OPERATIONS CENTRO
Malversazione dello Stato o di altro ente pubblico		✓							✓								
Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico		✓				•			✓								
Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità Europee		✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓		
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche		✓		✓				✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓		
Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico		✓		✓				✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓		
Frode ai danni del Fondo europeo agricolo																	
Peculato (limitatamente al primo comma)		✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓		
Peculato mediante profitto dell'errore altrui		✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓		
Corruzione per l'esercizio della funzione	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
Corruzione in atti giudiziari	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
Istigazione alla corruzione	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
Concussione	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓

Induzione indebita a dare o promettere utilità	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
Traffico di influenze illecite	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
Turbata libertà degli incanti																	
Turbata libertà di scelte del contraente	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
Corruzione tra privati	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓

I Responsabili delle funzioni aziendali coinvolte nella presente area di rischio, secondo la tabella sopra riportata, si ritengono "Responsabili Interni per l'area di rischio" di cui al paragrafo 1.4. del capitolo I.

Sono quindi garanti, ciascuno nell'ambito dei processi di propria competenza, del rispetto delle regole di condotta, dei comportamenti ammessi e delle procedure aziendali e riportano al C.E.O., ovvero all'OdV mediante la procedura whistleblowing, eventuali comportamenti in contrasto con il contenuto del Modello, non etici o comunque anomali.

3.0. LE PROCEDURE INTERNE ADOTTATE DALLA SOCIETÀ

La Società si è dotata di precise e puntali procedure interne che permettono di prevenire ed evitare la commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione ed il reato di corruzione tra privati.

Nello specifico le procedure adottate dalla Società, che interessano la presente Sezione, sono le seguenti:

- Procedura per la Gestione di Gare e Appalti (Tender Office) e Albo Fornitori (Suppliers Register);
- Procedura per la gestione dell'Amministrazione del Personale (o Payroll);
- Procedura per la Gestione della Cassa Contanti;
- Procedura per la Gestione del Credito;
- Procedura per la gestione della contabilità generale (o CO.GE.);
- Procedura per la Gestione delle Tesoreria (o Treasury);
- Procedura per la Gestione e l'utilizzo delle Carte aziendali;
- Procedura per la gestione del ciclo attivo;
- Procedura Acquisti.

Si tratta di procedure operative, predisposte internamente alla Società, che disciplinano in modo preciso ciascuna fase delle singole attività di gestione indicate nel titolo.

Tali procedure permettono il rispetto della legge e un costante controllo dell'operato dei soggetti operanti all'interno delle varie funzioni aziendali.

4.0. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO CHE DEVONO ORIENTARE TUTTE LE OPERAZIONI

In ogni caso, nello svolgimento di tutte le operazioni effettuate nell'ambito delle attività sensibili con riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione, e al delitto di corruzione tra privati, così come individuate al paragrafo 1.0, tutti i destinatari del Modello devono rispettare, oltre a quanto già prescritto dal Codice Etico e nelle procedure interne adottate dalla Società, i seguenti principi:

- a) **è vietata la dazione di denaro o di regali**, potenzialmente idonea a influenzare l'indipendenza di giudizio del soggetto appartenente alla Pubblica Amministrazione al fine di ottenere un qualsiasi vantaggio per la Società, effettuata in favore di:
 - Funzionari Pubblici italiani ed esteri (anche in quei Paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa);
 - familiari² di Funzionari Pubblici italiani ed esteri;
 - persone con le quali i Funzionari Pubblici italiani ed esteri intrattengano notoriamente e stretti legami³;
 - persone o Enti in qualsiasi forma indicati da Funzionari Pubblici italiani ed esteri.
- b) Gli omaggi sono consentiti solo se di modico valore e perché volti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale, o l'immagine della Società;
- c) è vietato **assicurare qualsiasi altro beneficio** (promesse di assunzione di impiegati, acquisto di beni e servizi, conferimento di incarichi professionali, ospitalità, etc.) a vantaggio di soggetti legati alla Pubblica Amministrazione;
- d) è vietato tenere i comportamenti di cui ai numeri precedenti anche nei confronti di esponenti di società private;
- e) è vietato **erogare contributi/sponsorizzazioni** in assenza di una preventiva autorizzazione scritta che dell'Amministrazione Delegato;
- f) è vietato omettere informazioni dovute nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, al fine di **ottenere indebitamente** autorizzazioni o fondi pubblici;

² Per familiari si intendono: il coniuge; i genitori, i figli e i loro coniugi; i fratelli, le sorelle e i loro coniugi; coloro che, nell'ultimo quinquennio, hanno convissuto con i soggetti precedentemente citati.

³ Si fa riferimento a: i) qualsiasi persona fisica che ha notoriamente la titolarità effettiva congiunta di entità giuridiche o qualsiasi altra stretta relazione di affari con una persona di cui al presente elenco; ii) qualsiasi persona fisica che sia unica titolare effettiva di entità giuridiche o soggetti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio di una persona di cui al presente elenco.

- g) è vietato **effettuare prestazioni e/o pagamenti** in favore dei collaboratori esterni della Società **che non trovino adeguata giustificazione** nel rapporto contrattuale stipulato con gli stessi;
- h) è vietato presentare **dati e informazioni non veritiere alla Pubblica Amministrazione** nel caso di ispezioni svolte da organi di controllo presso le sedi della Società ovvero rispetto a comunicazioni periodiche (ad esempio in materia fiscale);
- i) è vietato presentare **dati e informazioni non veritiere alla Pubblica Amministrazione** in occasione della partecipazione a bandi di gara o di richieste di finanziamenti, sussidi o contributi;
- j) è vietato utilizzare fondi, finanziamenti, sussidi o qualsiasi contributo di natura pubblica per uno scopo diverso da quello per cui sono stati erogati;
- k) è necessario che i sistemi di remunerazione, i premi, i bonus, i benefits, i trasferimenti e gli avanzamenti di carriera di dipendenti e collaboratori rispondano a obiettivi realistici e coerenti con le mansioni e l'attività svolta e con le responsabilità affidate;
- l) è vietato utilizzare violenza o minaccia, regali, o altri mezzi fraudolenti, promesse e collusioni, per impedire o alterare gare pubbliche ovvero allontanare gli altri offerenti dalle stesse;
- m) è vietato tenere i medesimi comportamenti per turbare il contenuto del bando di una gara o di un altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione;
- n) è altresì vietato rappresentare maliziosamente il corretto adempimento della prestazione contrattuale nell'ambito dell'adempimento dei contratti pubblici di fornitura.

4.1. I PROTOCOLLI DI CONTROLLO

Per quanto concerne i protocolli di controllo da rispettare nella formazione e nell'attuazione delle decisioni della Società al fine di prevenire i reati di cui alla presente Sezione, si rinvia a quanto indicato al paragrafo 1.2 del Capitolo I.

5.0. GESTIONE DELLE ATTIVITÀ MAGGIORMENTE A RISCHIO

Rispetto ad alcune singole attività sensibili, maggiormente a rischio, si è ritenuto di indicare sia le specifiche funzioni aziendali direttamente coinvolte, sia una serie di regole ulteriori (protocolli

di controllo) cui i singoli uffici devono uniformarsi, sotto la supervisione ed il controllo del soggetto posto a capo dell'ufficio stesso.

Nello specifico:

5.1. GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

Funzioni aziendali coinvolte:

- (C.D.A.);
- (C.E.O.);
- (C.F.O.);
- (Administration);
- (Credits & Treasury).

Al fine di garantire un adeguato presidio al processo di **gestione dei flussi finanziari, che rileva in quanto consentirebbe di creare la provvista per la corruzione**, oltre a quanto previsto dalle relative procedure indicate nel punto 3.0, i responsabili delle funzioni coinvolte (c.d. responsabili interni per l'area di rischio) verificano che:

- ✓ il flusso dei pagamenti delle fatture ricevute avvenga nel rispetto di quanto definito dal sistema di deleghe e procure adottato dalla Società;
- ✓ siano stabiliti limiti all'autonomo impiego delle risorse finanziarie, mediante la fissazione di budget, coerenti con le competenze e con le responsabilità di ciascuna funzione aziendale;
- ✓ l'impiego di risorse finanziarie sia motivato dal soggetto richiedente;
- ✓ la Società si avvalga solo di intermediari finanziari e bancari sottoposti ad una regolamentazione di correttezza e trasparenza conforme alla disciplina dell'Unione Europea;
- ✓ con riferimento all'acquisto di beni o servizi e al conferimento di incarichi professionali, il pagamento delle fatture è subordinato alla preventiva verifica della coincidenza delle prestazioni rese rispetto a quanto stabilito contrattualmente tra le parti. I pagamenti di servizi e consulenze sono effettuati solo in presenza di un'evidenza della prestazione ricevuta e se congrui rispetto alla stessa.

5.2. GESTIONE AGENTI DI COMMERCIO E COLLABORATORI ESTERNI

Funzioni aziendali coinvolte:

- (C.E.O.);
- (C.F.O.);
- (Administration);
- (Payroll);
- (Legal, HR Legal, Quality & Tender);
- (Customer Journey & People Caring);
- (Sales Small Medium Enterprise);
- (Top Accounts & Business Development);
- Le diverse funzioni aziendali che necessitano di una nuova risorsa.

Al fine di garantire un adeguato presidio al processo di **gestione dei collaboratori esterni e associazioni, che potrebbero essere soggetti legati a Pubblici Ufficiali e/o porre in atto fenomeni corruttivi per conto della Società**, oltre al rispetto delle procedure di cui al paragrafo 3.0, i responsabili delle funzioni coinvolte (c.d. responsabili interni per l'area di rischio), ciascuno nell'ambito dei processi di propria competenza, verificano che:

- ✓ l'attivazione del processo di selezione degli agenti di commercio e dei collaboratori esterni avvenga a seguito di richiesta motivata da parte di una funzione aziendale e con l'approvazione del C.E.O.;
- ✓ la selezione venga svolta da parte dell'ufficio People Caring secondo la procedura di selezione del personale adottata dalla Società, con il supporto del Responsabile della funzione aziendale richiedente;
- ✓ gli incarichi conferiti agli Agenti di commercio e ai Collaboratori esterni devono essere redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito o dei criteri per la sua determinazione, sottoscritti conformemente alle procure ricevute;
- ✓ i compensi corrisposti agli Agenti di commercio e ai collaboratori esterni siano conformi all'incarico conferito e congrui rispetto alle prestazioni rese alla Società, in considerazione delle condizioni o delle prassi esistenti sul mercato o alle eventuali tariffe vigenti per la categoria di appartenenza del soggetto;
- ✓ i contratti, le lettere di incarico ed i mandati stipulati con gli Agenti di commercio ed i consulenti esterni contengano una dichiarazione di conoscenza della normativa ex D.Lgs. n. 231/2001 e di impegno al suo rispetto nonché del Codice Etico, pena la risoluzione del

contratto.

5.3. SELEZIONE ED ASSUNZIONE DEL PERSONALE

Funzioni aziendali coinvolte:

- (C.E.O.);
- (C.F.O.);
- (Payroll);
- (Legal, HR Legal, Quality & Tender);
- (Customer Journey & People Caring);
- Le diverse funzioni aziendali che necessitano di una nuova risorsa.

Al fine di garantire un adeguato presidio al processo di **selezione ed assunzione del personale, che potrebbe consistere nel corrispettivo dell'accordo corruttivo**, oltre al rispetto delle procedure di cui al paragrafo 3.0, i responsabili delle funzioni coinvolte (c.d. responsabili interni per l'area di rischio), ciascuno nell'ambito dei processi di propria competenza, verificano che:

- ✓ vi sia una definizione del budget dell'organico approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società;
- ✓ le richieste di assunzione del personale siano autorizzate dal C.E.O. o da un soggetto da quest'ultimo delegato;
- ✓ le richieste di personale al di fuori dei limiti di budget siano motivate ed autorizzate dal C.E.O. o da altro soggetto delegato;
- ✓ ciascun candidato sia sottoposto ad un colloquio valutativo e le relative valutazioni siano formalizzate ed adeguatamente archiviate;
- ✓ ciascun candidato nel corso del colloquio valutativo dichiari l'esistenza di rapporti di parentela con Pubblici Ufficiali o con altri dipendenti di Axitea (anche mediante apposita clausola inserita in un questionario da compilare);
- ✓ l'esito del processo valutativo dei candidati sia formalizzato in apposita documentazione, archiviata a cura del Responsabile dell'ufficio People Caring;
- ✓ tutta la procedura di assunzione sia tracciabile;
- ✓ avanzamenti di carriera, aumenti di retribuzione o compensi, trasferimenti e altri gli incentivi, bonus, premi e benefits, siano concessi sulla base di criteri prestabiliti e al raggiungimento di obiettivi assegnati periodicamente ed individualmente.

5.4 GESTIONE CONTROLLI E VERIFICHE ISPETTIVE

Funzioni aziendali coinvolte:

- (C.E.O.);
- (C.F.O.);
- (Legal, HR Legal, Quality & Tender);
- (Administration);
- (Operations Nord Italia);
- (Operations Centro Italia);
- (Payroll);
- (Technical Life Cycle Service);

Al fine di garantire un adeguato presidio al processo di gestione delle attività di controllo, verifica o ispezione amministrativa – **che costituiscono un contatto con la Pubblica Amministrazione e quindi creano l'occasione per commettere reati contro la PA** – effettuate da Enti Pubblici oppure da incaricati di pubblico servizio, oltre al rispetto delle procedure di cui al paragrafo 3.0, i responsabili delle funzioni coinvolte (c.d. responsabili interni per l'area di rischio), ciascuno nell'ambito dei processi di propria competenza, verificano che:

- ✓ i rapporti con gli organi ispettivi siano tenuti solo dal Responsabile Interno della funzione oggetto di ispezione, controllo o verifica amministrativa, o dal soggetto da questi delegato – con il supporto della funzione Legal, HR Legal, Quality & Tender;
- ✓ il personale del proprio Ufficio presti piena collaborazione, nel rispetto della legge, allo svolgimento delle attività ispettive;
- ✓ il processo di predisposizione, controllo e invio di dati e documentazione agli Enti Pubblici sia tracciabile;
- ✓ gli incontri con i pubblici funzionari avvengano alla presenza di almeno due esponenti della Società;
- ✓ in caso di induzione indebita da parte dei pubblici funzionari a dare o promettere denaro o altra utilità, ovvero a fronte dell'emergere di qualsiasi problematica o criticità nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, i dipendenti sospendano immediatamente ogni rapporto, segnalando l'accaduto al C.E.O.e all'Organismo di Vigilanza, predisponendo un *report* che registra luogo e data dell'incontro, i nominativi dei partecipanti all'incontro, finalità e oggetto dell'incontro, criticità riscontrate e relative motivazioni.

5.5. GESTIONE FORNITORI

Funzioni aziendali coinvolte:

- (C.E.O.);
- (Purchasing);
- (Legal, HR Legal, Quality & Tender);
- (Customer Journey and People Caring);
- (Digital & Innovation).

Al fine di garantire un adeguato presidio al **processo di gestione dei fornitori che potrebbero essere stati segnalati dal Pubblico Ufficiale che percepisce un vantaggio da questi**, oltre al rispetto delle procedure di cui al paragrafo 3.0, i responsabili delle funzioni coinvolte (c.d. responsabili interni per l'area di rischio) – ciascuno nell'ambito dei processi di propria competenza – verificano in particolare il preciso e puntuale rispetto della Procedura Acquisti e della Policy acquisti sostenibili e Codice di Condotta Fornitori.

5.6. GESTIONE OMAGGI, OSPITALITÀ, SPONSORIZZAZIONI, DONAZIONI E REGALIE

Funzioni aziendali coinvolte:

- (C.D.A);
- (C.E.O.);
- (C.F.O.);
- (Purchasing);
- (Credits&Treasury);
- (Administration);
- (Technical Services Management & OSSs);
- (Sales Small Medium Enterprise);
- (Account & Business Development);
- (Operations Centro Italia – Titolare di Licenza e Datore di lavoro);
- (Operation Nord Italia)
- (Customer Journey & People Caring).

Al fine di garantire un adeguato presidio al processo di **gestione di omaggi, ospitalità, sponsorizzazioni, donazioni e regalie – che potrebbero costituire il corrispettivo dei**

fatti corruttivi, oltre al rispetto delle procedure di cui al paragrafo 3.0, i responsabili delle funzioni coinvolte (c.d. responsabili interni per l'area di rischio), ciascuno nell'ambito dei processi di propria competenza, verificano che:

- a) gli omaggi e regalie siano sempre di modico valore (da intendersi in ogni caso non superiore a € 100) e che vengano concessi unicamente in occasione di occasioni specifiche (festività, ricorrenze, etc.), e in ogni caso non siano idonei ad influenzare l'autonomia del destinatario o che possano essere interpretati come eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia, e quindi finalizzate a creare un obbligo di gratitudine o un vantaggio;
- b) rispetto alle ospitalità, che le stesse non vengano riconosciute ad un soggetto in modo continuativo e per un tempo indefinito, tale da poter costituire il prezzo di un accordo corruttivo;
- c) sia conservata traccia di tutta la documentazione attinente alla concessione di omaggi, ospitalità, donazioni, regali e sponsorizzazioni;
- d) rispetto alle erogazioni liberali/donazioni e alle sponsorizzazioni che gli Enti destinatari siano affidabili, e che donazione/sponsorizzazione sia effettuata nel rispetto dei principi enunciati dal presente Modello;
- e) nessuno prometta o elargisca somme di denaro, omaggi o altre utilità - a soggetti pubblici o privati - se non per ragioni istituzionali o commerciali, per finalità lecite.

5.7. GESTIONE DI GARE PUBBLICHE E GESTIONE DELLE ATTIVITÀ PER L'OTTENIMENTO DI LICENZE, AUTORIZZAZIONI E PERMESSI.

Funzioni aziendali coinvolte:

- (Legal, HR Legal, Quality & Tender);
- (Operation Nord Italia);
- (Technical Services Management & OSS);
- (Sales Small Medium Enterprise);
- (Account & Business Development).

Al fine di garantire un adeguato presidio al processo di **Gestione delle attività per la partecipazione a gare pubbliche e Gestione dell'attività per ottenimento di**

finanziamenti pubblici ovvero di autorizzazioni, licenze e permessi, oltre al rispetto delle procedure di cui al paragrafo 3.0, i responsabili delle funzioni coinvolte (c.d. responsabili interni per l'area di rischio), ciascuno nell'ambito dei processi di propria competenza, verificano che:

- a) i rapporti e le consultazioni pre gara siano intrattenuti solo da soggetti autorizzati e siano improntati alla massima correttezza;
- b) la documentazione da inviare all'Autorità pubblica sia sempre corretta e completa;
- c) i soggetti preposti alle gare non utilizzino violenza o minaccia, regali, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, per impedire o alterare le gare pubbliche ovvero per allontanare gli altri offerenti;
- d) che non vengano tenuti comportamenti finalizzati a turbare o alterare il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione;
- e) i contratti con gli Enti Pubblici in caso di aggiudicazione della gara, siano sottoscritti e autorizzati dal C.E.O. o da soggetto da questi delegato;
- f) sia garantita la massima collaborazione e trasparenza nei confronti dei soggetti pubblici in caso di richiesta di integrazione documentale ovvero di rendicontazione;
- g) venga archiviata tutta la documentazione inviata;
- h) il rispetto dell'assoluto divieto per i dirigenti, i dipendenti, i collaboratori o i consulenti del proprio Ufficio di svolgere qualsiasi attività di consulenza/supporto finalizzata alla predisposizione di bandi di gara o avvisi di trattativa privata a cui parteciperà Axitea S.p.A.;
- i) il rispetto del divieto di portare a conoscenza di altri *competitors*, partecipanti alla medesima procedura ad evidenza pubblica, gli elementi economici e tecnici dell'offerta di Axitea ovvero di stringere intese di qualsiasi natura con altri partecipanti o con il Responsabile dell'aggiudicazione della procedura al fine di influenzarne l'esito;
- j) in caso di induzione indebita da parte dei pubblici funzionari a dare o promettere denaro o altra utilità, ovvero a tenere comportamenti che possano turbare una gara pubblica, o ancora a fronte dell'emergere di qualsiasi problematica o criticità nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, che sia immediatamente sospeso ogni rapporto, e che venga redatto un report che registra luogo e data dell'incontro, nominativi dei partecipanti all'incontro, finalità e oggetto dell'incontro, criticità riscontrate e relative motivazioni.

6.0. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Al fine di garantire un costante monitoraggio dei processi a rischio di commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione, il presente Modello prevede che siano comunicati all'Organismo di Vigilanza semestralmente ovvero al verificarsi dell'evento:

- (i) gli eventuali rilievi emersi nel corso delle ispezioni effettuate da pubblici funzionari nei confronti della Società e i relativi verbali;
- (ii) l'aggiudicazione di gare pubbliche di importo rilevante (annualmente);
- (iii) i nuovi incarichi di consulenza di importo significativo conferiti a terzi;
- (iv) le assunzioni di soggetti legati a esponenti della Pubblica Amministrazione;
- (v) l'elenco dei destinatari degli omaggi, delle ospitalità, delle regalie e delle sponsorizzazioni di importo significativo effettuate;
- (vi) ogni eventuale tentativo di induzione indebita a dare o promettere denaro o altra utilità da parte dei pubblici funzionari incaricati delle attività di controllo, nei confronti dei dipendenti;
- (vii) la tipologia, il numero, i destinatari e le motivazioni a supporto di tutti gli atti di liberalità posti in essere.

Le suddette informazioni vengono altresì condivise con il Responsabile della compliance anti-corruzione nell'ambito del sistema di gestione dell'organizzazione conforme alla UNI ISO 37001:2016.

CAPITOLO III

PARTE SPECIALE – SEZIONE B)

DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

(art. 24 – *bis* del Decreto)

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (Art. 615 *ter* c.p.)

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da due a dieci anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;*
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al titolare dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.*

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da tre a dieci anni e da quattro a dodici anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (Art. 615 *quater* c.p.)

- 1. Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee*

al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164.

2. La pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui al quarto comma dell'articolo 617-quater.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (Art. 615-quinquies c.p.)

1. Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617 quater c.p.)

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso:

1) in danno di taluno dei sistemi informatici o telematici indicati nell'articolo 615-ter, terzo comma;

2) in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617 quinquies c.p.)

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.

Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 2), la pena è della reclusione da due a sei anni.

Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 1), la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (Art. 635 bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.*

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (Art. 635 ter c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di*

operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al legittimo titolare dei dati o dei programmi informatici.

La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3).

.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (Art. 635 quater c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (Art. 635 quater.1 c.p.)

La disposizione punisce chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (Art. 635

quinquies c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento è punito con la pena della reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;*
- 3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici.*

La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3).

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (Art. 640 quinquies c.p.)

1. Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

Documenti informatici (Art. 491 bis c.p.)

1. Se alcune delle falsità previste dal presente capo riguardano un documento informatico pubblico o privato, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. A tal fine per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenete dati o informazioni aventi efficacia probatoria o specificatamente destinati ad elaborarli.

Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (Art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)

Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Si tratta di un reato non astrattamente configurabile nell'attività svolta da Axitea.

Estorsione (Art. 629, comma 3 c.p.)

La norma punisce il soggetto che, con le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Sanzioni

L'articolo 24 *bis* del D. Lgs. 231/01, introdotto dall'articolo 7 della Legge 18 marzo 2008 n. 48, prevede sanzioni pecuniarie ed interdittive applicabili alla Società in caso di commissione degli illeciti ivi richiamati, nei termini di seguito indicati.

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a settecento quote.
- 1 *bis*. In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 629, terzo comma, codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-*quater* e 635 *quater.1* del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-*bis* e 640-*quinquies* del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per il delitto indicato nel comma 1-*bis* si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a due anni. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

1.0. INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI ATTIVITÀ ESPOSTE A RISCHIO

La società svolge le seguenti attività rilevanti rispetto alla presente Sezione:

- Attività di vigilanza fisica, con possibilità di accesso a private abitazioni, locali privati, uffici pubblici e privati;
 - Cyber security (vulnerability analysis; Phishing Attack simulator; Supply Chain Risk Mitigation; Threat Intelligence) e Security consulting, che comporta l'accesso a sistemi e strumenti informatici di altri soggetti nonché l'utilizzo di programmi informatici;
 - Sicurezza automezzi, con controllo satellitare degli stessi.
- Servizi di videosorveglianza e di sorveglianza a grossi gruppi societari, sia di logistica che di produzione e di fornitura di beni.

Inoltre, Axitea è dotata di un sistema informatico centralizzato, a cui tutte le unità operative sono collegate, il cui accesso è reso possibile attraverso una utenza nominale, che viene modificata periodicamente.

È stata predisposta una procedura sull'utilizzo delle password, comunicata a tutti i dipendenti.

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sulla base del Risk Assessment svolto in sede di revisione e aggiornamento del Modello, sono state individuate le attività cosiddette sensibili, nello svolgimento o nell'esecuzione delle quali possono essere commessi i reati di cui all'art. 24-*bis* del Decreto, nei limiti delle fattispecie rilevanti per la Società:

- ✓ Accesso a sistemi informatici di soggetti terzi privati e pubblici;
- ✓ utilizzo di programmi informatici sui sistemi informatici di tali soggetti;
- ✓ impiego dei sistemi informatici di Axitea;
- ✓ utilizzo della rete intranet di Axitea;

- ✓ utilizzo di risorse informatiche;
- ✓ accesso remoto alla rete aziendale;
- ✓ collegamento tra il sistema informatico interno e quello del cliente;
- ✓ gestione dei backup;
- ✓ gestione del sito Internet al fine di assicurarne il funzionamento e la manutenzione

2.0. LE FUNZIONI AZIENDALI INTERESSATE DA QUESTA AREA DI COMMISSIONE DI REATI

A fronte dei servizi forniti da Axitea S.p.a. e delle attività in concreto svolte si ritiene che il rischio di commissione dei reati di cui alla presente Sezione, benché possa riguardare tutte le funzioni aziendali, coinvolga maggiormente i seguenti Uffici⁴:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	S
	CDA	CEO	CFO e ADMINISTRATION	PAYROLL	ICT INFRASTRUCTURE	CONTROLLING	PURCHASING	DIGITAL & INNOVATION	LEGAL, HR LEGAL, QUALITY & TENDER	CUSTOMER JOURNEY & PEOPLE CARING	TOP ACCOUNTS & BUSINESS DEVELOPMENT	SALES SMALL MEDIUM ENTERPRISE	CREDITS & TREASURY	TECHNICAL SERVICES MANAGEMENT & OSS	TECHNICAL LIFE CYCLE SERVICES	OPERATIONS NORD	OPERATIONS CENTRO
Accesso abusivo ad un sistema automatico o telematico.		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico.		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

⁴ La legenda relativa alle funzioni indicate nella tabella si trova al paragrafo 1.4. della Parte Speciale del presente Modello 231.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche.		✓			✓			✓									
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità		✓		✓	✓			✓	✓								
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità		✓		✓	✓			✓	✓								
Frode informatica del certificatore di firma elettronici																	
Falsità in documenti informatici.		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica																	
Estorsione		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

I Responsabili delle funzioni aziendali coinvolte nella presente area di rischio, secondo la tabella sopra riportata, si ritengono "Responsabili Interni per l'area di rischio" di cui al paragrafo 1.4. del capitolo I.

Sono quindi garanti, ciascuno nell'ambito dei processi di propria competenza, del rispetto delle regole di condotta, dei comportamenti ammessi e delle procedure aziendali e riportano al C.E.O., ovvero all'OdV mediante la procedura whistleblowing, eventuali comportamenti in contrasto con il contenuto del Modello, non etici o comunque anomali.

3.0. LE PROCEDURE INTERNE ADOTTATE DALLA SOCIETÀ

La Società si è dotata di precise e puntali procedure interne che permettono di prevenire ed evitare la commissione di reati informatici (in particolare le procedure adottate in materia di protezione dei dati personali, il Regolamento sul corretto utilizzo degli strumenti di lavoro, le procedure di cui al sistema di certificazione ISO27001 e la procedura acquisti e albo fornitori).

Si tratta di procedure operative, predisposte internamente alla Società, che disciplinano in modo preciso ciascuna fase delle singole attività di gestione indicate nel titolo.

Tali procedure permettono il rispetto della legge e un costante controllo dell'operato dei soggetti operanti all'interno delle varie funzioni aziendali.

4.0. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO CHE DEVONO ORIENTARE TUTTE LE OPERAZIONI

Tutti i destinatari del Modello, nella misura in cui i medesimi possano essere coinvolti nello svolgimento di operazioni riconducibili all'attività "sensibile" di cui al Decreto ed in considerazione dei diversi obblighi e posizioni che ciascuno assume nei confronti della Società, si attengono al rispetto di regole generali di condotta finalizzate a prevenire ed impedire il verificarsi dei delitti informatici e trattamento illecito di dati.

A tutti i Destinatari è vietato:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 24 *bis* del Decreto);
- impiegare i sistemi informatici, la rete intranet e le risorse informatiche di Axitea in modo difforme dallo scopo per il quale sono poste a disposizione e dalle mansioni/funzioni assegnate;
- falsificare qualsiasi documento informatico;
- effettuare accessi abusivi a sistemi informatici o telematici – di Axitea o di soggetti terzi (ad esempio clienti);
- detenere o diffondere abusivamente codici di accesso a sistemi informatici o telematici di Axitea o di soggetti terzi;
- usare o diffondere apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che possano in

qualsiasi modo danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico;

- intercettare, impedire o interrompere illecitamente comunicazioni informatiche o telematiche e installare apparecchiature idonee ad intercettare, impedire o interrompere illecitamente comunicazioni informatiche o telematiche;
- effettuare alcuna attività rivolta al danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici o al danneggiamento di sistemi informatici e telematici.
- utilizzare i sistemi informatici e gestire le *password* in modo non conforme alle politiche e alle procedure adottate dall'azienda;
- utilizzare il *computer* a propria disposizione per scopi esclusivamente personali o comunque per attività estranee a quelle proprie lavorative o per attività illecite;
- eseguire o tentare di eseguire installazioni di prodotti *software* in proprio possesso senza l'autorizzazione del Responsabile della funzione ICT Infrastructure (indicato nell'organigramma allegato e successive modifiche);
- consentire a soggetti, interni od esterni all'azienda, di accedere al proprio *computer* anche temporaneamente, se non dopo essersi collegato alla rete con il proprio identificativo;
- porre in essere condotte, anche con l'ausilio di soggetti terzi, miranti all'accesso a sistemi informativi altrui con l'obiettivo di acquisire abusivamente, danneggiare o distruggere informazioni o dati in essi contenuti;
- inserire nel *computer* alcun supporto di memorizzazione esterno tipo:
 - dischi fissi esterni
 - chiavette USB
 - DVD o CD
- salvo preventiva autorizzazione da parte del CEO per adempiere alle necessità dell'ufficio (ad esempio, i procuratori risultanti in visura devono poter inserire chiavetta USB nel proprio PC per poter firmare digitalmente i documenti relativi a gare pubbliche o private o i contratti per i quali è richiesta la firma elettronica;

- aggirare o tentare di eludere i meccanismi di sicurezza aziendali (Antivirus, Firewall, Proxy Server ecc.) di terze parti;
- collegare il *computer* aziendale a reti informatiche di cui non si conoscono i dettagli e comunque senza l'autorizzazione del Responsabile della funzione ICT Infrastructure (indicato nell'organigramma allegato e successive modifiche);
- salvare dati al di fuori del proprio profilo utente in modo che siano visibili da altri che si collegano in modo lecito al *computer* con un altro identificativo;
- copiare dati aziendali sui *computer* di casa, né su dispositivi rimovibili, qualora non sia strettamente necessario per fini lavorativi;
- inviare per posta elettronica dati appartenenti a categorie particolari di cui all'art. 9 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali;
- configurare l'accesso remoto di Axitea su *computer* diversi da quello in uso;
- consentire a chiunque esterno all'azienda di collegare il proprio *computer* alla rete aziendale senza previa autorizzazione del Responsabile della funzione ICT Infrastructure (indicato nell'organigramma allegato e successive modifiche);
- mantenere attive due connessioni di rete contemporaneamente, tipo la wireless e la connessione via cavo;
- entrare nella rete aziendale e nei programmi con un codice di identificazione utente diverse da quello assegnato;
- danneggiare, distruggere gli archivi o i supporti relativi all'esecuzione delle attività di backup;
- alterare in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informativo o telematico della Pubblica Amministrazione o intervenire senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico della Pubblica

Amministrazione, al fine di procurare un vantaggio alla Società;

- tenere condotte abusive di accesso ad un sistema informatico o di diffusione o distruzione di dati o sistemi informatici, ovvero minacciare di tenere tali condotte abusive, al fine di costringere terzi a riconoscere indebitamente denaro o altre utilità.

Sono previste attività di formazione periodica in favore dei dipendenti, diversificate in relazione alle mansioni/funzioni svolte, al fine di diffondere una chiara consapevolezza sui rischi/responsabilità derivanti da un utilizzo improprio delle risorse informatiche aziendali e della necessità di non lasciare incustoditi i propri sistemi informatici.

In caso di attacchi di pirateria informatica o per quei casi in cui il buon funzionamento e la sicurezza del sistema lo richiedano, i Responsabili interni possono porre in atto tutti gli adempimenti necessari all'individuazione delle cause e riferire direttamente al C.E.O.

Il Responsabile della funzione ICT Infrastructure (indicato nell'organigramma allegato e successive modifiche) deve attivarsi immediatamente nel caso di richieste di intervento o di altro tipo da parte di altri Uffici.

Le attività di implementazione e modifica dei software, gestione delle procedure informatiche, controllo degli accessi fisici, logici e della sicurezza del software sono demandate Funzione ICT Infrastructure, a garanzia della corretta gestione e del presidio continuativo sul processo di gestione e utilizzo dei sistemi informativi da parte degli utenti.

5.0. PROTEZIONE ANTIVIRUS

Tutti i PC aziendali sono protetti da un programma Antivirus che viene attivato automaticamente al momento dell'accensione del PC, per verificare di non avere subito attacchi di vario tipo.

6.0. FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Al fine di garantire un costante monitoraggio dei processi a rischio di commissione dei delitti di criminalità informatica, il presente Modello prevede che siano tempestivamente comunicati all'Organismo di Vigilanza:

- eventuali violazioni delle procedure e dei principi di comportamento indicati al paragrafo 3.0.
- eventuali anomalie con riferimento al funzionamento dei processi di autenticazione e accesso al sistema informatico aziendale;
- eventuali anomalie in relazione al processo di trasmissione di dati, informazioni e documenti all'esterno della Società.

CAPITOLO IV
PARTE SPECIALE – SEZIONE C)

FALSITÀ IN MONETE, CONTRAFFAZIONE E REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO
(artt. 25 *bis* e 25 *bis*.1 del Decreto)

E

DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAL CONTANTE
(art. 25-*octies*.1 del Decreto)

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (Art. 453 c.p.)

È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098:

1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;

*3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o **detiene o spende o mette altrimenti** in circolazione monete contraffatte o alterate;*

*4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque **riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.***

La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.

La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.

Alterazione di monete (Art. 454 c.p.)

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei n. 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (Art. 455 c.p.)

Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.

Circostanze aggravanti (Art. 456. c.p.)

Le pene stabilite negli articoli 453 e 455 sono aumentate se dai fatti ivi preveduti deriva una diminuzione nel prezzo della valuta o dei titoli di Stato, o ne è compromesso il credito nei mercati interni o esteri.

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (Art. 457 c.p.)

*Chiunque **spende, o mette altrimenti in circolazione** monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.*

Parificazione delle carte di pubblico credito alle monete (Art. 458 c.p.)

Agli effetti della legge penale, sono parificate alle monete le carte di pubblico credito. Per carte di pubblico credito s'intendono, oltre quelle che hanno corso legale come moneta, le carte o cedole al portatore emesse dai governi, e tutte le altre aventi corso legale emesse da istituti a ciò autorizzati.

Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (Art. 459 c.p.)

Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (Art. 460 c.p.)

Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032.

Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (Art. 461 c.p.)

Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (Art. 464 c.p.)

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (Art. 473 c.p.)

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (Art. 474 c.p.)

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'art. 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei cassi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fin a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Turbata libertà dell'industria o del commercio (Art. 513 c.p.)

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (Art. 513-bis c.p.)

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Frodi contro le industrie nazionali (Art. 514 c.p.)

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

Frode nell'esercizio del commercio (Art. 515 c.p.)

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine.

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032. (Art. 516 c.p.)

Si tratta di un reato non astrattamente configurabile nell'attività svolta da Axitea.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (Art. 517 c.p.)

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (Art. 517-ter c.p.)

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (Art. 517-quater c.p.)

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine, di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Si tratta di un reato non astrattamente configurabile nell'attività svolta da Axitea.

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti
(Art. 25-octies.1 del Decreto)

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 493-ter c.p.)

Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o

Per tale delitto è prevista per l'Ente la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 493-quater c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.

Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (Art. 640-ter c.p.)

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

*La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, **ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.***

Per il delitto di cui all'articolo 493-quater c.p. e per il delitto di cui all'articolo 640-ter c.p., nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.

Il reato di cui all'art. 640 ter c.p., nella versione non aggravata, è oggetto anche della Sezione relativa ai reati contro la Pubblica Amministrazione, (Capitolo II).

Art. 25-octies.1, comma 2 del Decreto

Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque

offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;*
- b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.*

1.0. INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI ATTIVITÀ ESPOSTE A RISCHIO

Axitea elabora pacchetti di servizi da offrire ai clienti nei quali possono essere ricompresi sistemi o programmi informatici acquisiti da altri soggetti che hanno marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali.

La Società può quindi detenere ed utilizzare prodotti di altri che potrebbero essere stati contraffatti o avere segni mendaci (ad esempio relativi alla provenienza).

Infine, non si esclude che la Società possa progettare e realizzare opere dell'ingegno.

Rispetto ai reati contro l'industria e il commercio, Axitea intrattiene rapporti con altre società *competitors* e, in generale, con altre società. Inoltre, elabora e realizza, nella sua attività di impresa, strategie di *business* e di concorrenza.

Infine, rispetto ai delitti di falsità in monete, si rileva che la Società possiede e utilizza una cassa contanti, mentre con riferimento ai reati in materia di strumenti di pagamento diversi dal contante, il rischio emerge con riferimento all'utilizzo di carte di credito.

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sulla base del Risk Assessment svolto in sede di revisione e aggiornamento del Modello, sono state individuate le attività sensibili alla commissione dei reati oggetto della presente Sezione:

- ✓ selezione del contraente;
- ✓ rapporti con altre società, tra cui anche *competitors*;
- ✓ acquisto, detenzione e vendita di sistemi informatici, di componenti informatiche, di apparecchi per la sicurezza (tra cui sistemi informatici e di videosorveglianza);
- ✓ progettazione e realizzazione di sistemi per la sicurezza e la vigilanza;
- ✓ attività di acquisizione di appalti;
- ✓ sviluppo di strategie di *business* e atti di concorrenza.

2.0. LE FUNZIONI AZIENDALI INTERESSATE DAL RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI DELLA PRESENTE SEZIONE

A fronte dei servizi forniti da Axitea S.p.a. e delle attività in concreto svolte si ritiene che il rischio di commissione dei reati di cui alla presente Sezione, benché possa riguardare tutte le funzioni aziendali, coinvolga maggiormente i seguenti Uffici⁵:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	S
	CDA	CEO	CFO E ADMINISTRATION	PAYROLL	ICT INFRASTRUCTURE	CONTROLLING	PURCHASING	DIGITAL & INNOVATION	LEGAL HR LEGAL, QUALITY & TENDER	CUSTOMER JOURNEY & PEOPLE CARING	TOP ACCOUNTS & BUSINESS DEVELOPMENT	SALES SMALL MEDIUM ENTERPRISE	CREDITS & TREASURY	TECHNICAL SERVICES MANAGEMENT & OSS	TECHNICAL LIFE CYCLE SERVICES	OPERATIONS NORD	OPERATIONS CENTRO
Uso di valori di bollo contraffatti o alterati		✓								✓			✓			✓	✓
Alterazione di monete		✓				•							✓				
Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate		✓											✓				
Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate		✓											✓				

⁵ La legenda relativa alle funzioni indicate nella tabella si trova al paragrafo 1.4. della Parte Speciale del presente Modello 231.

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni		✓						✓		✓	✓	✓	✓				
Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificata		✓								✓		✓				✓	✓
Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo		✓															
Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata		✓															
Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi		✓									✓	✓			✓		
Turbata libertà dell'industria o del commercio.		✓		✓				✓		✓	✓	✓		✓	✓		
Illecita concorrenza con minaccia o violenza.		✓		✓				✓		✓	✓	✓		✓	✓		

I Responsabili delle funzioni aziendali coinvolte nella presente area di rischio, secondo la tabella sopra riportata, si ritengono "Responsabili Interni per l'area di rischio" di cui al paragrafo 1.4. del capitolo I.

Sono quindi garanti, ciascuno nell'ambito dei processi di propria competenza, del rispetto delle regole di condotta, dei comportamenti ammessi e delle procedure aziendali e riportano al C.E.O., ovvero all'OdV mediante la procedura whistleblowing, eventuali comportamenti in contrasto con il contenuto del Modello, non etici o comunque anomali.

3.0. PROCEDURE INTERNE ADOTTATE DALLA SOCIETÀ

La Società si è dotata di precise e puntali procedure interne che permettono di prevenire ed evitare la commissione di reati di Falsità in monete, Contraffazione e dei Reati contro l'industria e il commercio.

Nello specifico le procedure adottate della Società, che interessano la presente Sezione, sono le seguenti:

- Procedura per la Gestione di Gare e Appalti (Tender Office) e Albo Fornitori (Suppliers Register);
- Procedura per la Gestione della Cassa Contanti;
- Procedura per la Gestione e l'utilizzo delle Carte aziendali;
- Procedura per la gestione del ciclo attivo;
- Procedura Acquisti;
- Policy acquisti sostenibili e Codice di Condotta Fornitori.

Si tratta di procedure operative, predisposte internamente alla Società, che disciplinano in modo preciso ciascuna fase delle singole attività.

Tali procedure permettono il rispetto della legge e un costante controllo dell'operato dei soggetti operanti all'interno delle varie funzioni aziendali.

4.0. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO CHE DEVONO ORIENTARE TUTTE LE OPERAZIONI

In ogni caso, nello svolgimento di tutte le operazioni effettuate nell'ambito delle attività sensibili con riferimento ai reati di contraffazione e delitti contro l'industria e il commercio, tutti i destinatari devono uniformarsi, oltre a quanto già prescritto dal Codice Etico e nelle procedure interne adottate dalla Società di cui al punto 3.0., ai seguenti principi.

A tutti i Destinatari è vietato:

- immettere, consapevolmente, nel commercio prodotti contraffatti;
- contraffare o alterare marchi/segni distintivi di prodotti industriali o utilizzare gli stessi (dopo aver scoperto l'alterazione e/o la contraffazione);
- detenere per la vendita, consapevolmente, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi (sia nazionali che esteri) che siano contraffatti o alterati o metterli altrimenti in circolazione;

- porre in vendita o mettere altrimenti in circolazione, consapevolmente, prodotti con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità del prodotto;
- fabbricare o adoperare industrialmente beni realizzati usurpando o violando un titolo di proprietà industriale ovvero introdurre gli stessi nel territorio dello Stato, detenerli per la vendita, venderli o metterli comunque in circolazione;
- porre in essere violenza o minaccia sulle cose od utilizzare mezzi fraudolenti al fine di impedire o turbare l'esercizio dell'industria e del commercio;
- predisporre piani od interventi di qualsiasi natura volti a realizzare pratiche che turbino l'attività industriale o commerciale altrui;
- consegnare all'acquirente una cosa mobile (anche programmi informatici o di videosorveglianza) per un'altra, ovvero una cosa mobile che sia, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita;
- in generale, porre in essere comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato sopra indicate.

4.1. I PROTOCOLLI DI CONTROLLO

Per quanto concerne i protocolli di controllo da rispettare nella formazione e nell'attuazione delle decisioni della Società al fine di prevenire i reati di cui alla presente Sezione, si rinvia a quanto indicato al paragrafo 1.2 del Capitolo I.

5.0. GESTIONE DELLE ATTIVITÀ MAGGIORMENTE A RISCHIO

Rispetto ad alcune singole attività sensibili, maggiormente a rischio, si è ritenuto di indicare sia le specifiche funzioni aziendali direttamente coinvolte, sia una serie di regole ulteriori (protocolli di controllo) cui i singoli uffici devono uniformarsi, sotto la supervisione ed il controllo del soggetto posto a capo dell'ufficio stesso, quale responsabile del processo.

Nello specifico:

5.1. SELEZIONE DEL FORNITORE E ACQUISTO, DETENZIONE E VENDITA DI APPARECCHI PER LA SICUREZZA O COMUNQUE UTILIZZATI NEI PACHETTI DI SERVIZI COMPOSTI DA AXITEA

Responsabili interni:

- (C.E.O.);
- (Sales Small Medium Enterprise);
- (Account & Business Development);
- (Customer Journey and People Caring);
- (Digital & Innovation);
- (Technical Life Cycle Services).

Al fine di garantire un adeguato presidio al processo in oggetto, che **rileva in quanto i beni acquistati potrebbero essere contraffatti, alternati ovvero oggetto di marchi e brevetti**, oltre al rispetto delle procedure di cui al paragrafo 3.0, i responsabili delle funzioni coinvolte (c.d. responsabili interni per l'area di rischio), ciascuno nell'ambito dei processi di propria competenza, verificano che:

- la procedura di selezione del fornitore e quella di acquisto siano conformi ai principi e alle prescrizioni previste dalla legge, dall'atto costitutivo e dal presente Modello;
- in caso di dubbi o anomalie, sia svolta una verifica sul titolo di proprietà industriale del prodotto oppure sull'esistenza di marchi o segni distintivi;
- che venga rispettata la procedura acquisti e che i fornitori vengano scelti tra quelli già inseriti nell'albo fornitori.

5.2. PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI SISTEMI PER LA SICUREZZA

Responsabili interni:

- (C.E.O.)
- (Sales Small Medium Enterprise)
- (Top Account & Business Development);
- (ICT Infrastructure);
- (Technical Life Cycle Services).

Al fine di garantire un adeguato presidio al processo in oggetto, che **rileva in quanto alcuni sistemi di sicurezza potrebbero essere già registrati da altri soggetti ovvero oggetti di brevetti o considerati opere dell'ingegno**, oltre al rispetto delle procedure di cui al paragrafo 3.0, i responsabili delle funzioni coinvolte (c.d. responsabili interni per l'area di rischio), ciascuno nell'ambito dei processi di propria competenza, verificano che:

- nella progettazione e nella realizzazione di sistemi per la sicurezza siano impiegati solo beni acquistati verificando la loro provenienza e l'autenticità;
- nella progettazione e nella realizzazione di sistemi per la sicurezza e programmi informatici e di videosorveglianza sia sempre verificata l'esistenza di marchi, brevetti già registrati e la non violazione degli stessi;
- nella realizzazione di sistemi per la sicurezza non siano ceduti (o utilizzati) beni aventi caratteristiche difformi da quelle pattuite ovvero che siano contraffatti;
- la progettazione di sistemi per la sicurezza dovrà avvenire nel rispetto degli altrui titoli di proprietà industriale.

5.3. ATTIVITÀ DI ACQUISIZIONE DI APPALTI E IN GENERALE RAPPORTI CON LE ALTRE SOCIETÀ PUBBLICHE O PRIVATE

Funzioni aziendali coinvolte:

- (C.E.O.);
- (Legal, HR Legal, Quality & Tender);
- (Sales Small Medium Enterprise);
- (Top Account & Business Development);
- (Operations Nord Italia);
- (Operations Centro Italia);
- (Technical Life Cycle Services).

Al fine di garantire un adeguato presidio al processo in oggetto, che **rileva in quanto potrebbero essere realizzati atti di concorrenza sleale o di violenza nei confronti delle altre società**, oltre al rispetto delle procedure di cui al paragrafo 3.0, i responsabili delle funzioni coinvolte (c.d. responsabili interni per l'area di rischio), ciascuno nell'ambito dei processi di propria competenza, verificano che:

- ✓ nello svolgimento di procedure di appalto tutti i destinatari del presente Modello tengano con i concorrenti un comportamento improntato alle corrette pratiche commerciali ed evitino

qualsiasi atteggiamento violento o intimidatorio finalizzato ad impedire il regolare svolgimento delle altrui attività.

6.0. FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Al fine di garantire un costante monitoraggio dei processi a rischio di commissione dei delitti in esame, il presente Modello prevede che siano tempestivamente comunicati all'Organismo di Vigilanza:

- la violazione le procedure di cui al paragrafo 3.0 e i principi di comportamento indicati al paragrafo 4.0;
- le anomalie riscontrate nella gestione dei rapporti commerciali con i *competitors* e le altre società pubbliche o private;
- eventuali anomalie riscontrate sui programmi informatici e di videosorveglianza.

CAPITOLO V
PARTE SPECIALE – SEZIONE D)

REATI SOCIETARI
(art. 25-ter del Decreto)

False comunicazioni sociali (Art. 2621 del Codice civile)

- 1. Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.*
- 2. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.*

Fatti di lieve entità (Art. 2621-bis del Codice civile)

- 1. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.*
- 2. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.*

False comunicazioni sociali delle società quotate (Art. 2622 del Codice civile)

- 1. Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla*

legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

2. Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;

3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Si tratta di un reato non astrattamente configurabile nell'attività svolta da Axitea.

Impedito controllo (Art. 2625 del Codice civile)

1. Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

2. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

3. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Indebita restituzione dei conferimenti (Art. 2626 del Codice civile)

1. Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (Art. 2627 del Codice civile)

- 1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.*
- 2. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.*

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (Art. 2628 del Codice civile)

- 1. Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.*
- 2. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.*
- 3. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.*

Operazioni in pregiudizio dei creditori (Art. 2629 del Codice civile)

- 1. Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*
- 2. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.*

Omessa comunicazione del conflitto di interessi (Art. 2629-bis del Codice civile)

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

Formazione fittizia del capitale (Art. 2632 del Codice civile)

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (Art. 2633 del Codice civile)

- 1. I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*
- 2. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.*

Illecita influenza sull'assemblea (Art. 2636 del Codice civile)

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Aggiotaggio (Art. 2637 del Codice civile)

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (Art. 2638 del Codice civile)

- 1. Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza*

ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

2. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni

3. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

3 bis Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza.

Poiché l'attività di Axitea non è sottoposta alla vigilanza di alcuna autorità pubblica di vigilanza, si deve escludere il rischio di commissione del predetto reato.

False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (Art. 54 D.Lgs. 19/2023)

1. Chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale.

Si tratta di un reato non astrattamente configurabile nell'attività svolta da Axitea.

1.0. INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI ATTIVITÀ ESPOSTE A RISCHIO

Trattandosi di una società per azioni, con un Consiglio di Amministrazione, un C.E.O., un Collegio Sindacale e un socio unico, identificato in un Fondo di investimento, sono astrattamente configurabili i reati societari sopra indicati.

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sulla base del Risk Assessment svolto in sede di revisione e aggiornamento del Modello, sono state individuate le attività sensibili alla commissione dei reati societari.

Segnatamente:

- a) rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività di impresa nelle scritture contabili, nei bilanci d'esercizio, nelle relazioni e in altri documenti d'impresa;
- b) operazioni straordinarie e operazioni che incidono sul Capitale;
- c) gestione delle informazioni di impresa;
- d) rapporti con il Collegio Sindacale e la società di revisione;
- e) gestione delle risorse finanziarie;
- f) gestione dei rapporti con amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori di Società terze;
- g) Gestione delle operazioni con interessi degli amministratori e dei Sindaci.

2.0. LE FUNZIONI AZIENDALI INTERESSATE DAL RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI DELLA PRESENTE SEZIONE

A fronte dei servizi forniti da Axitea S.p.a. e delle attività in concreto svolte si ritiene che il rischio di commissione dei reati di cui alla presente Sezione, benché possa riguardare tutte le funzioni aziendali, coinvolga maggiormente i seguenti Uffici⁶:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	S
	CDA	CEO	CFO E ADMINISTRATION	PAYROLL	ICT INFRASTRUCTURE	CONTROLLING	PURCHASING	DIGITAL & INNOVATION	LEGAL, HR LEGAL, QUALITY & TENDER	CUSTOMER JOURNEY & PEOPLE CARING	TOP ACCOUNTS & BUSINESS DEVOLPMENT	SALES SMALL MEDIUM ENTERPRISE	CREDITS & TREASURY	TECHNICAL SERVICES MANAGEMENT & OSS	TECHNICAL LIFE CYCLE SERVICES	OPERATIONS NORD	OPERATIONS CENTRO
False comunicazioni sociali	✓	✓	✓	✓		✓			✓	✓			✓				
False comunicazioni sociali nelle società quotate																	
Impedito controllo	✓	✓				✓			✓								

⁶ La legenda relativa alle funzioni indicate nella tabella si trova al paragrafo 1.4. della Parte Speciale del presente Modello 231.

Indebita restituzione dei conferimenti	✓	✓	✓														
Illegale ripartizione degli utili e delle riserve	✓	✓	✓														
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante	✓	✓	✓														
Operazioni in pregiudizio dei creditori	✓	✓							✓								
Omessa comunicazione del conflitto di interessi	✓	✓															
Formazione fittizia del capitale	✓	✓															
Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori																	
Illecita influenza sull'assemblea	✓	✓					✓		✓								
Aggiotaggio (2637 c.c.)	✓	✓							✓								
Ostacolo all'esercizio delle funzioni																	

I Responsabili delle funzioni aziendali coinvolte nella presente area di rischio, secondo la tabella sopra riportata, si ritengono "Responsabili Interni per l'area di rischio" di cui al paragrafo 1.4. del capitolo I.

Sono quindi garanti, ciascuno nell'ambito dei processi di propria competenza, del rispetto delle regole di condotta, dei comportamenti ammessi e delle procedure aziendali e riportano al C.E.O., ovvero all'OdV mediante la procedura whistleblowing, eventuali comportamenti in contrasto con il contenuto del Modello, non etici o comunque anomali.

3.0. PROCEDURE INTERNE ADOTTATE DALLA SOCIETÀ

La Società si è dotata di precise e puntali procedure interne che permettono di prevenire ed evitare la commissione di reati societari.

Nello specifico le procedure adottate della Società, che interessano la presente Sezione, sono le seguenti:

- Procedura per la Gestione di Gare e Appalti (Tender Office) e Albo Fornitori (Suppliers Register);
- Procedura per la Gestione del Credito;
- Procedura per la gestione della contabilità generale (o CO.GE.);

- Procedura per la Gestione delle Tesoreria (o Treasury);
- Procedura per la gestione del ciclo attivo.

Si tratta di procedure operative, predisposte internamente alla Società, che disciplinano in modo preciso ciascuna fase delle singole attività.

Tali procedure permettono il rispetto della legge e un costante controllo dell'operato dei soggetti operanti all'interno delle varie funzioni aziendali.

4.0. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO CHE DEVONO ORIENTARE TUTTE LE OPERAZIONI

In ogni caso, nello svolgimento di tutte le operazioni effettuate nell'ambito delle attività sensibili con riferimento ai reati societari, così come individuate al paragrafo 1.0., tutti i destinatari devono uniformarsi, oltre a quanto già prescritto dal Codice Etico e nelle procedure interne adottate dalla Società, ai seguenti principi:

- è vietato esporre nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge **dati e informazioni falsi o lacunosi**, tali da indurre in errore i destinatari delle comunicazioni stesse circa la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società;
- è vietato realizzare **operazioni simulate** e diffondere **notizie false** sulla Società con l'obiettivo di alterare la rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della stessa;
- è necessario assicurare il **regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali**, garantendo e agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale prevista dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- è vietato realizzare comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'**occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti** (o che comunque ne ostacolino lo svolgimento), l'attività di controllo dei soci, del Collegio Sindacale o della Società di Revisione;
- è vietato restituire **conferimenti** ai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- è vietato ripartire **utili o acconti su utili** non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- è vietato acquistare o sottoscrivere **azioni proprie** al di fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;
- è vietato effettuare **riduzioni del capitale sociale, fusioni, scissioni** al solo

scopo di arrecare un pregiudizio ai creditori;

- è vietato procedere a **formazione o aumento fittizio del capitale sociale**, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale;
- è vietato realizzare o agevolare operazioni in **conflitto d'interesse** – effettivo o potenziale – con la Società.

4.1. I PROTOCOLLI DI CONTROLLO

Per quanto concerne i protocolli di controllo da rispettare nella formazione e nell'attuazione delle decisioni della Società al fine di prevenire i reati di cui alla presente Sezione, si rinvia a quanto indicato al paragrafo 1.2 del Capitolo I.

5.0. GESTIONE DELLE ATTIVITÀ MAGGIORMENTE A RISCHIO

Rispetto ad alcune singole attività sensibili, maggiormente a rischio, si è ritenuto di indicare sia le specifiche funzioni aziendali direttamente coinvolte, sia una serie di regole ulteriori (protocolli di controllo) cui i singoli uffici devono uniformarsi, sotto la supervisione ed il controllo del soggetto posto a capo dell'ufficio stesso, quale responsabile del procedimento.

Nello specifico:

5.1. RILEVAZIONE, REGISTRAZIONE E RAPPRESENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ D'IMPRESA

Funzioni coinvolte:

- (Administration);
- (Controlling);
- Tutte le figure che trasmettono informazioni e dati alla funzione Administration.

Al fine di garantire un adeguato presidio al processo in oggetto, che **rileva in relazione ai dati esposti nelle comunicazioni sociali**, oltre al rispetto delle procedure di cui al paragrafo 3.0, i responsabili delle funzioni coinvolte (c.d. responsabili interni per l'area di rischio), ciascuno nell'ambito dei processi di propria competenza, verificano che:

- ✓ le operazioni di rilevazione e registrazione delle attività di impresa siano effettuate con correttezza e nel rispetto dei principi di veridicità, completezza e accuratezza;
- ✓ la bozza di bilancio, i documenti contabili di supporto e la relazione della Società di revisione sia sempre messa a disposizione degli amministratori con ragionevole anticipo rispetto alle attività che tale organo è chiamato a svolgere in merito al progetto di bilancio;

Il Responsabile della funzione Administration chiede a tutte le Funzioni aziendali che concorrono alla formazione del bilancio, prima della presentazione dello stesso al C.E.O. per il Consiglio di Amministrazione, una dichiarazione finalizzata ad avere conferma della veridicità, correttezza, completezza e coerenza dei dati e delle informazioni trasmesse.

5.2. OPERAZIONI STRAORDINARIE ED OPERAZIONI SUL CAPITALE

Funzioni aziendali coinvolte:

- (CDA);
- (C.E.O.);
- (C.F.O.); (Legal, HR Legal, Quality & Tender).

Al fine di garantire un adeguato presidio al processo in oggetto, che **rileva in quanto si tratta di un'attività che possono celare la commissione di reati oggetti della presente Sezione**, oltre al rispetto delle procedure di cui al paragrafo 3.0, i responsabili delle funzioni coinvolte (c.d. responsabili interni per l'area di rischio), ciascuno nell'ambito dei processi di propria competenza, verificano che:

- ✓ ogni operazione sia sottoposta e approvata dal Consiglio di Amministrazione delle società interessate dall'operazione straordinaria;
- ✓ sia sempre predisposta idonea documentazione a supporto dell'operazione proposta da parte della funzione aziendale proponente o da quella competente per l'istruzione della pratica.

Ai fini della registrazione contabile dell'operazione, il CFO verifica preliminarmente la completezza, inerenza e correttezza della documentazione di supporto dell'operazione.

5.3. GESTIONE DELLE INFORMAZIONI DI IMPRESA

Funzioni aziendali coinvolte:

- (C.E.O.);
- (C.F.O.);
- (Administration);
- (Legal, HR Legal, Quality & Tender);
- (Credits & Treasury);
- (Payroll);

- (Controlling).

Al fine di garantire un adeguato presidio al processo in oggetto, che **rileva in quanto una rappresentazione errata della Società potrebbe agevolare la commissione di reati oggetti della presente Sezione**, oltre al rispetto delle procedure di cui al paragrafo 3.0, i responsabili delle funzioni coinvolte (c.d. responsabili interni per l'area di rischio), ciascuno nell'ambito dei processi di propria competenza, verificano che:

- ✓ chiunque fornisca o riceva informazioni sulla Società o sulle sue attività sia tenuto a garantire la riservatezza e la completezza dell'informazione;
- ✓ i documenti riguardanti l'attività di impresa siano archiviati e conservati con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non nei casi di particolare urgenza e purché di tale modifica rimanga evidenza.

5.4. RAPPORTI CON IL COLLEGIO SINDACALE E CON LA SOCIETÀ DI REVISIONE

Funzioni aziendali coinvolte:

- (C.E.O.);
- (C.F.O.);
- (Administration);
- (Controlling)
- (Legal, HR Legal, Quality & Tender).

Al fine di garantire un adeguato presidio al processo in oggetto, che **rileva in quanto uno scarso coinvolgimento di tali organi permetterebbe di eludere i loro controlli, agevolando la commissione dei reati di cui alla presente Sezione**, oltre al rispetto delle procedure di cui al paragrafo 3.0, i responsabili delle funzioni coinvolte (c.d. responsabili interni per l'area di rischio), ciascuno nell'ambito dei processi di propria competenza, verificano che:

- ✓ a seguito di richiesta del Collegio Sindacale o della società di revisione la documentazione trasmessa sia completa, inerente e corretta;
- ✓ siano raccolte e fornite le informazioni richieste dal Collegio Sindacale e dalla società di revisione (da parte della funzione Administration);
- ✓ le richieste e le trasmissioni di dati e informazioni, nonché ogni rilievo, comunicazione o valutazione espressa dal Collegio Sindacale e dalla società di revisione, siano documentate;

- ✓ tutti i documenti relativi ad operazioni all'ordine del giorno delle riunioni dell'Assemblea o del Consiglio di Amministrazione o, comunque, relativi a operazioni sulle quali il Collegio Sindacale debba esprimere parere siano messi a disposizione di quest'ultimo con ragionevole anticipo rispetto alla data della riunione;
- ✓ siano formalizzati i criteri di selezione, valutazione e di conferimento dell'incarico alla società di revisione;
- ✓ sia garantito alla società di revisione il libero accesso alla contabilità aziendale per un corretto svolgimento dell'incarico;
- ✓ siano previste riunioni periodiche tra il Collegio Sindacale e la società di revisione in merito alle tematiche inerenti alle scritture contabili, il bilancio d'esercizio e il sistema di controllo interno.

5.5. GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

Funzioni aziendali coinvolte:

- (C.E.O.);
- (C.F.O.);
- (Administration);
- (Credits & Treasury).

Per le operazioni relative alla gestione delle risorse finanziarie, valgono i protocolli di controllo indicati al paragrafo 3.0 della parte speciale "Reati contro la Pubblica Amministrazione".

6.0. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Al fine di garantire un costante monitoraggio dei processi a rischio di commissione dei reati societari, il presente Modello prevede che siano comunicati all'Organismo di Vigilanza periodicamente ovvero al verificarsi di determinati eventi:

- i dati e le informazioni relativi alla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società contenuti nel bilancio di esercizio annuale e infra-annuale;
- le decisioni di investimento e la relativa documentazione di supporto;
- i rilievi emersi dalle verifiche effettuate dalla società di revisione e dal Collegio Sindacale o dagli organi della GDF o C.C. o dalla PS o dalla Agenzia delle Entrate;
- le eventuali operazioni sui conferimenti, sugli utili e sulle riserve, sul capitale sociale, nonché la costituzione di società, l'acquisto e la cessione di partecipazioni, le fusioni e le

scissioni;

- i contratti per consulenze professionali di importo significativo.

CAPITOLO VI
PARTE SPECIALE – SEZIONE E)

OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE DA INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI

(Art. 25-septies del Decreto)

Omicidio colposo (Art. 589 c.p.)

- 1. Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.*
- 2. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.*
- 3. Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni*
- 4. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.*

La fattispecie in esame si realizza quando si cagiona per colpa la morte di una persona con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Lesioni personali colpose gravi o gravissime (Art. 590, comma 3 c.p.)

- 1. Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a 309 euro.*
- 2. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 123 euro a 619 euro; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da 309 euro a 1.239 euro.*
- 3. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.*
- 4. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.*
- 5. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.*

6. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

La fattispecie in esame si realizza quando si cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale grave o gravissima con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Il delitto, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale, è perseguibile d'ufficio.

Ai sensi dell'art. 583 c.p., la lesione personale è:

- *grave* se:
 - dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
 - il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;
- *gravissima* se dal fatto deriva:
 - una malattia certamente o probabilmente insanabile;
 - la perdita di un senso;
 - la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
 - la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

A completamento del corpo normativo, delineato dalle specifiche misure di prevenzione prescritte dalle Leggi in materia, si colloca la più generale previsione di cui all'art. 2087 del codice civile, in forza del quale il datore di lavoro deve adottare le misure che secondo l'esperienza, la tecnica e la particolarità del lavoro sono necessarie per tutelare l'integrità fisica e morale dei lavoratori.

1.0. INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI ATTIVITÀ ESPOSTE A RISCHIO

I lavoratori della Società svolgono le loro attività all'interno degli uffici della stessa nelle sedi di Milano, di Brescia e Ancona, nonché nelle diverse unità locali dislocate nel territorio nazionale (Nord e Centro Italia), nonché presso i diversi clienti e committenti.

A seguito dell'attività di Risk Assessment, svolta ai sensi dell'art. 6 del Decreto in sede di revisione e aggiornamento del Modello, nonché di confronti con l'RSPP ed il Datore di lavoro della Società, per l'individuazione delle attività sensibili alla commissione dei reati oggetto della presente Sezione, si ritiene corretto ed opportuno, anche ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. 81/08, richiamare il Documento contenente la Valutazione dei Rischi (di seguito anche "DVR"), effettuata secondo quanto previsto dagli articoli 28 e 29 del decreto 81 del 2008, aggiornata in data 5.12.2022, che pertanto qui si richiama integralmente.

Il DVR, come noto, individua infatti la famiglia di pericoli esistenti in azienda per la salute dei lavoratori, stima il rischio ed indica le misure di prevenzione e protezione adottate e da adottare. Inoltre, in relazione a queste ultime, viene redatto un programma di miglioramento che individua anche i soggetti che devono occuparsi dei relativi adempimenti.

Solo a titolo esemplificativo, per quanto riguarda la funzione tecnica, rischi sono ravvisabili, ad esempio, nel montaggio e nella manutenzione di sistemi di sicurezza (ad esempio sistemi antintrusione, rete LAN, impianti di videosorveglianza e installazione di periferica di collegamento), per i quali possono essere svolti anche lavori in quota con rischi di caduta dall'alto.

Tra le "attività sensibili" è compresa anche la gestione degli **studenti in percorso di alternanza scuola-lavoro ospitati in azienda** – per cui è stata svolta una specifica valutazione del rischio, anche se, ad oggi vi sono stati soltanto due casi (con minorenni e non e per questi il Datore di lavoro ha effettuato la valutazione del rischio specifico).

2.0. LE FUNZIONI AZIENDALI INTERESSATE DAL RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI DELLA PRESENTE SEZIONE

A fronte dei servizi forniti da Axitea S.p.A. e delle attività in concreto svolte si ritiene che il rischio di commissione dei reati di cui alla presente Sezione, benché possa riguardare tutte le funzioni aziendali, coinvolga maggiormente gli Uffici risultanti dalla seguente tabella⁷:

⁷ La legenda relativa alle funzioni indicate nella tabella si trova al paragrafo 1.4. della Parte Speciale del presente Modello 231.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	S
	CDA	CEO	CFO E ADMINISTRATION	PAYROLL	ICT INFRASTRUCTURE	CONTROLLING	PURCHASING	DIGITAL & INNOVATION	LEGAL, HR LEGAL, QUALITY & TENDER	CUSTOMER JOURNEY & PEOPLE CARING	TOP ACCOUNTS & BUSINESS DEVELOPMENT	SALES SMALL MEDIUM ENTERPRISE	CREDITS & TREASURY	TECHNICAL SERVICES MANAGEMENT & OSSS	TECHNICAL LIFE CYCLE SERVICES	OPERATIONS NORD	OPERATIONS CENTRO
Omicidio		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Lesioni colpose		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

I Responsabili delle funzioni aziendali coinvolte nella presente area di rischio, secondo la tabella sopra riportata, si ritengono "Responsabili Interni per l'area di rischio" di cui al paragrafo 1.4. del capitolo I.

Sono quindi garanti, ciascuno nell'ambito dei processi di propria competenza, del rispetto delle regole di condotta, dei comportamenti ammessi e delle procedure aziendali e riportano al C.E.O., ovvero all'OdV mediante la procedura di Whistleblowing, eventuali comportamenti in contrasto con il contenuto del Modello, non etici o comunque anomali.

Data la complessa struttura organizzativa, la Società ha rilasciato una serie di procure in materia di sicurezza conferendo poteri adeguati a soggetti competenti.

Nello specifico si tratta dei soggetti posti a capo delle singole unità locali – c.d. i responsabili provinciali – e di altri soggetti competenti in relazione a specifiche attività (ad esempio i responsabili per le attività tecniche), che diventano quindi Delegati di funzione ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 81/08.

Tale sistema risulta dalla visura aggiornata della Società, cui si rinvia, in cui sono state riportate tutte le procure rilasciate.

3.0. LE PROCEDURE INTERNE ADOTTATE DALLA SOCIETÀ

La Società si è dotata di strumenti e procedure interne che permettono di prevenire ed evitare la commissione di reati colposi commessi con la violazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavori.

Nello specifico, sono state adottate le Procedure organizzative gestionali previste dal Sistema di gestione integrato e dal Sistema di Gestione Salute e Sicurezza implementato da Axitea S.p.A. e certificato secondo la norma UNI ISO 45001:2018.

In ogni caso la politica di Axitea è di condurre tutte le proprie attività operando in maniera tale da salvaguardare l'incolumità, la salute e il benessere dei propri dipendenti e dei terzi coinvolti, oltretutto il rispetto per l'ambiente in cui opera.

4.0. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO CHE DEVONO ORIENTARE TUTTE LE OPERAZIONI

Tutti i Destinatari del presente Modello Organizzativo, oltre al rispetto delle procedure adottate dalla Società indicate nel paragrafo 3.0., sono tenuti, tra l'altro a:

- osservare scrupolosamente e contribuire all'adempimento di tutte le regole, protocolli e procedure vigenti e future, attenendosi ad ogni indicazione o prescrizione del Documento di Valutazione dei Rischi e nelle procedure organizzative gestionali previste dal Sistema di gestione integrato e dal Sistema di Gestione Salute e Sicurezza implementato da Axitea S.p.A.;
- ottemperare alle disposizioni normative che regolano la propria area di responsabilità (ad es. valutare compiutamente tutti i rischi di interferenza - D.U.V.R.I., consegna delle connesse informative agli appaltatori ed archiviazione/documentazione di tutte le attività di attuazione delle misure di cooperazione e coordinamento sulla Sicurezza – consegna dei dispositivi di protezione individuale e controllo in merito al loro effettivo e costante utilizzo, etc.);
- prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle azioni o omissioni di ciascuno, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro o superiori gerarchici;
- seguire le iniziative di informazione e di aggiornamento in tema di misure per la prevenzione degli eventi che possono esplicare effetti nocivi sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori;
- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze ed i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e tutte le altre attrezzature di lavoro, nonché i

dispositivi di sicurezza e quelli di protezione messi a loro disposizione;

- intervenire, in caso di urgenza, compatibilmente con le proprie competenze e possibilità, per far fronte ad un pericolo;
- sottoporsi ai controlli sanitari;
- indossare i DPI previsti;
- utilizzare le attrezzature in dotazione in base alle rispettive autorizzazioni;
- segnalare tempestivamente al datore di lavoro, ai dirigenti e/o ai preposti eventuali comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite per permetter loro di intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza o interrompere temporaneamente l'attività produttiva in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo.
- partecipare agli interventi formativi.

Conseguentemente, è vietato:

- assumere, collaborare o dare causa a qualsiasi comportamento che, direttamente o indirettamente, possa esporre la Società ad una delle ipotesi di reato considerate dall'art. 25 *septies* del D. Lgs. 231/2001;
- violare, direttamente o indirettamente, principi o procedure aziendali;
- rimuovere o modificare senza previa autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- agire perseguendo l'interesse alla riduzione dei costi e alla massimizzazione del profitto a discapito della sicurezza;
- compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di propria competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori.

In aggiunta la Società garantisce:

- il rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- un costante monitoraggio e aggiornamento delle attività di valutazione dei rischi e la predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- la corretta gestione delle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- l'attuazione di attività di sorveglianza sanitaria;

- lo svolgimento di attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- l'attuazione di attività di vigilanza, anche se espletata dai preposti, con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di salute, lavoro in sicurezza e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale da parte dei lavoratori;
- l'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- lo svolgimento di periodiche verifiche in ordine all'applicazione e all'efficacia delle procedure adottate;
- la tracciabilità dell'effettuazione delle attività sopra elencate.

4.1. I PROTOCOLLI DI CONTROLLO

Per quanto concerne i protocolli di controllo da rispettare nella formazione e nell'attuazione delle decisioni della Società al fine di prevenire i reati di cui alla presente Sezione, si rinvia a quanto indicato al paragrafo 1.2 del Capitolo I.

5.0. GESTIONE DELLE ATTIVITÀ MAGGIORMENTE A RISCHIO

Si rinvia al DVR adottato dalla Società in data 5.12.2022 e successive modifiche, per l'individuazione delle attività di Axitea in cui sono ravvisabili rischi per la salute dei lavoratori, nonché alle Procedure organizzative gestionali previste dal Sistema di gestione integrato e dal Sistema di Gestione Salute e Sicurezza implementato da Axitea S.p.A. e certificato secondo la norma UNI ISO 45001:2018, che dettano invece le regole di gestione dei rischi.

6.0. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Al fine di garantire un costante monitoraggio dei processi a rischio di commissione dei reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro il presente Modello prevede che siano tempestivamente comunicati all'Organismo di Vigilanza (da parte degli uffici competenti):

- il verificarsi di infortuni o denunce di malattie professionali;
- gli aggiornamenti delle procedure operative, dei regolamenti interni, dei protocolli relativi alla sicurezza e salute dei lavoratori;
- gli aggiornamenti dell'Organigramma, delle deleghe ex art. 16 d. lgs. 81/2008;
- nomine dei ruoli: RSPP, Medico Competente, addetti al servizio di prevenzione, protezione; addetti al primo soccorso, prevenzioni incendi ed evacuazione;
- verbale della riunione periodica di cui all'art. 35 del D.Lgs. 81/2008;
- aggiornamenti DVR;

- ogni violazione dei principi di comportamento di cui alla presente Sezione;
- i piani di formazione e *report* della formazione erogata;
- i verbali di *audit*;
- eventuali rilievi interni o di Autorità esterne relativi a adempimenti richiesti dalla normativa in materia di salute e sicurezza dell'ambiente di lavoro e dei lavoratori e relative azioni correttive intraprese.

CAPITOLO VII
PARTE SPECIALE – SEZIONE F)

**RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI
PROVENIENZA ILLECITI E AUTORICICLAGGIO E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI
VALORI**

(art. 25-octies e art. 25-octies.1 del Decreto)

Ricettazione (Art. 648 c.p.)

- 1. Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).*
- 2. La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.*
- 3. Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.*
- 4. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato.*

Per *acquisto* deve intendersi l'effetto di un'attività, a titolo gratuito od oneroso, mediante la quale l'agente consegue il possesso del bene.

Il termine *ricevere* indica, invece, ogni forma di conseguimento del possesso del bene, anche se solo temporaneamente o per mera compiacenza proveniente dal delitto.

Per *occultamento*, infine, deve intendersi l'attività posta in essere per celare l'esistenza del bene ricevuto, in quanto proveniente da delitto.

La ricettazione può realizzarsi anche mediante l'intromissione nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento del bene; in tal caso la condotta vietata va intesa come ogni attività di mediazione tra l'autore del reato principale e il terzo acquirente.

Riciclaggio (Art. 648-bis c.p.)

- 1. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.*
- 2. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.*
- 3. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.*
- 4. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.*

La struttura del reato mira a tutelare, oltre agli interessi di natura patrimoniale, l'ordine economico in senso più ampio, in relazione ai turbamenti che l'attività di riciclaggio può generare quanto ad una libera e corretta gestione delle attività economiche e del mercato.

Soggetto attivo del reato può essere chiunque e la concreta punibilità del fatto è subordinata alla effettiva coscienza e volontà, da parte dell'agente, di compiere una qualche attività di sostituzione, trasferimento ovvero una c.d. operazione di "ripulitura" del bene provento di reato.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art. 648-ter c.p.)

- 1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a 25.000.*
- 2. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.*
- 3. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.*
- 4. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.*

Si tratta di una fattispecie che si differenzia dalla ipotesi del riciclaggio poiché, mentre quest'ultimo prevede la sostituzione, il trasferimento od operazioni di ostacolo alle identificazioni delle provenienze illecite, la figura in esame punisce l'impiego delle stesse in attività economiche o finanziarie.

Il legislatore ha inteso punire anche quelle "attività mediate" che non sostituiscono immediatamente i beni provenienti da alcuni gravi delitti, ma che contribuiscono in ogni caso alla "ripulitura" dei capitali acquisiti illecitamente, colpendo in tal modo una serie di attività di investimento apparentemente legali, ma che, in realtà, costituiscono un bacino in cui far confluire il denaro proveniente da attività criminose.

Comunque, la natura sussidiaria della norma ne rende difficile l'applicazione, posto che nella maggior parte dei casi l'impiego di denaro o valori di provenienza delittuosa è preceduto dal riciclaggio degli stessi

Autoriciclaggio (Art. 648 ter 1 c.p.)

- 1. Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.*
- 2. La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.*
- 3. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.*
- 4. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416.bis.1.*
- 5. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.*
- 6. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.*
- 7. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.*
- 8. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.*

Il reato punisce la condotta di colui che avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Trasferimento fraudolento di valori (art. 512 *bis* c.p.)

La norma punisce (salvo che il fatto costituisca più grave reato), chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648 *bis* e 648 *ter* c.p.

La pena è della reclusione da due a sei anni.

La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.

1.0. INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI ATTIVITÀ ESPOSTE A RISCHIO

Axitea ha rapporti economici con altre società private e pubbliche e, in generale, soggetti terzi dai quali acquista beni ovvero riceve denaro quale corrispettivo per i servizi resi.

I beni e il denaro ricevuti possono essere impiegati da Axitea nello svolgimento di altre attività economiche, finanziarie ed imprenditoriali: ad esempio per acquistare altri beni o servizi ovvero per lo sviluppo di programmi, software o nuove tecnologie.

Occorre quindi prestare la massima attenzione ai soggetti con i quali la società interagisce.

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sulla base del Risk Assessment svolto in sede di revisione e aggiornamento del Modello, sono state individuate le seguenti attività sensibili alla commissione dei reati oggetto della presente Sezione:

- a) valutazione, qualifica e selezione dei fornitori di beni e servizi;
- b) identificazione, valutazione e acquisizione della clientela, definizione dei limiti di credito;
- c) acquisizione e dismissione di società o rami d'azienda, costituzione di raggruppamenti temporanei di impresa e di joint venture (che potrebbero comportare il reimpiego del denaro);

d) rapporti con terzi e agenti di commercio.

2.0. LE FUNZIONI AZIENDALI INTERESSATE DAL RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI DELLA PRESENTE SEZIONE

A fronte dei servizi forniti da Axitea S.p.a. e delle attività in concreto svolte si ritiene che il rischio di commissione dei reati di cui alla presente Sezione, benché possa riguardare tutte le funzioni aziendali, coinvolga maggiormente i seguenti Uffici⁸:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	S
	CDA	CEO	CFO E ADMINISTRATION	PAYROLL	ICT INFRASTRUCTURE	CONTROLLING	PURCHASING	DIGITAL & INNOVATION	LEGAL, HR LEGAL, QUALITY & TENDER	CUSTOMER JOURNEY & PEOPLE CARING	TOP ACCOUNTS & BUSINESS DEVELOPMENT	SALES SMALL MEDIUM ENTERPRISE	CREDITS & TREASURY	TECHNICAL SERVICES MANAGEMENT & OSS	TECHNICAL LIFE CYCLE SERVICES	OPERATIONS NORD	OPERATIONS CENTRO
Ricettazione		✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Riciclaggio		✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita		✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Autoriciclaggio		✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Trasferimento fraudolento di valori		✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

I Responsabili delle funzioni aziendali coinvolte nella presente area di rischio, secondo la tabella sopra riportata, si ritengono "Responsabili Interni per l'area di rischio" di cui al paragrafo 1.4. del capitolo I.

Sono quindi garanti, ciascuno nell'ambito dei processi di propria competenza, del rispetto delle regole di condotta, dei comportamenti ammessi e delle procedure aziendali e riportano al C.E.O.,

⁸ La legenda relativa alle funzioni indicate nella tabella si trova al paragrafo 1.4. della Parte Speciale del presente Modello 231.

ovvero all'OdV mediante la procedura whistleblowing, eventuali comportamenti in contrasto con il contenuto del Modello, non etici o comunque anomali.

3.0. LE PROCEDURE INTERNE ADOTTATE DALLA SOCIETÀ

La Società si è dotata di precise e puntali procedure interne che permettono di prevenire ed evitare la commissione di reati contro il patrimonio.

Nello specifico le procedure adottate della Società, che interessano la presente Sezione, sono le seguenti:

- Procedura per la Gestione di Gare e Appalti (Tender Office) e Albo Fornitori (Suppliers Register);
- Procedura per la gestione dell'Amministrazione del Personale (o Payroll);
- Procedura per la Gestione della Cassa Contanti;
- Procedura per la Gestione del Credito;
- Procedura per la gestione della contabilità generale (o CO.GE.);
- Procedura per la Gestione delle Tesoreria (o Treasury);
- Procedura per la Gestione e l'utilizzo delle Carte aziendali;
- Procedura per la gestione del ciclo attivo;
- Procedura Acquisti.

Si tratta di procedure operative, predisposte internamente alla Società, che disciplinano in modo preciso ciascuna fase delle singole attività.

Tali procedure permettono il rispetto della legge e un costante controllo dell'operato dei soggetti operanti all'interno delle varie funzioni aziendali.

4.0. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO CHE DEVONO ORIENTARE TUTTE LE OPERAZIONI

In ogni caso, nello svolgimento delle attività sensibili con riferimento ai reati contro il patrimonio così come individuate al paragrafo 1.0, tutti i destinatari devono uniformarsi, oltre a quanto già prescritto dal Codice Etico e nelle procedure interne adottate dalla Società, ai seguenti principi.

In particolare, è fatto divieto a carico di tutti i destinatari del Modello di:

- riconoscere compensi, provvigioni o commissioni a consulenti, collaboratori e agenti di commercio o a soggetti pubblici e privati in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società e che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere;
- effettuare pagamenti in contanti se non nei limiti stabiliti dalla legge;

- utilizzare informazioni su clienti, fornitori e agenti di commercio acquisite illecitamente al fine di ottenere benefici di qualunque utilità nelle relazioni commerciali;
- effettuare qualunque transazione finanziaria con controparti delle quali non si conosca l'identità, la sede e la natura giuridica;
- aprire o utilizzare, in qualunque forma, conti o libretti di risparmio intestati in forma anonima e con intestazione "cifrata";
- emettere assegni bancari e postali che non rechino l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di "non trasferibilità";
- acquisire a titolo oneroso o gratuito o entrare in qualsiasi altro modo in possesso di danaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, anche se temporaneamente o per mera compiacenza;
- occultare danaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, anche se temporaneamente o per mera compiacenza;
- partecipare in alcun modo all'acquisto, alla ricezione o all'occultamento di danaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, anche se temporaneamente o per mera compiacenza;
- compiere alcuna operazione (trasferimento, sostituzione o altre attività) atta ad ostacolare l'identificazione dell'illecita provenienza di danaro, beni o altre utilità;
- omettere di seguire scrupolosamente tutte le procedure aziendali previste in materia di gestione dei flussi finanziari in entrata e in uscita;
- attribuire fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di danaro, beni, di altre utilità ovvero la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali.

I destinatari del Modello devono sempre verificare:

- l'affidabilità del fornitore nonché la correttezza del prezzo da questi applicato rispetto a quello di mercato; la coerenza dell'oggetto sociale del fornitore con il materiale acquistato e, ove possibile, la regolarità contributiva e fiscale dello stesso;
- che i pagamenti disposti siano congrui con la documentazione sottostante (es. fattura) e vengano eseguiti sul conto corrente segnalato dal fornitore e a questi riconducibile;
- che non vengano ricevuti ed effettuati pagamenti in denaro contante e titoli al portatore per importi complessivamente superiori alla soglia di riferimento indicata dalla normativa vigente;
- che le operazioni finanziarie e contabili siano tracciabili attraverso l'archiviazione e la conservazione della relativa documentazione per un periodo non inferiore a 10 anni;

- che il pagamento da soggetto terzo (ad esempio in quanto garante del debitore) sia giustificato da documentazione, fornita antecedentemente il pagamento, che attesti attestante l'affidabilità del soggetto terzo.

4.1. I PROTOCOLLI DI CONTROLLO

Per quanto concerne i protocolli di controllo da rispettare nella formazione e nell'attuazione delle decisioni della Società al fine di prevenire i reati di cui alla presente Sezione, si rinvia a quanto indicato al paragrafo 1.2 del Capitolo I.

5.0. GESTIONE DELLE ATTIVITÀ MAGGIORMENTE A RISCHIO.

Rispetto ad alcune singole attività sensibili, maggiormente a rischio, si è ritenuto di indicare sia le specifiche funzioni aziendali direttamente coinvolte, sia una serie di regole ulteriori (protocolli di controllo) cui i singoli uffici devono uniformarsi, sotto la supervisione ed il controllo del soggetto posto a capo dell'ufficio stesso, quale responsabile del processo.

Nello specifico:

5.1. VALUTAZIONE, QUALIFICA E SELEZIONE DEI FORNITORI DI BENI E SERVIZI

Funzioni aziendali coinvolte:

- (Legal, HR Legal, Quality & Tender);
- (Customer Journey and People Caring);
- (Credits & Treasury);
- (Operations Nord Italia);
- (Operations Centro Italia);
- (Digital & Innovation);
- (Purchasing);
- (Technical Life Cycle Service).

Al fine di garantire un adeguato presidio al processo in oggetto, **che potrebbe comportare l'acquisto di beni di provenienza illecita**, oltre al rispetto delle procedure di cui al paragrafo 3.0, i responsabili delle funzioni coinvolte (c.d. responsabili interni per l'area di rischio), ciascuno nell'ambito dei processi di propria competenza, verificano che:

- ✓ venga verificata in capo ai fornitori il possesso dei requisiti di professionalità e di buona reputazione,
- ✓ venga rispettata la procedura acquisti e albo fornitori, e le regole in esso sancite;
- ✓ i contratti di approvvigionamento che possano presentare carattere anomalo per tipologia o oggetto della richiesta siano sempre preventivamente valutati dal Consiglio di Amministrazione e segnalati all'Organismo di Vigilanza.

5.2. IDENTIFICAZIONE, VALUTAZIONE E ACQUISIZIONE DELLA CLIENTELA

Funzioni aziendali coinvolte:

- (C.E.O.)
- (Sales Small Medium Enterprise);
- (Top Accounts & Business Development)
- (Customer Journey and People Caring);
- (Purchasing);
- (Technical Services Management & OSS).

Al fine di garantire un adeguato presidio al processo in oggetto, **che potrebbe comportare la ricezione di denaro proveniente da attività illecite**, oltre al rispetto delle procedure di cui al paragrafo 3.0, i responsabili delle funzioni coinvolte (c.d. responsabili interni per l'area di rischio), ciascuno nell'ambito dei processi di propria competenza, verificano che:

- a. nel caso di anomalie di qualunque natura nell'acquisizione di un nuovo cliente, lo stesso venga acquisito solo previa espressa autorizzazione del C.E.O. o da soggetto da esso delegato;
- b. ogni rapporto di cessione di beni o servizi sia disciplinato da contratto scritto, sottoscritto esclusivamente dal C.E.O. o da soggetto delegato a cui siano attribuiti idonei poteri secondo il sistema di deleghe e procure vigente, nel quale sia chiaramente prestabilito il prezzo del bene o della prestazione da effettuare o i criteri per determinarlo;
- c. qualora sopravvengano profili di anomalia di qualunque natura nei rapporti con il cliente o nella tipologia delle richieste da questi avanzate, il rapporto sia mantenuto solo previa espressa autorizzazione del C.E.O. o da soggetto da esso delegato.

5.3. RAPPORTI CON AGENTI DI COMMERCIO E TERZI

Funzioni aziendali coinvolte:

- (C.E.O.)
- Sales Small Medium Enterprise Account & Business Development);
- (Purchasing);
- (Legal, HR Legal, Quality & Tender);
- (Customer Journey and People Caring);
- (Operations Nord Italia);
- (Operations Centro Italia);
- (Technical Services Management & OSS).

Al fine di garantire un adeguato presidio al processo in oggetto, **che potrebbe comportare il reimpiego di beni o denaro di provenienza illecita**, Oltre al rispetto delle procedure di cui al paragrafo 3.0, i responsabili delle funzioni coinvolte (c.d. responsabili interni per l'area di rischio), ciascuno nell'ambito dei processi di propria competenza, verificano che:

- vi sia conformità della prestazione ricevuta rispetto al contenuto del contratto;
- i dati riportati nella fattura siano completi, accurati e coerenti rispetto al contenuto del contratto, nonché rispetto alla prestazione ricevuta;
- ogni rapporto con agenti di commercio sia disciplinato da contratto scritto, concluso esclusivamente da soggetto dotato di idonei poteri secondo il sistema di deleghe e procure vigente, nel quale siano chiaramente prestabiliti le modalità di esecuzione e i criteri per la determinazione delle condizioni economiche;
- in caso di profili di anomalia nei rapporti con l'agente o nella tipologia delle richieste da questi avanzate, il rapporto sia mantenuto solo previa autorizzazione del C.E.O. o soggetto da esso delegato;
- nei contratti che regolano i rapporti con agenti siano previste apposite clausole che richiamano gli adempimenti e le responsabilità derivanti dal Decreto e dal rispetto del presente Modello;
- nei medesimi contratti siano previste clausole di risoluzione *ipso iure* nel caso di inadempimento contrattuale sugli obblighi di informativa o nel caso di comportamenti difformi a quanto stabilito nel presente Modello.

6.0. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Al fine di garantire un costante monitoraggio dei processi a rischio di commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro e autoriciclaggio il presente Modello prescrive che siano comunicate all'Organismo di Vigilanza tutte le anomalie riscontrate ovvero la violazione anche solo sospetta delle disposizioni del Modello.

L'Organismo di Vigilanza deve inoltre essere periodicamente informato di eventuali operazioni sospette e di eventuali anomalie nel rapporto con terzi.

CAPITOLO VII

PARTE SPECIALE – SEZIONE G)

CRIMINALITÀ ORGANIZZATA – REATI TRANSNAZIONALI

(art. 24 *ter* del Decreto – Art 10 legge 146/2006)

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.); Associazione di tipo mafioso anche straniera (art.416 *bis* c.p.); Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.), Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.), Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art.74 DPR 309/1979); Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art.407 c.p.); Reati Associativi di cui sopra – aggravati dalla transnazionalità ex art. 10 Legge 146/2006.

1.0. INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI ATTIVITÀ ESPOSTE A RISCHIO

Nell'ambito delle attività svolte da Axitea sussiste il rischio di possibili contatti anche indiretti con organizzazioni criminali organizzate.

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sulla base del Risk Assessment svolto in sede di revisione e aggiornamento del Modello, sono state individuate le seguenti attività sensibili alla commissione dei reati oggetto della presente Sezione:

- a) valutazione, qualifica e selezione dei fornitori di beni e servizi;
- b) valutazione della clientela;
- c) acquisizione e dismissione di società o rami d'azienda, costituzione di raggruppamenti temporanei di impresa e di joint venture;
- d) gestione delle condizioni economico-finanziarie dei contratti con clienti e fornitori;
- e) selezione e gestione del personale;
- f) valutazione qualifica e selezione di agenti di commercio che erogano servizi per conto della Società in base a specifici rapporti contrattuali;
- g) donazioni ad associazioni, enti locali e statali;

h) sponsorizzazioni di eventi e di associazioni sportive.

Si precisa che, per sua natura, il reato di associazione per delinquere è preordinato alla commissione di altri reati (c.d. reati-fine).

Per tale ragione, in linea di principio, tutti i reati astrattamente configurabili nell'ambito delle attività sensibili analizzate nelle altre Sezioni della Parte Speciale del presente Modello potrebbero essere posti in essere anche in forma associativa.

Discorso parzialmente analogo può essere effettuato anche con riferimento al reato di cui all'articolo 416 *bis* c.p. (associazioni di stampo mafioso anche straniere), nell'ambito del quale la sussistenza del vincolo associativo può essere preordinata, tra gli altri obiettivi, anche alla commissione di una serie indeterminata di delitti.

2.0. LE FUNZIONI AZIENDALI INTERESSATE DAL RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI DELLA PRESENTE SEZIONE

A fronte dei servizi forniti da Axitea S.p.A. e delle attività in concreto svolte si ritiene che il rischio di commissione dei reati associativi e transnazionali, riguardi tutte le funzioni aziendali coinvolte nella possibile realizzazione dei reati delle altre Sezioni.

3.0. LE PROCEDURE INTERNE ADOTTATE DALLA SOCIETÀ

La Società si è dotata di precise e puntali procedure interne che permettono di prevenire ed evitare la commissione di reati associativi.

Nello specifico le procedure adottate della Società, che interessano la presente Sezione, sono le seguenti:

- Procedura per la Gestione di Gare e Appalti (Tender Office) e Albo Fornitori (Suppliers Register);
- Procedura per la gestione dell'Amministrazione del Personale (o Payroll);
- Procedura per la Gestione della Cassa Contanti;
- Procedura per la Gestione del Credito;
- Procedura per la gestione della contabilità generale (o CO.GE.);
- Procedura per la Gestione delle Tesoreria (o Treasury);
- Procedura per la Gestione e l'utilizzo delle Carte aziendali;
- Procedura per la gestione del ciclo attivo;
- Procedura Acquisti.

Si tratta di procedure operative, predisposte internamente alla Società, che disciplinano in modo preciso ciascuna fase delle singole attività.

Tali procedure permettono il rispetto della legge e un costante controllo dell'operato dei soggetti operanti all'interno delle varie funzioni aziendali.

4.0. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO CHE DEVONO ORIENTARE TUTTE LE OPERAZIONI

In ogni caso, nello svolgimento di tutte le operazioni effettuate nell'ambito delle attività sensibili con riferimento ai reati di associazione a delinquere, così come individuate al paragrafo 1.0., oltre ad uniformarsi a quanto già prescritto dal Codice Etico e nelle procedure interne adottate dalla Società, nonché ai principi esposti nella Parte Speciale - Sezione F), a tutti i destinatari è fatto divieto di:

- riconoscere compensi, provvigioni o commissioni a consulenti, collaboratori, agenti di commercio, o a soggetti pubblici o privati, in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società e che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere;
- effettuare pagamenti in contanti se non nei limiti stabiliti dalla legge;
- omettere informazioni su clienti, fornitori, agenti di commercio giudicate sensibili ai fini del compimento dei reati di cui alla presente Sezione;
- effettuare transazioni finanziarie con controparti delle quali non si conosca l'identità, la sede e la natura giuridica;
- aprire o utilizzare, in qualunque forma, conti o libretti di risparmio intestati in forma anonima e con intestazione "cifrata";
- emettere assegni bancari e postali che non rechino l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di "non trasferibilità";
- eseguire donazioni e/o sponsorizzazioni ad associazioni, enti locali o statali, sponsorizzare eventi in contrasto con le previsioni di legge e secondo quanto stabilito nel presente Modello e nel Codice Etico;
- porre in essere comportamenti ovvero azioni che possano rientrare nell'ambito delle fattispecie di reato riferite agli artt. 24 *ter* e 25 *quater*.

Inoltre, è necessaria:

- la verifica, al momento della nomina dei requisiti di onorabilità e di eticità degli Amministratori e dei Dirigenti;
- l'acquisizione, rispetto ai fornitori nonché ai soggetti che intrattengono rapporti con la Società, di tutte le informazioni necessarie ai fini di un'adeguata verifica della

controparte;

- una selezione dei fornitori di beni e servizi, nonché dei professionisti cui sono affidati incarichi professionali, sulla base di requisiti qualitativi predeterminati.

4.1. I PROTOCOLLI DI CONTROLLO

Per quanto concerne i protocolli di controllo da rispettare nella formazione e nell'attuazione delle decisioni della Società al fine di prevenire i reati di cui alla presente Sezione, si rinvia a quanto indicato al paragrafo 1.2 del Capitolo I.

5.0. GESTIONE DELLE ATTIVITÀ MAGGIORMENTE A RISCHIO

Rispetto ad alcune singole attività sensibili, maggiormente a rischio, si è ritenuto di indicare sia le specifiche funzioni aziendali direttamente coinvolte, sia una serie di regole ulteriori (protocolli di controllo) cui i singoli uffici devono uniformarsi, sotto la supervisione ed il controllo del soggetto posto a capo dell'ufficio stesso, quale responsabile del processo.

Nello specifico:

5.1. FORNITORI E CLIENTELA

Nello specifico, fatto salvo quanto prescritto ai punti precedenti, per tutte le operazioni di carattere significativo concernenti *la valutazione, qualifica e selezione* dei fornitori di beni e servizi, *l'identificazione, valutazione e acquisizione della clientela*, *la gestione del credito e la concessione di affidamenti*, *gli anticipi ai fornitori*, *le operazioni di natura straordinaria nonché la gestione delle risorse umane* si applicano gli stessi protocolli di controllo sanciti per prevenire il rischio di compimento dei reati di *ricettazione, riciclaggio* di cui all'art 25- *octies* del Decreto, contenuti nella Sezione F) di cui al Capitolo VIII del presente Modello, e dei reati *societari* di cui all'art 25 *ter* del Decreto, contenuti nella Sezione D) di cui al Capitolo V del presente Modello.

5.2. QUALIFICA E SELEZIONE DI AGENTI DI COMMERCIO CHE EROGANO SERVIZI E BENI PER CONTO DELLA SOCIETÀ

Funzioni aziendali coinvolte:

- (C.E.O.)
- (Customer Journey and People Caring);
- (Sales Small Medium Enterprise);

- (Top Account & Business Development).

Al fine di garantire un adeguato presidio al processo in oggetto, **che rileva in quanto tali soggetti potrebbero appartenere ad associazioni ovvero collaborare con le stesse**, oltre al rispetto delle procedure di cui al paragrafo 3.0, i responsabili delle funzioni coinvolte (c.d. responsabili interni per l'area di rischio), ciascuno nell'ambito dei processi di propria competenza, verificano che:

- a) vengano rispettate le regole prescritte al paragrafo 5.4 della Sezione F), di cui al capitolo VI.

5.3. DONAZIONI AD ENTI O SPONSORIZZAZIONI DI EVENTI O ASSOCIAZIONI SPORTIVE

Funzioni aziendali coinvolte:

- (C.E.O.);
- (Small Medium Enterprise);
- (Customer Journey and people caring).

Al fine di garantire un adeguato presidio al processo in oggetto, **che rileva in quanto tali attività potrebbero finanziare associazioni criminose**, oltre al rispetto delle procedure di cui al paragrafo 3.0, i responsabili delle funzioni coinvolte (c.d. responsabili interni per l'area di rischio), ciascuno nell'ambito dei processi di propria competenza, verificano che:

- a) sia stata data comunicazione al C.E.O. in merito alla natura della sponsorizzazione e alla sua opportunità per la Società;
- b) venga svolta una valutazione sull'affidabilità dell'Ente che riceverà la donazione/sponsorizzazione;

6.0. FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Al fine di garantire un costante monitoraggio dei processi a rischio di commissione dei delitti di criminalità organizzata, il presente Modello prevede che siano tempestivamente comunicati all'Organismo di Vigilanza:

- i nuovi incarichi di consulenza di importo significativo conferiti a terzi;
- eventuali anomalie nelle prestazioni dovute dal fornitore, discordanze ripetute e significative tra materiale o servizio ricevuto rispetto a quanto concordato;
- richieste indebite avanzate dal fornitore alla Società.

CAPITOLO IX

PARTE SPECIALE – SEZIONE H)

INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

(art. 25- *decies* del Decreto)

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (Art. 377 *bis* c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro od altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

1.0. INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI ATTIVITÀ ESPOSTE A RISCHIO

Il reato in oggetto può configurarsi solo nell'ipotesi in cui si instauri un procedimento penale a carico di un qualsiasi soggetto legato alla Società o a carico di soggetti esterni aventi rapporti con la Società (Pubblica Amministrazione, fornitori, clienti, consulenti, etc. etc.).

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sulla base del Risk Assessment svolto in sede di revisione e aggiornamento del Modello, viene individuata, quale attività a rischio di compimento di illeciti di cui all'art 25 – *decies* del Decreto:

- la *gestione dei rapporti con soggetti aziendali* o con soggetti esterni aventi rapporti con la Società (fornitori, consulenti, etc..) *coinvolti in procedimenti giudiziari, anche laddove non direttamente collegabili alla Società.*

2.0. LE FUNZIONI AZIENDALI INTERESSATE DAL RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI DELLA PRESENTE SEZIONE

A fronte dei servizi forniti da Axitea S.p.a. e delle attività in concreto svolte si ritiene che il rischio di commissione dei reati di cui alla presente Sezione, possa riguardare tutte le funzioni aziendali.

3.0. LE PROCEDURE INTERNE ADOTTATE DALLA SOCIETÀ

La Società si è dotata di precise e puntali procedure interne che permettono di prevenire ed evitare la commissione di reati di cui alla presente Sezione, nonché di un Codice Etico.

Tutte le procedure adottate permettono il rispetto della legge e un costante controllo dell'operato dei soggetti operanti all'interno delle varie funzioni aziendali.

4.0. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO CHE DEVONO ORIENTARE TUTTE LE OPERAZIONI

Tutti i Destinatari devono:

☐ rendere dichiarazioni veritiere, trasparenti e rappresentative all'Autorità Giudiziaria e collaborare con la stessa.

È vietato a tutti i destinatari del Modello di:

- favorire gli interessi della Società inducendo chiunque a rendere dichiarazioni mendaci davanti all'Autorità Giudiziaria;
- offrire denaro, altra utilità (o anche soltanto esercitare pressione e/o qualunque forma di condizionamento) a coloro che dovessero risultare coinvolti in un procedimento penale, oppure a testimoni, al fine di influenzarne il giudizio o limitarne la libertà di espressione;
- dare informazioni in ordine alle dichiarazioni rilasciate all'Autorità Giudiziaria, ove le medesime siano coperte da segreto investigativo.

4.1. I PROTOCOLLI DI CONTROLLO

Per quanto concerne i protocolli di controllo da rispettare nella formazione e nell'attuazione delle decisioni della Società al fine di prevenire i reati di cui alla presente Sezione, si rinvia a quanto indicato al paragrafo 1.2 del Capitolo I.

5.0. FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Al fine di garantire un costante monitoraggio dei processi a rischio di commissione dei delitti di criminalità organizzata, il presente Modello prevede che siano tempestivamente comunicati all'Organismo di Vigilanza:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto (come già indicato nel paragrafo 3.9 della Parte Generale del Modello).

CAPITOLO X
PARTE SPECIALE – SEZIONE I)

REATI AMBIENTALI

(art. 25- undecies del Decreto)

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (Art. 727 bis c.p.)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto con l'arresto da tre mesi a un anno e con l'ammenda fino a 8.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

2. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Si tratta di un reato non astrattamente configurabile nell'attività svolta da Axitea.

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (Art. 733 bis c.p.)

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto da tre mesi a due anni e con l'ammenda non inferiore a 6.000 euro.

Si tratta di un reato non astrattamente configurabile nell'attività svolta da Axitea.

Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n. 152/2006, art. 137)

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o

revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.

2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, o di cui all'articolo 29-quattordicesimo, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.

5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.

7. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

8. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri

di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.

9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.

10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro.

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e articolo 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (Art. 256 D.Lgs. 152/2006)

- 1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da uno a cinque anni..*

1-bis. La pena per i fatti di cui al comma 1, primo periodo, è della reclusione da uno a cinque anni quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi.

1-ter. Nel caso in cui le violazioni di cui ai commi 1 e 1-bis siano commesse mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da tre a nove mesi, secondo le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

1-quater. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei fatti di cui ai commi 1 e 1-bis, consegue la confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato.

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Si applica la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e sei mesi se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi..

3-bis. La realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata è punita con la reclusione da due a sei anni quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni.

3-ter. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Le pene di cui ai commi 1, 1bis, 3 e 3 bis sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.

8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.

9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.

Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (Art. 257 D.Lgs. 152/2006)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle

concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (Art. 258 D.Lgs. 152/2006)

I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da quattromila a ventimila euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a trentamila euro, nonché nei casi più gravi, la sanzione amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.

2-bis. All'accertamento della violazione di cui al comma 2 consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a quattro mesi se si tratta di rifiuti non pericolosi e da due a otto mesi se si tratta di rifiuti pericolosi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo I, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. All'accertamento della violazione consegue altresì la sospensione dall'Albo nazionale dei gestori

ambientali di cui all'articolo 212 per un periodo da due a sei mesi se il trasporto riguarda rifiuti non pericolosi e da quattro a dodici mesi se il trasporto riguarda rifiuti pericolosi.

3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le sanzioni sono quantificate nelle misure minime e massime da millequaranta euro a seimiladuecento euro per i rifiuti non pericolosi e da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. Si applica la pena della reclusione da uno a tre anni nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

4-bis. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei reati di cui al comma 4, secondo e terzo periodo, consegue la confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato.

5. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 4, ove le informazioni, pur formalmente incomplete o inesatte, siano rinvenibili in forma corretta dai dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri cronologici di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica nei casi di indicazioni formalmente incomplete o inesatte, ma contenenti gli elementi atti a ricostruire le informazioni richieste ai sensi di legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193. La sanzione ridotta di cui alla presente disposizione si applica alla omessa o incompleta tenuta dei registri cronologici di carico e scarico da parte del produttore quando siano presenti i formulari di trasporto, a condizione che la data di produzione e presa in carico dei rifiuti possa essere dimostrata, o coincida con la data di scarico dei rifiuti stessi.

6. I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa

pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

7. I soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani che non effettuano la comunicazione di cui all'articolo 189, comma 5, ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

8. In caso di violazione di uno o più degli obblighi previsti dall'articolo 184, commi 5- bis.1 e 5-bis.2, e dall'articolo 241-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, del presente decreto, il comandante del poligono militare delle Forze armate è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a diecimila euro. In caso di violazione reiterata degli stessi obblighi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a ventimila euro.

9. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo, ovvero commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.

9-bis. Le disposizioni di cui al comma 9 si applicano a tutte le violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, per le quali non sia già intervenuta sentenza passata in giudicato.

10. Salvo che il fatto costituisca reato e fermo restando l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi eventualmente non versati, la mancata o irregolare iscrizione al Registro di cui all'articolo 188-bis, nelle tempistiche e con le modalità definite nel decreto di cui al comma 1 del medesimo articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro, per i rifiuti non pericolosi, e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi. La mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi con le tempistiche e le modalità ivi definite comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro per i rifiuti non pericolosi e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi.

11. Le sanzioni di cui al comma 10 sono ridotte ad un terzo nel caso in cui si proceda all'iscrizione al Registro entro 60 giorni dalla scadenza dei termini previsti dal decreto di cui al comma 1 dell'articolo 188-bis e dalle procedure operative. Non è soggetta alle sanzioni di cui al comma 11 la mera correzione di dati, comunicata con le modalità previste dal decreto citato.

12. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 10 sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, destinati agli interventi di bonifica dei siti di cui all'articolo 252, comma 5, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 253, comma 5, secondo criteri e modalità di ripartizione fissati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

13. Le sanzioni di cui al presente articolo, conseguenti alla trasmissione o all'annotazione di dati incompleti o inesatti sono applicate solo nell'ipotesi in cui i dati siano rilevanti ai fini della tracciabilità, con esclusione degli errori materiali e violazioni formali. In caso di dati incompleti o inesatti rilevanti ai fini della tracciabilità di tipo seriale, si applica una sola sanzione aumentata fino al triplo.

Traffico illecito di rifiuti (Art. 259 D.Lgs. 152/2006)

1. Le pene rispettivamente previste dagli articoli 256, 256-bis e 259 sono aumentate di un terzo se i fatti sono commessi nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata. Il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa. Ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Art. 452 quaterdecies c.p.)

1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. Le pene previste dai commi che precedono sono aumentate fino alla metà, quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.

4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

5. È sempre ordinata la confisca delle cose che servono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca”.

False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (art. 260-bis D.Lgs n. 152/2006,)

1. I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.

2. I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.

3. Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

4. Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avvengono nelle modalità di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremilacenti.

5. Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila.

6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all' art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

9-bis. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.

9-ter. Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.

Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n. 150/1992, Art. 1; Art. 2; Art. 3-bis e Art. 6)

Art. 1 Legge 7 febbraio 1992, n. 150

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantomila chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive

attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni: a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni; f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni.

3. L'importazione, l'esportazione o la riesportazione di oggetti personali o domestici derivati da esemplari di specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da euro seimila a euro trentamila. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria

Art. 6 Legge 7 febbraio 1992, n. 150

- 1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.*
- 2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanità e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predispone di conseguenza l'elenco di tali esemplari, prevedendo altresì opportune forme di diffusione dello stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine della protezione delle specie.*
- 3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 5, coloro che alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2 detengono esemplari vivi di mammiferi o rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi o rettili provenienti da riproduzioni in cattività compresi nell'elenco stesso, sono tenuti a farne denuncia alla prefettura territorialmente competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2. Il prefetto, d'intesa con le autorità sanitarie competenti, può autorizzare la detenzione dei suddetti esemplari previa verifica della idoneità delle relative strutture di custodia, in funzione della corretta sopravvivenza degli stessi, della salute e dell'incolumità pubblica.*
- 4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila.*
- 5. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa da euro diecimila a euro sessantamila.*
- 6. Le disposizioni dei commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano: a) nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa; b) nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2. Le istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte nel registro istituito dall'articolo 5- bis, comma 8, non sono sottoposte alla previa verifica di idoneità da parte della commissione.*

Si tratta di fattispecie di reato non astrattamente configurabile nell'attività svolta da Axitea.

Art. 3 bis Legge 7 febbraio 1992, n. 150

1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.

2. In caso di violazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le stesse concorrono con quelle di cui agli articoli 1, 2 e del presente articolo.

Si tratta di fattispecie di reato non astrattamente configurabile nell'attività svolta da Axitea.

Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (Art. 3, comma 6, Legge 28 dicembre 1993, n. 549)

1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.

4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'art. 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

6. Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito

Inquinamento doloso provocato da navi (Art. 8, D. Lgs. n. 202/2007)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

Si tratta di un reato non astrattamente configurabile nell'attività svolta da Axitea.

Inquinamento colposo provocato da navi (Art. 9, D. Lgs. n. 202/2007)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

Si tratta di un reato non astrattamente configurabile nell'attività svolta da Axitea.

Inquinamento ambientale (Art. 452 bis c.p.)

1. È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

2. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi.

Disastro ambientale (Art. 452 quater c.p.)

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

2. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Delitti colposi contro l'ambiente (Art. 452-quinquies c.p.)

- 1. Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.*
- 2. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.*

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (Art. 452-sexies c.p.)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata sino alla metà quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

Si tratta di un reato non astrattamente configurabile nell'attività svolta da Axitea.

Circostanze aggravanti (Art. 452-octies c.p.)

1. Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

2. Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

3. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Abbandono di rifiuti in casi particolari (Art. 255-bis D.Lgs. n.152/2006)

Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti non pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni se: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

I titolari di imprese e i responsabili di enti che, ricorrendo taluno dei casi di cui al comma 1, abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti non pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2, sono puniti con la reclusione da nove mesi a cinque anni e sei mesi.

Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da due a sei mesi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Abbandono di rifiuti pericolosi (Art. 255-ter D.Lgs. n.152/2006)

1. Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

2. La pena è della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni quando: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

3. I titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da un anno a cinque anni e sei mesi. Quando ricorre taluno dei casi di cui al comma 2, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi.

Combustione illecita di rifiuti (Art. 256-bis D.Lgs. n.152/2006)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica.

2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, commi 1 e 1.1 in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti. Se i fatti di cui agli articoli 255-bis, 255-ter, 256 e 259 sono commessi in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti, le pene per i predetti reati non possono essere inferiori a quelle stabilite dal comma 1.

3. La pena è aumentata di un terzo se il delitto di cui al comma 1 è commesso nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata. Il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa; ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

3-bis. La combustione di rifiuti non pericolosi è punita con la reclusione da tre a sei anni, quando: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. La combustione di rifiuti pericolosi, quando ricorre taluno dei casi di cui al periodo che precede, è punita con la reclusione da tre anni e sei mesi a sette anni.

3-ter. Se ai fatti di cui al comma 3-bis segue l'incendio, le pene ivi previste sono aumentate sino alla metà.

4. La pena è aumentata di un terzo se i fatti di cui ai commi 1 e 3-bis sono commessi in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

5. I mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti oggetto del reato di cui al comma 1 del presente articolo, inceneriti in aree o in impianti non autorizzati, sono confiscati ai sensi dell'articolo 259, comma 2, salvo che il mezzo appartenga a persona estranea alle condotte di cui al citato comma 1 del presente articolo e che non si configuri concorso di persona nella commissione del reato. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di

procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale è commesso il reato, se di proprietà dell'autore o del concorrente nel reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi.

6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, comma 6-bis, le disposizioni del presente articolo non si applicano all'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato.

Aggravante dell'attività d'impresa (Art. 259-bis D.Lgs. n.152/2006)

Le pene rispettivamente previste dagli articoli 256, 256-bis e 259 sono aumentate di un terzo se i fatti sono commessi nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata. Il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa. Ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

1.0. INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI ATTIVITÀ ESPOSTE A RISCHIO

Le attività svolte all'interno delle singole unità operative nonché il montaggio di sistemi di sicurezza e l'utilizzo di dispositivi elettronici e programmi informatici determinano l'insorgere del rischio di commissione di reati ambientali.

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sulla base del Risk Assessment svolto in sede di revisione e aggiornamento del Modello, sono state individuate le seguenti attività sensibili alla commissione dei reati oggetto della presente Sezione:

- a) valutazione, qualifica e selezione di fornitori per la gestione in appalto dei rifiuti;
- b) gestione e tracciabilità dei rifiuti da parte di terzi soggetti affidati in appalto/subappalto e/o da parte di imprese terze per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento;
- c) stoccaggio e classificazione dei rifiuti;
- d) monitoraggio del mantenimento dei requisiti dei fornitori.

2.0. LE FUNZIONI AZIENDALI INTERESSATE DAL RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI DELLA PRESENTE SEZIONE

A fronte dei servizi forniti da Axitea S.p.a. e delle attività in concreto svolte si ritiene che il rischio di commissione dei reati di cui alla presente Sezione, benché possa riguardare tutte le funzioni aziendali, coinvolga maggiormente i seguenti Uffici⁹:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	S
	CDA	CEO	CFO E ADMINISTRATION	PAYROLL	ICT INFRASTRUCTURE	CONTROLLING	PURCHASING	DIGITAL & INNOVATION	LEGAL, HR LEGAL, QUALITY & TENDER	CUSTOMER JOURNEY & PEOPLE CARING	TOP ACCOUNTS & BUSINESS DEVELOPMENT	SALES SMALL MEDIUM ENTERPRISE	CREDITS & TREASURY	TECHNICAL SERVICES MANAGEMENT & OSS	TECHNICAL LIFE CYCLE SERVICES	OPERATIONS NORD	OPERATIONS CENTRO
Inquinamento ambientale		✓			✓										✓		
Disastro ambientale		✓															
Delitti colposi contro		✓			✓										✓		
Circostanze aggravanti															✓		
Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività																	
Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette																	
Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto																	
Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette																	

⁹ La legenda relativa alle funzioni indicate nella tabella si trova al paragrafo 1.4. della Parte Speciale del presente Modello 231.

Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili		✓													✓		
Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee		✓													✓		
Attività di gestione di rifiuti non autorizzata		✓						✓							✓		
Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari		✓													✓		
Abbandono di rifiuti in casi particolari		✓						✓							✓		
Abbandono di rifiuti pericolosi		✓						✓							✓		
combustione illecita di rifiuti		✓						✓							✓		

I Responsabili delle funzioni aziendali coinvolte nella presente area di rischio, secondo la tabella sopra riportata, si ritengono "Responsabili Interni per l'area di rischio" di cui al paragrafo 1.4. del capitolo I.

Sono quindi garanti, ciascuno nell'ambito dei processi di propria competenza, del rispetto delle regole di condotta, dei comportamenti ammessi e delle procedure aziendali e riportano al C.E.O., ovvero all'OdV mediante la procedura whistleblowing, eventuali comportamenti in contrasto con il contenuto del Modello, non etici o comunque anomali.

3.0. LE PROCEDURE INTERNE ADOTTATE DALLA SOCIETÀ

La Società si è dotata di precise e puntali procedure interne che permettono di prevenire ed evitare la commissione di reati ambientali.

Si tratta di procedure operative, predisposte internamente alla Società, che disciplinano in modo preciso ciascuna fase delle singole attività.

Tali procedure permettono il rispetto della legge e un costante controllo dell'operato dei soggetti operanti all'interno delle varie funzioni aziendali.

4.0. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO CHE DEVONO ORIENTARE TUTTE LE OPERAZIONI

In ogni caso, nello svolgimento di tutte le operazioni effettuate nell'ambito delle attività sensibili con riferimento ai reati ambientali, così come individuate al paragrafo 1.0., oltre a quanto già prescritto dal Codice Etico e nelle procedure interne adottate dalla Società, a tutti i destinatari, è fatto divieto di:

- compiere azioni o tenere comportamenti che costituiscano pratiche volte a danneggiare la salute delle persone e/o le componenti naturali dell'ambiente;
- disperdere o sversare nell'ambiente, in luoghi diversi da quelli in cui ne è prescritta la raccolta e il conferimento, i rifiuti di ogni genere, da quelli derivanti dalle attività di ufficio, a quelli inerenti apparati elettrici ed elettronici utilizzati per i servizi di sicurezza;
- abbandonare o depositare rifiuti pericolosi e non pericolosi ovvero di immetterli in acque superficiali o sotterranee;
- incendiare i rifiuti.

Inoltre, è necessario effettuare:

- una corretta classificazione del rifiuto in base alla pericolosità;
- il rispetto delle norme tecniche, delle condizioni e delle modalità (requisiti temporali, limiti quantitativi, etc.) previste per lo smaltimento dei rifiuti;
- la corretta compilazione ed archiviazione dei registri, dei formulari ed in generale di ogni altro documento relativo ai rifiuti;
- la vigilanza sull'operato dei soggetti che si occupano di tali attività, comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa.

4.1. I PROTOCOLLI DI CONTROLLO

Per quanto concerne i protocolli di controllo da rispettare nella formazione e nell'attuazione delle decisioni della Società al fine di prevenire i reati di cui alla presente Sezione, si rinvia a quanto indicato al paragrafo 1.2 del Capitolo I.

5.0. GESTIONE DELLE ATTIVITÀ MAGGIORMENTE A RISCHIO.

Rispetto ad alcune singole attività sensibili, maggiormente a rischio, si è ritenuto di indicare sia le specifiche funzioni aziendali direttamente coinvolte, sia una serie di regole ulteriori (protocolli di controllo) cui i singoli uffici devono uniformarsi, sotto la supervisione ed il controllo del soggetto posto a capo dell'ufficio stesso, quale responsabile del processo.

Nello specifico:

5.1. GESTIONE DEI RIFIUTI DA PARTE DI TERZI SOGGETTI

Funzioni aziendali coinvolte:

- (C.E.O.);
- (Technical Life Cycle Service).

Al fine di garantire un adeguato presidio al processo in oggetto, che **rileva in quanto i soggetti cui viene affidato il servizio potrebbero non essere regolari e commettere reati ambientali**, oltre al rispetto delle procedure di cui al paragrafo 3.0, i responsabili delle funzioni coinvolte (c.d. responsabili interni per l'area di rischio), ciascuno nell'ambito dei processi di propria competenza, verificano:

- l'acquisizione e la verifica delle autorizzazioni di tutti i soggetti cui vengono affidate le attività inerenti la raccolta, il trasporto, il recupero o lo smaltimento, con particolare riferimento alla data di validità delle autorizzazioni, quantità e tipologia dei rifiuti per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione, la localizzazione dell'impianto di smaltimento, il metodo di trattamento o recupero, la data di validità delle autorizzazioni dei mezzi che trasportano i rifiuti, la tipologia e la targa del mezzo;
- l'inserimento, nei contratti stipulati con i soggetti affidatari del servizio di gestione, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti per conto di Axitea, di specifiche clausole risolutive espresse che prevedano l'interruzione del rapporto contrattuale nel caso di revoca, sospensione o scadenza delle autorizzazioni;
- la vigilanza dei soggetti terzi che gestiscono i rifiuti prodotti da Axitea.

6.0. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Al fine di garantire un costante monitoraggio dei processi a rischio di commissione dei reati ambientali, il presente Modello prevede che siano comunicati all'Organismo di Vigilanza annualmente ovvero al verificarsi dell'evento:

incidenti e/o emergenze che possano avere un impatto ambientale;

eventuali non conformità rilevate negli audit;

informazioni di pratiche scorrette o illecite poste in essere dai soggetti cui è stato affidato in servizio di smaltimento dei rifiuti.

CAPITOLO XI

PARTE SPECIALE – SEZIONE L)

IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (Art. 25 *duodecies* del Decreto)

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Articolo 22, comma 12-bis, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;*
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;*
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.*

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (Art. 12, commi 3; 3 bis; 3 ter e 5, D. Lgs. n. 286/1998)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da sei a sedici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

La pena detentiva e' aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto.

Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

1.0. INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI ATTIVITÀ ESPOSTE A RISCHIO

La società si avvale di lavoratori dipendenti e collaboratori esterni.

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sulla base del Risk Assessment svolto in sede di revisione e aggiornamento del Modello, sono state individuate le seguenti attività sensibili alla commissione dei reati oggetto della presente Sezione:

- ✓ Servizi di outsourcing per la pulizia dei locali di Axitea;
- ✓ Servizi di outsourcing per la gestione dei rifiuti prodotti da Axitea;
- ✓ Assunzione di dipendenti di Axitea e collaboratori esterni.

2.0. LE FUNZIONI AZIENDALI INTERESSATE DAL RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI DELLA PRESENTE SEZIONE

A fronte dei servizi forniti da Axitea S.p.A. e delle attività in concreto svolte si ritiene che il rischio di commissione dei reati di cui alla presente Sezione riguardi principalmente la funzione aziendale che si occupa di selezione del personale (Ufficio Customer Journey & People Caring) ma che possa comunque interessare tutte le funzioni aziendali, ciò quanto l'assunzione di nuove risorse (dipendenti o collaboratori esterni) coinvolge sempre la funzione in cui la stessa verrà inserita.

Per quanto concerne invece i servizi di outsourcing è coinvolta principalmente la funzione Purchasing.

3.0. LE PROCEDURE INTERNE ADOTTATE DALLA SOCIETÀ

La Società si è dotata di precise e puntali procedure interne che permettono di prevenire ed evitare la commissione di reati di cui alla presente Sezione.

Nello specifico le procedure adottate della Società, che interessano la presente Sezione, sono le seguenti:

- Procedura per la gestione dell'Amministrazione del Personale (o Payroll).

Si tratta di procedura operativa, predisposta internamente alla Società, che disciplina in modo preciso ciascuna fase delle singole attività.

Tali procedure permettono il rispetto della legge e un costante controllo dell'operato dei soggetti operanti all'interno delle varie funzioni aziendali.

4.0. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO CHE DEVONO ORIENTARE TUTTE LE OPERAZIONI

Nello svolgimento di tutte le operazioni effettuate nell'ambito delle attività sensibili con riferimento ai reati di impiego di lavoratori irregolari, così come individuate al paragrafo 1.0, oltre a quanto già prescritto dal Codice Etico e alle procedure interne adottate dalla Società, a tutti i destinatari è fatto divieto di:

- assumere soggetti che sono sul territorio italiano senza un regolare permesso;
- stipulare contratti con imprese che forniscano servizi (di pulizia dei locali, di catering e di gestione dei rifiuti) che non offrano adeguate garanzie in merito all'impiego di personale regolarmente soggiornante sul territorio dello Stato;
- stipulare contratti con imprese i cui titolari/amministratori tengano comportamenti che possano essere interpretati come pratiche volte ad ammettere l'impiego di cittadini irregolari sul territorio dello Stato.

4.1. I PROTOCOLLI DI CONTROLLO

Per quanto concerne i protocolli di controllo da rispettare nella formazione e nell'attuazione delle decisioni della Società al fine di prevenire i reati di cui alla presente Sezione, si rinvia a quanto indicato al paragrafo 1.2 del Capitolo I.

5.0. GESTIONE DELLE ATTIVITÀ MAGGIORMENTE A RISCHIO

Rispetto a tutte le attività sensibili sopra indicate si è ritenuto di indicare sia le specifiche funzioni aziendali direttamente coinvolte, sia una serie di regole ulteriori (protocolli di controllo) cui i singoli uffici devono uniformarsi, sotto la supervisione ed il controllo del soggetto posto a capo dell'ufficio stesso, quale responsabile del processo.

Nello specifico:

funzioni aziendali coinvolte:

- (C.E.O.);
- (Customer Journey and People Caring);
- (Purchasing).

Oltre al rispetto delle procedure di cui al paragrafo 3.0, i responsabili delle funzioni coinvolte (c.d. responsabili interni per l'area di rischio), ciascuno nell'ambito dei processi di propria competenza, verificano che:

- la selezione e la qualifica dei fornitori per la gestione dei servizi in outsourcing avvengano nel rispetto della procedura Acquisti;
- il contraente fornisca una dichiarazione con la quale attesti che i propri lavoratori siano in regola rispetto alla normativa sul soggiorno di cittadini stranieri;
- il contratto di outsourcing preveda una clausola risolutiva espressa nell'ipotesi in cui vengano impiegati per l'erogazione dei servizi cittadini irregolarmente presenti sul territorio dello Stato;
- vengano sempre verificati il possesso, la validità e l'autenticità dei documenti di identità e di quelli che attestano la sua regolarità sul territorio italiano del soggetto che s'intende assumere all'interno di Axitea e, se necessario, procedere anche ad ulteriori verifiche presso le autorità competenti (Questure, Comuni, Consolato, ecc. ecc.).

CAPITOLO XII
PARTE SPECIALE – SEZIONE M)

REATI TRIBUTARI
(art. 25-*quiquiesdecies* del Decreto)

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2 D.Lgs. 74/2000)

- 1. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.*
- 2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.*

Il delitto, di più grave rilievo in ambito tributario, può essere commesso da chiunque indica, in una dichiarazione annuale obbligatoria dei redditi o dell'IVA, elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o di altri documenti relativi ad operazioni inesistenti, con il proposito di evadere l'imposta.

L'inesistenza delle operazioni può essere intesa tanto in senso oggettivo, quando le operazioni non state svolte, quanto in senso soggettive, quando le stesse sono state svolte (e quindi il dichiarante ha effettivamente sostenuto la spesa), ma ad opera di oggetti diversi da quelli indicati nei documenti. Si parla di inesistenza anche nel caso in cui la prestazione indicata nei documenti sia completamente diversa ed incompatibile con quella effettivamente resa (inesistenza giuridica).

Per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti l'art. 25 *quiquiesdecies* del D. Lgs 231/2001 prevede a carico della persona giuridica la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Nell'ipotesi in cui l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo di imposta, sia inferiore ad euro centomila (art. 2, comma 2 *bis*, D. Lgs n. 74/2000), la sanzione pecuniaria è fino a quattrocento quote.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3 D.Lgs. 74/2000)

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Il reato in oggetto punisce un'ulteriore forma di dichiarazione fraudolenta che viene realizzata, o mediante l'indicazione nella dichiarazione di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo, ovvero mediante l'indicazione di elementi passivi fittizi.

È necessario il superamento di una doppia soglia di punibilità.

Elemento qualificante la condotta è che il soggetto attivo, oltre a compiere una falsa rappresentazione contabile, si avvale di mezzi fraudolenti: ad esempio compie operazioni simulate e/o predispone contratti e documenti, per giustificare gli elementi fittizi o non veritieri indicati.

Per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici l'art. 25 *quinquiesdecies* del D. Lgs 231/2001 prevede a carico della persona giuridica la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Dichiarazione infedele (Art. 4 D.Lgs. 74/2000)

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b) (1).

Il reato in oggetto punisce l'inserimento, direttamente nelle dichiarazioni, di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo, ovvero di elementi passivi fattizi, senza la predisposizione di fatture false o altra documentazione falsa a supporto).

È necessario il superamento di una doppia soglia di punibilità.

La fattispecie in esame può determinare la responsabilità dell'Ente solo se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

Per il delitto di dichiarazione infedele l'art. 25 *quinquiesdecies* del D. Lgs 231/2001 prevede a carico della persona giuridica la sanzione pecuniaria fino a trecento quote.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Omessa dichiarazione (Art. 5 D.Lgs. n. 74/2000)

1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Il reato in oggetto punisce l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi o dell'IVA.

È necessario il superamento di una soglia di punibilità pari a 50.000,00 euro di imposta evasa.

La fattispecie in esame può determinare la responsabilità dell'Ente solo se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

Per il delitto di omessa dichiarazione l'art. 25 *quiquiesdecies* del D. Lgs 231/2001 prevede a carico della persona giuridica la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8 D.Lgs 74/2000)

1. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

La realizzazione della condotta *de qua* richiede che l'emittente consegni o spedisca a un terzo potenziale utilizzatore una fattura per operazione (soggettivamente, oggettivamente o giuridicamente) inesistente.

Per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti l'art. 25 *quinqüesdecies* del D. Lgs 231/2001 prevede la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. Qualora l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta sia inferiore ad euro centomila (art. 8, comma 2 bis, D. Lgs n. 74/2000), si applica la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10 D. Lgs 74/2000)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

L'art. 10 D.Lgs n. 74/2000 punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Per tale fattispecie di reato l'art. 25 *quinqüesdecies* del D. Lgs 231/2001 prevede a carico della persona giuridica la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

Indebita compensazione (Art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000)

1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

Il reato punisce la compensazione dei debiti della società verso l'erario con crediti inesistenti (ad esempio creati ad hoc) o che non possono essere oggetto di compensazione.

La fattispecie in esame può determinare la responsabilità dell'Ente solo se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

Per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti l'art. 25 *quiquiesdecies* del D. Lgs 231/2001 prevede la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art. 11 D.Lgs 74/2000)

1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Il reato si configura quando vengono poste in essere operazioni (anche simulate) di alienazione dei beni della Società al fine di sottrarli alla riscossione da parte dell'Erario in relazione alle imposte dovute e non ancora saldate.

Per tale fattispecie di reato l'art. 25 *quiquiesdecies* del D. Lgs 231/2001 prevede a carico della persona giuridica la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote e che la sanzione pecuniaria

sia aumentata di un terzo se, in seguito alla commissione dei predetti delitti penal-tributari, l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità.

1.0. INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI ATTIVITÀ ESPOSTE A RISCHIO

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sulla base del Risk Assessment svolto in sede di revisione e aggiornamento del Modello, sono pertanto state individuate le seguenti attività più sensibili al rischio di commissione dei reati oggetto della presente Sezione:

1. Tenuta della contabilità;
2. Gestione dei rapporti contrattuali con i terzi;
3. Gestione del ciclo attivo e del ciclo passivo;
4. Gestione dei flussi finanziari;
5. Realizzazione di operazioni straordinarie o con parti correlate;
6. Raccolta e trasmissione dei dati e delle informazioni necessari per la predisposizione dichiarazioni dei redditi ed IVA;
7. Deposito delle predette dichiarazioni;
8. Scelta dei consulenti esterni in materia cui è affidato il compito di predisporre ed inviare le dichiarazioni;
9. Gestione dei rapporti con le autorità fiscali e tributarie e con la Guardia di Finanza relativamente alle verifiche sulla gestione amministrativa e contabile;
10. Gestione del debito verso l'erario.

2.0. LE FUNZIONI AZIENDALI INTERESSATE DAL RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI DELLA PRESENTE SEZIONE.

A fronte dei servizi forniti da Axitea S.p.a. e delle attività in concreto svolte si ritiene che il rischio di commissione dei reati di cui alla presente Sezione, benché possa riguardare tutte le funzioni aziendali, coinvolga maggiormente i seguenti Uffici¹⁰:

¹⁰ La legenda relativa alle funzioni indicate nella tabella si trova al paragrafo 1.4. della Parte Speciale del presente Modello 231.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	S
	CDA	CEO	CFO & ADMINISTRATION	PAYROLL	ICT INFRASTRUCTURE	CONTROLLING	PURCHASING	DIGITAL & INNOVATION	LEGAL, HR LEGAL, QUALITY & TENDER	CUSTOMER JOURNEY & PEOPLE CARING	TOP ACCOUNTS & BUSINESS DEVELOPMENT	SALES SMALL MEDIUM ENTERPRISE	CREDITS & TREASURY	TECHNICAL SERVICES MANAGEMENT & OSSS	TECHNICAL LIFE CYCLE SERVICES	OPERATIONS NORD	OPERATIONS CENTRO
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti – ART. 2		✓	✓	✓			✓			✓			✓				
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici. ART. 3		✓	✓	✓			✓			✓			✓				
Dichiarazione infedele. ART. 4		✓	✓	✓			✓			✓			✓				
Omessa Dichiarazione. ART. 5		✓	✓	✓													
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. ART. 8		✓	✓							✓							
Occultamento o distruzione di documenti contabili. ART. 10		✓	✓										✓				
Indebita compensazione Art. 10 Quater.		✓	✓														
Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte Art. 11		✓	✓														

I Responsabili delle funzioni aziendali coinvolte nella presente area di rischio, secondo la tabella sopra riportata, si ritengono “Responsabili Interni per l’area di rischio” di cui al paragrafo 1.4. del capitolo I.

Sono quindi tutti garanti, ciascuno nell’ambito dei processi di propria competenza, del rispetto delle regole di condotta, dei comportamenti ammessi e delle procedure aziendali e riportano al C.E.O., ovvero all’OdV attraverso la procedura di Whistleblowing, eventuali comportamenti in contrasto con il contenuto del Modello, non etici o comunque anomali.

La funzione Administration – che riporta al CFO – predispone le dichiarazioni fiscali, che sono controllate in primo luogo da un fiscalista esterno e in seguito dalla società di revisione legale dei conti, prima di essere sottoposte alla firma del C.E.O.

3.0. LE PROCEDURE INTERNE ADOTTATE DALLA SOCIETÀ

La Società si è dotata di precise e puntali procedure interne che permettono di prevenire ed evitare la commissione di reati tributari.

Nello specifico le procedure adottate della Società, che interessano la presente Sezione, sono le seguenti:

- Procedura per la Gestione di Gare e Appalti (Tender Office) e Albo Fornitori (Suppliers Register);
- Procedura per la gestione dell'Amministrazione del Personale (o Payroll);
- Procedura per la Gestione della Cassa Contanti;
- Procedura per la Gestione del Credito;
- Procedura per la gestione della contabilità generale (o CO.GE.);
- Procedura per la Gestione delle Tesoreria (o Treasury);
- Procedura per la Gestione e l'utilizzo delle Carte aziendali;
- Procedura per la gestione del ciclo attivo;
- Procedura Acquisti.

Si tratta di procedure operative, predisposte internamente alla Società, che disciplinano in modo preciso ciascuna fase delle singole attività.

Tali procedure permettono il rispetto della legge e un costante controllo dell'operato dei soggetti operanti all'interno delle varie funzioni aziendali.

4.0. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO CHE DEVONO ORIENTARE TUTTE LE OPERAZIONI

In ogni caso, nello svolgimento di tutte le operazioni effettuate nell'ambito delle attività sensibili con riferimento ai reati tributari così come individuate al paragrafo 1.0, tutti i destinatari, oltre ad uniformarsi a quanto già prescritto dal Codice Etico e nelle procedure interne adottate dalla Società, devono:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla redazione dei documenti previsti dalla normativa fiscale e tributaria;
- sottoporre, attraverso precisi canali e tempistiche, le dichiarazioni fiscali al rappresentante legale della società;
- assicurare un adeguato controllo sulle registrazioni contabili, che devono essere svolte in modo accurato, corretto e veritiero, e devono rispettare i

principi contabili di riferimento;

- se la predisposizione e il deposito delle dichiarazioni dei redditi e IVA è affidata a soggetti esterni verificare la sussistenza dei requisiti di professionalità e affidabilità;
- nel caso di cui al punto precedente, chiedere sempre la trasmissione della ricevuta di deposito delle dichiarazioni.

In ogni caso, è vietato:

- indicare in una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto elementi passivi fittizi, anche avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- predisporre documentazione falsa e porre in essere operazioni simulate per giustificare i dati inseriti nelle dichiarazioni;
- compiere operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria;
- indicare nelle predette dichiarazioni elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi;
- emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione;
- indicare nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi;
- omettere la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e sul valore aggiunto;
- compensare i debiti della Società verso l'erario con crediti inesistenti o con crediti che non possono essere oggetto di compensazione;
- compiere (o simulare) qualsiasi operazione sui beni della Società con l'intento di ostacolare le procedure di riscossione dei debiti verso l'Eraio.

4.1. I PROTOCOLLI DI CONTROLLO

Per quanto concerne i protocolli di controllo da rispettare nella formazione e nell'attuazione delle decisioni della Società al fine di prevenire i reati di cui alla presente Sezione, si rinvia a quanto indicato al paragrafo 1.2 del Capitolo I.

5.0. GESTIONE DELLE ATTIVITÀ MAGGIORMENTE A RISCHIO.

Rispetto ad alcune singole attività sensibili, maggiormente a rischio, si è ritenuto di indicare sia le specifiche funzioni aziendali direttamente coinvolte, sia una serie di regole ulteriori (protocolli di controllo) cui i singoli uffici devono uniformarsi, sotto la supervisione ed il controllo del soggetto posto a capo dell'ufficio stesso, quale responsabile del processo.

Nello specifico:

5.1. GESTIONE DEI RAPPORTI CONTRATTUALI CON I TERZI

Funzioni aziendali coinvolte:

- (C.E.O.);
- (C.F.O.);
- (Administration);
- (Legal, HR Legal, Quality & Tender);
- (Purchasing);
- (Customer Journey and People Caring);
- (Sales Small Medium Enterprise);
- (Top Account & Business Development).

Al fine di garantire un adeguato presidio al processo in oggetto, che **rileva in quanto tali soggetti potrebbero essere coinvolti in frodi carosello e/o essere mere cartiere ovvero chiedere di emettere/registrare fatture false**, oltre al rispetto delle procedure di cui al paragrafo 3.0, i responsabili delle funzioni coinvolte (c.d. responsabili interni per l'area di rischio), ciascuno nell'ambito dei processi di propria competenza, assicurano:

- la stipula di accordi contrattuali esclusivamente con atto scritto, secondo i poteri effettivamente detenuti, nonché la veridicità delle prestazioni dei beni e/o dei servizi descritti nei contratti e nei conseguenti documenti contabili, di trasposto, ricevimento o consegna;
- un'attenta selezione e scelta dei fornitori e della clientela.

5.2. GESTIONE DEL CICLO ATTIVO E DEL CICLO PASSIVO

Funzioni aziendali coinvolte:

- (C.E.O.);
- (C.F.O.);
- (Administration);
- (Purchasing);
- (Technical Life Cycle Service);
- (Credit & Treasury).
- (Customer Journey and People Caring).

Al fine di garantire un adeguato presidio al processo in oggetto, che **rileva in quanto riguarda l'emissione e la registrazione di fatture e altri documenti**, oltre al rispetto delle procedure di cui al paragrafo 3.0, i responsabili delle funzioni coinvolte (c.d. responsabili interni per l'area di rischio), ciascuno nell'ambito dei processi di propria competenza, assicurano l'effettività e la tempestività, secondo i termini di legge, del ricevimento e della emissione dei documenti contabili, nonché dei conseguenti pagamenti ed incassi, previa verifica della esistenza e regolarità della documentazione ricevuta ed emessa.

5.3. REALIZZAZIONE DI OPERAZIONI STRAORDINARIE

Funzioni aziendali coinvolte:

- (CDA);
- (C.E.O.);
- (C.F.O.);
- (Legal, HR Legal, Quality & Tender);
- (Administration).

Al fine di garantire un adeguato presidio al processo in oggetto, che **rileva in quanto potrebbero consistere in operazioni simulate finalizzate a sottrarre beni della Società al pagamento delle imposte**, oltre al rispetto delle procedure di cui al paragrafo 3.0, i responsabili delle funzioni coinvolte (c.d. responsabili interni per l'area di rischio), ciascuno nell'ambito dei processi di propria competenza, assicurano l'effettività, la veridicità e la documentabilità delle operazioni straordinarie, la loro lecita motivazione e la loro approvazione da parte degli organi societari competenti e deputati a norma di legge e di statuto sociale.

5.4. PREDISPOSIZIONE DELLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI

Funzioni aziendali coinvolte:

- (C.E.O.);
- (C.F.O.);
- (Administration).

Al fine di garantire un adeguato presidio al processo in oggetto, che **rileva in quanto durante tale attività potrebbero essere inseriti dati non veritieri**, oltre al rispetto delle procedure di cui al paragrafo 3.0, i responsabili delle funzioni coinvolte (c.d. responsabili interni per l'area di rischio), ciascuno nell'ambito dei processi di propria competenza, assicurano la veridicità, la riscontrabilità documentale, la correttezza formale e la legittimità degli elementi contabili inseriti nelle dichiarazioni, nonché la titolarità del potere di sottoscrizione e la tempestività della presentazione.

5.5 GESTIONE DEI RAPPORTI CON LE AUTORITÀ TRIBUTARIE E CON LA GUARDIA DI FINANZA RELATIVAMENTE ALE VERIFICHE SULLA GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Funzioni aziendali coinvolte:

- (C.E.O.);
- (C.F.O.);
- (Legal, HR Legal, Quality & Tender);
- (Administration).

Al fine di garantire un adeguato presidio al processo in oggetto, che **rileva in quanto nel corso di tali accertamenti potrebbero essere posti in essere comportamenti vietati o integranti i reati tributari o contro la Pubblica Amministrazione**, oltre al rispetto delle procedure di cui al paragrafo 3.0, i responsabili delle funzioni coinvolte (c.d. responsabili interni per l'area di rischio), ciascuno nell'ambito dei processi di propria competenza, assicurano il rispetto delle norme del Modello 231 e del Codice Etico in materia di rapporti con le Pubbliche Amministrazioni e con i Pubblici Ufficiali (formalizzazione delle attività, partecipazione dei soggetti preposti e delegati, verbalizzazione), la piena e leale collaborazione con le autorità tributarie e con la Guardia di Finanza, con particolare riguardo alla messa a disposizione della documentazione amministrativa, contrattuale e contabile della Società, nonché la veridicità delle informazioni fornite e l'autenticità della documentazione prodotta.

5.6 GESTIONE DEL DEBITO VERSO L'ERARIO

Funzioni aziendali coinvolte:

- (C.E.O.);
- (C.F.O.);
- (Administration).

Al fine di garantire un adeguato presidio al processo in oggetto, che **rileva in quanto potrebbero essere realizzate operazioni simulate finalizzate a sottrarre beni dell'azienda al pagamento delle imposte, ovvero operazioni di compensazione indebita**, oltre al rispetto delle procedure di cui al paragrafo 3.0, i responsabili delle funzioni coinvolte (c.d. responsabili interni per l'area di rischio), ciascuno nell'ambito dei processi di propria competenza, assicurano la veridicità delle informazioni fornite e l'autenticità della documentazione prodotta alle autorità tributarie.

6.0. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Al fine di garantire un costante monitoraggio dei processi a rischio di commissione dei reati tributari il presente Modello prevede che siano tempestivamente comunicati all'Organismo di Vigilanza:

- i dati e le informazioni relativi alla situazione annuale e infra-annuale economica, finanziaria e patrimoniale della Società;
- le eventuali verifiche condotte dall'amministrazione finanziaria e le relative eventuali contestazioni;
- rilievi emersi dalle verifiche effettuate dalla Società di Revisione e dal Collegio Sindacale.

CAPITOLO XIII
PARTE SPECIALE – SEZIONE N)
REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE – CAPORALATO
(art. 25-*quinques* del Decreto)

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (Art. 603-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;*
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.*

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;*
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;*
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;*
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.*

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;*
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;*
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.*

Per tale fattispecie di reato l'art. 25 *quinquies* del D. Lgs 231/2001 prevede a carico della persona giuridica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

Inoltre, è previsto che se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato in esame, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Le altre fattispecie previste dall'art. 25 *quinquies*:

- **Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)**
- **Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)**
- **Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)**
- **Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater)**
- **Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.)**
- **Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)**
- **Tratta di persone (art. 601 c.p.)**
- **Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)**
- **Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)**

Tali fattispecie non sono astrattamente configurabili nell'attività svolta da Axitea.

1.0. INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI ATTIVITÀ ESPOSTE A RISCHIO

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sulla base del Risk Assessment svolto in sede di revisione e aggiornamento del Modello, e a seguito dei controlli e delle verifiche interne svolti nel settembre 2023 e aggiornati periodicamente, sono state individuate le seguenti attività ritenute più sensibili al rischio di commissione dei reati oggetto della presente Sezione:

1. Gestione del personale;
2. Selezione di fornitori.

2.0. LE FUNZIONI AZIENDALI INTERESSATE DAL RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI DELLA PRESENTE SEZIONE.

A fronte dei servizi forniti da Axitea S.p.a. e delle attività in concreto svolte si ritiene che il rischio di commissione dei reati di cui alla presente Sezione, benché possa riguardare tutte le funzioni aziendali, coinvolga maggiormente il C.E.O., il C.F.O., la funzione Legal, HR Legal, Quality e Tender, la funzione Payroll, la funzione Administration e la funzione Purchasing.

In ogni caso tutti i Responsabili delle funzioni aziendali si ritengono "Responsabili Interni per l'area di rischio" di cui al paragrafo 1.4. del capitolo I.

Sono quindi tutti garanti, ciascuno nell'ambito dei processi di propria competenza, del rispetto delle regole di condotta, dei comportamenti ammessi e delle procedure aziendali e riportano al C.E.O., ovvero all'OdV attraverso la procedura di Whistleblowing, eventuali comportamenti in contrasto con il contenuto del Modello, non etici o comunque anomali.

3.0. LE PROCEDURE INTERNE ADOTTATE DALLA SOCIETÀ

La Società si è dotata di precise e puntali procedure interne che permettono di prevenire ed evitare la commissione di reati tributari.

Nello specifico le procedure adottate della Società, che interessano la presente Sezione, sono le seguenti:

- Procedura per la Gestione di Gare e Appalti (Tender Office) e Albo Fornitori (Suppliers Register);
- Procedura per la gestione dell'Amministrazione del Personale (o Payroll);
- Procedura per la Gestione delle Tesoreria (o Treasury);
- Procedura per la Gestione e l'utilizzo delle Carte aziendali;
- Procedura per la gestione del ciclo attivo;
- Procedura Acquisti.

Si tratta di procedure operative, predisposte internamente alla Società, che disciplinano in modo preciso ciascuna fase delle singole attività.

Tali procedure permettono il rispetto della legge e un costante controllo dell'operato dei soggetti operanti all'interno delle varie funzioni aziendali.

4.0. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO CHE DEVONO ORIENTARE TUTTE LE OPERAZIONI

In ogni caso, nello svolgimento di tutte le operazioni effettuate nell'ambito delle attività sensibili con riferimento al reato di caporalato così come individuate al paragrafo 1.0, tutti i destinatari, oltre ad uniformarsi a quanto già prescritto dal Codice Etico e nelle procedure interne adottate dalla Società, devono rispettare le seguenti regole. È vietato:

- reclutare manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento;
- utilizzare, assumere o impiegare manodopera, anche mediante l'attività di

intermediazione di terzi, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno;

- utilizzare violenza o minaccia o altri mezzi fraudolenti per costringere o indurre il lavoratore ad accettare condizioni di lavoro contrarie alla legge, ai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale applicabili, e al codice etico;
- corrispondere al lavoratore retribuzioni inferiori a quelle previste nei contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale;
- sottoporre il lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti o umilianti;
- il lavoro forzato;
- il lavoro infantile.

I Destinatari devono:

- applicare i CCNL previsti per categoria di lavoratore impiegata;
- rispettare la normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- garantire la sicurezza dei lavoratori, rispettando la normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- nella selezione dei fornitori, svolgere accertamenti finalizzati a verificare il rispetto da parte di questi della normativa relativa alle condizioni di lavoro applicate ai lavoratori.

4.1. I PROTOCOLLI DI CONTROLLO

Per quanto concerne i protocolli di controllo da rispettare nella formazione e nell'attuazione delle decisioni della Società al fine di prevenire i reati di cui alla presente Sezione, si rinvia a quanto indicato al paragrafo 1.2 del Capitolo I.

5.0. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Al fine di garantire un costante monitoraggio dei processi a rischio di commissione del reato di caporalato, il presente Modello prevede che siano tempestivamente comunicati all'Organismo di Vigilanza:

- eventuali criticità segnalate dagli uffici interni, dal personale di Axitea o dai sindacati,

rispetto alle condizioni di lavoro o al trattamento economico, applicati dalla Società o dai fornitori della stessa ai lavoratori;

- eventuali problematiche emerse nel settore della vigilanza in ordine alle condizioni o al trattamento retributivo dei lavoratori della Società.